



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

SAF • SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

La Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati.

Novità e riflessi sulla disciplina nazionale.

nr. **54** • Commissione
Principi Contabili

a cura di
Tiziano Sesana

i quaderni



S.A.F. LUIGI MARTINO

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano



La Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati.

Novità e riflessi sulla disciplina nazionale.

nr. **54** • Commissione
Principi Contabili

a cura di
Tiziano Sesana

I Quaderni della Scuola di Alta Formazione

Comitato Istituzionale:

Vincenzo Delle Femmine, Giuseppe Grechi, Nicola Mastropasqua, Maria Cristina Messa, Lorenzo Ornaghi, Angelo Provasoli, Gianfelice Rocca, Andrea Sironi, Alessandro Solidoro, Eduardo Ursilli.

Comitato Scientifico:

Giuseppe Bernoni, Luigi Carbone, Donato Centrone, Franco Dalla Sega, Sergio Galimberti, Michele Garrubba, Marco Giorgino, Felice Martinelli, Guido Marzorati, Lorenzo Pozza, Patrizia Riva, Massimo Saita, Paola Saracino, Alessandro Solidoro.

Comitato Editoriale:

Claudio Badalotti, Daniele Bernardi, Aldo Camagni, Corrado Colombo, Ciro D'Aries, Francesca Fieconi, Carlo Garbarino, Francesco Novelli, Patrizia Riva, Alessandro Solidoro, Gian Battista Stoppani, Alessandra Tami, Dario Velo, Cesare Zafarana.

Commissione Principi Contabili

Delegato del Consiglio: Massimo Rizza.

Presidente della Commissione: Claudia Mezzabotta.

Componenti: Lucia Abati, Giuseppe Alfarano, Myriam Amato, Riccardo Raul Bauer, Paolo Carlo Borghi, Fabrizio Cancelliere, Chiara Carotenuto, Stellamaris Coluccia, Paolo Farinella, Andrea Federico Galimberti, Matteo Gandini, Massimo Garampazzi, Matteo Gavazzi Borella, Christophe Gonnet, Francesco Grasso, Fabrizio Gualtieri, Sebastiano Losito, Roberto Maffioletti, Alessandra Maggioni, Luca Magnano San Lio, Domenico Maniscalco, Girolamo Matranga, Nicola Mavellia, Luca Minetto, Fabio Mischi, Andrea Pessina, Elena Piccagli, Luisa Polignano, Barbara Premoli, Renata Maria Ricotti, Alessandro Riccardo Saini, Stefano Salvadeo, Anna Maria Sanchirico, Gabriele Sandretti, Stefano Santucci, Tiziano Luigi Sesana, Marco Speca, Paolo Terazzi, Alessia Tota, Maria Vitiello, Fabio Massimo Vittori, Mariarosa Zanella, Giusi Zuccarà.

Osservatore: Francesco Caligiore.

Direttore Responsabile:

Patrizia Riva

Segreteria:

Elena Cattaneo
corso Europa, 11 • 20122 Milano
tel: 02 77731121 • fax: 02 77731173

INDICE

1. Introduzione (<i>Luisa Polignano</i>)	7
1.1 Brevi cenni sul processo di emanazione della Direttiva 2013/34/UE	7
1.2. La struttura della Direttiva 2013/34/UE.....	8
1.3. Lo status del recepimento a livello nazionale: il documento di consultazione del MEF del 19 giugno 2014.....	10
1.4. Lo scopo del contributo	11
2. L'analisi storica delle Direttive IV e VII e l'esame del processo di emanazione della Direttiva 2013/34/UE (<i>Luca Magnano San Lio</i>)	13
3. I destinatari della Direttiva (<i>Tiziano Sesana</i>)	31
4. Il sistema definitorio (<i>Tiziano Sesana</i>)	37
5. Il principio della “rilevanza” (<i>Tiziano Sesana</i>)	39
6. Le disposizioni generali in tema di bilancio e principi (<i>Tiziano Sesana</i>)	49
6.1. Il contenuto del bilancio di esercizio	49
6.2. La clausola generale del bilancio di esercizio e la deroga obbligatoria	50
6.3. Le informazioni aggiuntive	53

7. I principi generali di bilancio (<i>Tiziano Sesana</i>)	55
7.1. Il principio di immodificabilità dei principi e dei criteri da un esercizio all'altro	55
7.2. I rischi e le perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura di questo	56
7.3. Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma	59
7.4. La deroga al divieto di compensazione di partite	62
7.5. Le deroghe al principio del costo	62
8. I cambiamenti ai prospetti di stato patrimoniale e conto economico (<i>Luca Magnano San Lio</i>)	65
9. Le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale (<i>Tiziano Sesana</i>)	81
9.1. Il ripristino di valore delle immobilizzazioni	81
9.2. La valutazione delle rimanenze di beni	82
9.3. L'ammortamento dell'avviamento e dei costi di sviluppo	84
10. La nota integrativa: informativa generale ed informativa aggiuntiva per medie imprese, grandi imprese ed EIP (<i>Luca Magnano San Lio</i>)	87
11. I bilanci e le relazioni consolidati (<i>Andrea Galimberti, Matteo Gandini</i>)	95
11.1 I soggetti obbligati e la nozione di controllo	95
11.2. La modalità di redazione del bilancio consolidato	98
11.3. La nota integrativa e la relazione sulla gestione	99
12. Le disposizioni in materia di pubblicazione dei bilanci (<i>Gabriele Sandretti</i>)	101
12.1 Le disposizioni previste dalla Direttiva 2013/34/UE	101
12.2. L'art. 30: Obbligo generale di pubblicazione	101
12.3. L'art. 31: Semplificazione per piccole e medie imprese	102

13. La disciplina in materia di revisione dei conti (<i>Luisa Polignano</i>)	107
14. Le disposizioni in materia di esenzioni per le microimprese (<i>Alessandro Saini</i>)	115
Bibliografia	121
Allegato A: “Modifiche alla IV e VII Direttiva CEE” (<i>Luca Magnano San Lio</i>)	125

1. INTRODUZIONE^(*)

1.1 Brevi cenni sul processo di emanazione della Direttiva 2013/34/UE

La Direttiva 2013/34/UE (nel seguito anche “nuova Direttiva contabile”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 182/19 del 29 giugno 2013, rappresenta l’esito del confronto e della consultazione attivati ormai da qualche anno dalla Commissione Europea con l’obiettivo di sostituire le precedenti direttive in materia contabile 78/660/CEE e 83/349/CEE, documenti questi ultimi entrati nel linguaggio comune degli addetti ai lavori rispettivamente come IV e VII Direttiva CEE (nel seguito anche “IV Direttiva” e “VII Direttiva”) e che, sebbene modificati ed estesi nel corso degli anni, risalgono nell’impianto originale al 1978 per il bilancio d’esercizio, ed al 1983 per il bilancio consolidato, e quindi ormai, per taluni aspetti, non più adeguati per riflettere le attuali tematiche ed esigenze contabili delle società di capitale.

I processi di consultazione e confronto hanno origine con la Comunicazione del 10 luglio 2007 con la quale la Commissione Europea pubblica la propria visione strategica per una *roadmap* di semplificazione del contesto in cui operano le imprese, in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile, confermando il proprio obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese europee, in particolar modo le piccole e medie imprese. Nel 2011, con la pubblicazione del documento di consultazione “Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese”, ribadendo il principio “*think small first*”, alla base del Small Business Act adottato nel

^(*) A cura di Luisa Polignano, Commissione Principi Contabili ODCEC Milano.

2008 e rivisto nel 2011, e tuttavia, con l'intendimento di migliorare la chiarezza e la comparabilità dei bilanci, in particolar modo quelli delle grandi imprese, la Commissione Europea declina gli obiettivi delle modifiche operate nella proposta di articolato come segue:

“(1) ridurre/semplificare gli oneri amministrativi, con particolare riferimento alle piccole imprese;

(2) aumentare la chiarezza e la comparabilità dei bilanci, con particolare riferimento alle categorie di imprese per le quali queste considerazioni sono particolarmente importanti a causa di una più intensa attività transfrontaliera e del maggior numero di parti interessate esterne;

(3) tutelare le esigenze essenziali degli utilizzatori, con l'intento di conservare informazioni contabili ad essi necessarie;

(4) migliorare la trasparenza dei pagamenti ai governi da parte di imprese delle industrie estrattive e di imprese utilizzatrici di aree forestali primarie”⁽¹⁾.

Al processo di consultazione segue infine a giugno del 2013 la pubblicazione della Direttiva 2013/34/EU che abroga le precedenti IV e VII, modifica la Direttiva 2006/43/CEE⁽²⁾ e che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 20 luglio 2015 ed applicabile a partire dai bilanci 2016.

1.2. La struttura della Direttiva 2013/34/UE

Il prodotto dell'evoluzione sinteticamente tratteggiata nel precedente paragrafo è un complesso di norme che prevede nuove opzioni a carico degli Stati membri, che “tutela” in termini di minore aggravio informativo le società di dimensioni più contenute, impedendo che gli oneri a carico delle stesse siano troppo gravi rispetto ai benefici attesi, e che, da un punto di vista strutturale, è costruita diversamente rispetto alle precedenti direttive IV e VII.

⁽¹⁾ Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese – Brussels, 26.10.2011.

⁽²⁾ La Direttiva 2006/43/CEE è stata recentemente modificata dalla Direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014.

Primo aspetto di novità è costituito dall'aver accorpato nell'ambito di un unico set di norme sia quelle applicabili al bilancio d'esercizio sia quelle che governano il bilancio consolidato. L'articolato è inoltre costruito con un approccio "*bottom-up*": sono prima declinate le disposizioni applicabili a tutti i tipi di società e poi, di volta in volta, quelle aggiuntive applicabili alle imprese medie, grandi ed enti di interesse pubblico (nel seguito anche "EIP").

In particolare, la Direttiva, corredata di 58 considerando che chiariscono la portata delle nuove norme e le direzioni intraprese nei diversi articoli, si apre con un Capo 1 dedicato a specificare l'ambito di applicazione della Direttiva, a fornire le definizioni utilizzate e ad indicare le categorie di imprese e di gruppi.

Il Capo 2 tratta delle disposizioni generali applicabili al bilancio e dei principi generali (continuità aziendale, principio della prudenza e della competenza, prevalenza della sostanza sulla forma, ecc.). Sempre nel Capo 2 sono illustrati il criterio della valutazione alternativa delle immobilizzazioni basata sugli importi rideterminati ed il criterio alternativo basato sul valore equo (*fair value*).

Il Capo 3 è dedicato alle disposizioni applicabili allo stato patrimoniale ed al conto economico, mentre il Capo 4 tratta della Nota Integrativa ed il Capo 5 della Relazione sulla Gestione.

Il Capo 6 raccoglie le disposizioni applicabili al bilancio ed alle relazioni consolidate (obbligo di redazione del bilancio consolidato, esenzioni dall'obbligo di consolidamento, modalità di redazione del bilancio consolidato, contenuto della nota integrativa e della relazione sulla gestione consolidate).

Il Capo 7 è dedicato alle norme applicabili alla pubblicazione dei bilanci, il Capo 8 alla revisione dei conti e il Capo 9 alle disposizioni relative alle esenzioni.

Infine, la direttiva illustra, nel Capo 10, le disposizioni applicabili per favorire la trasparenza dei pagamenti ai governi da parte di imprese delle industrie estrattive e di imprese utilizzatrici di aree forestali primarie e si chiude, con le disposizioni finali, nel Capo 11.

Nell'Allegato I e II della nuova Direttiva contabile sono elencate le tipologie di imprese cui sono applicabili le disposizioni riportate nella Direttiva, ripartite per Stato membro. Negli Allegati III, IV, V e VI sono riportati gli schemi di stato patrimoniale e conto economico proposti dalla Direttiva. Infine, nell'Allegato VII è presentata un'utile tavola di concordanza fra le disposizioni della Direttiva 2013/34/UE e quelle delle Direttive IV e VII.

1.3. Lo status del recepimento a livello nazionale: il documento di consultazione del MEF del 19 giugno 2014

Come già anticipato nel paragrafo 1.1, la Direttiva 2013/34/UE dovrà essere recepita a livello nazionale entro il 20 luglio 2015 con l'obiettivo di disporre di norme applicabili a partire dai bilanci aventi esercizio sociale con decorrenza dal 1 gennaio 2016.

Al fine di raccogliere le valutazioni, i suggerimenti, i commenti dei redattori e degli utilizzatori dell'informativa finanziaria su taluni aspetti della nuova Direttiva contabile e sulle potenziali implicazioni collegate al recepimento nazionale della stessa, il MEF ha di recente pubblicato un documento di consultazione⁽³⁾ nel quale vengono formulate alcune domande su talune specifiche tematiche.

In particolare, il MEF è consapevole del fatto che il recepimento della nuova Direttiva contabile potrebbe comportare delle criticità, “dovute alla presenza di numerose opzioni non solo di ordine tecnico, ma soprattutto relative alle scelte di fondo circa la definizione del futuro ordinamento contabile, in particolare riferite ai diversi segmenti dimensionali delle imprese (con relativi diversi regimi informativi) e, più in generale, alla tematica dell'onere amministrativo derivante dagli obblighi di bilancio e al conseguente trade off tra quantità e qualità dell'informazione da un lato e diminuzione dell'onere amministrativo dall'altro. La trasposizione della nuova direttiva contabile nell'ordinamento interno comporterà, inoltre, la necessità di operare nei limiti posti dalla normativa nazionale in ambito di divieto di gold plating, in virtù della quale gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse”⁽⁴⁾.

Alla luce di tali considerazioni, il MEF ha ritenuto il processo di consultazione, aperto fino al 25 luglio 2014, non soltanto un corretto

⁽³⁾ Consultazione pubblica per l'attuazione della Direttiva 2013/34/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese - Ministero dell'economia e delle finanze. Dipartimento del Tesoro. Direzione IV – Ufficio IV - 19 giugno 2014.

⁽⁴⁾ Cfr. Nota 3.

strumento di “*policy making*”, ma anche un mezzo appropriato per confrontarsi prima di tutto sulle scelte di fondo che contraddistinguono il futuro ordinamento contabile contenuto nella normativa nazionale⁽⁵⁾.

1.4. Lo scopo del contributo

Con questo lavoro, ciascun autore ha voluto fornire il proprio personale contributo alla comprensione delle potenziali implicazioni derivanti dal futuro recepimento della Direttiva 2013/34/UE attraverso l'analisi di alcuni degli elementi che appaiono maggiormente di interesse rispetto a quanto attualmente previsto dalla disciplina nazionale che governa la redazione, presentazione e pubblicazione del bilancio d'esercizio e consolidato. Quanto espresso in ciascun capitolo del presente scritto rappresenta, pertanto, il personale punto di vista del relativo autore.

Il presente scritto è così articolato: nel capitolo 2 è sinteticamente tratteggiato l'exkursus storico che ha portato all'emanazione della nuova Direttiva contabile; nel capitolo 3 sono esaminati i destinatari della Direttiva; nel capitolo 4 si illustra il sistema definitorio e, tra le varie definizioni fornite dalla Direttiva, nel capitolo 5 si approfondisce il concetto di rilevanza. I capitoli 6 e 7 sono rispettivamente dedicati alle disposizioni generali in materia di bilancio ed i principi generali di bilancio. Nel capitolo 8 sono delineati i principali cambiamenti in materia di prospetti di stato patrimoniale e conto economico mentre nel capitolo 9 le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale. Il capitolo 10 è volto ad approfondire il contenuto della nota integrativa, in particolare modo con riferimento all'informativa generale e a quella aggiuntiva per le medie imprese, le grandi imprese e gli EIP. Il capitolo 11 è dedicato al

⁽⁵⁾ Tra le risposte pervenute alla consultazione del MEF, si richiama il documento “Osservazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili al documento di consultazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro – Direzione IV – Ufficio IV” del 24 luglio 2014, disponibile al seguente link: <http://www.cndcecc.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=a70fcee8-a897-46d5-8395-1c75d7649952>

bilancio consolidato e il capitolo 12 alle disposizioni applicabili alle pubblicazioni dei bilanci. Il contributo si chiude con il capitolo 13, volto a tratteggiare la disciplina in materia di revisione dei conti contenuta nella Direttiva 2013/34/UE e, nel capitolo 14, le disposizioni applicabili in materia di esenzioni alle microimprese.

2. L'ANALISI STORICA DELLE DIRETTIVE IV E VII E L'ESAME DEL PROCESSO DI EMANAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE^(*)

Pare utile alla comprensione della nuova Direttiva contabile fornire un breve *excursus* storico della disciplina giuridica in materia di bilancio d'esercizio in Italia e nell'Unione Europea (già Comunità Europea ed in origine Comunità Economica Europea).

I primi cenni di normativa in materia di bilancio in Italia si riscontrano già nel Codice Civile Sabauda (o Codice Albertino) e sono sostanzialmente ripresi dal Codice di Commercio del 1865, che ha costituito il primo 'set' normativo dell'Italia post unitaria. Si tratta invero di norme, riferite alle società anonime ("antenate" delle odierne società per azioni), che prevedono solo un richiamo alla formazione ed approvazione del bilancio.

Il Codice di Commercio del 1882 introduce nuove disposizioni, con particolare riferimento a quella che *in nuce* è la odierna 'clausola generale del bilancio', statuendo infatti che il bilancio d'esercizio deve "dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti e le perdite sofferte". Il Codice del Commercio del 1882 prevede poi l'obbligo di redazione del bilancio d'esercizio e del conto dei profitti e delle perdite per le società di capitali, nonché l'obbligo di discussione, eventuale modifica ed approvazione del bilancio in sede assembleare. L'assemblea dei soci assume quindi una partecipazione attiva nel processo di formazione del bilancio, potendone anche modificare il contenuto. Tuttavia, nell'ambito del Codice di Commercio del 1882 non si perviene ad una forma convenzionale del bilancio d'esercizio, il cui schema è ancora il risultato di un accordo tra amministratori e sindaci delle società di capitali. Il bilancio d'esercizio, all'interno di tale normativa, è trattato ancora in modo estremamente

^(*) A cura di Luca Magnano San Lio, componente Commissione Principi Contabili ODCEC Milano

sommario: le regole sopra richiamate attinenti le funzioni ed il contenuto del bilancio sono raggruppate in un unico articolo, al quale si affiancano poche altre indicazioni in materia di capitale sociale e versamenti da effettuare da parte dei soci. Si tratta, comunque, dello “stato embrionale” della normativa oggi in vigore.

Il successivo Codice Civile del 1942 realizza un notevole progresso e introduce inizialmente un contenuto minimo per lo stato patrimoniale ed una serie di regole per la valutazione del patrimonio, alle quali progressivamente negli anni successivi si apportano ulteriori innovazioni. Inoltre il Codice Civile del 1942 sottrae all’assemblea dei soci il ruolo attivo nella formazione del bilancio, riservando tale ruolo agli amministratori, e chiamando l’assemblea solo alla discussione e approvazione dello stesso.

Altra tappa di rilievo nell’evoluzione storica della disciplina giuridica italiana sul bilancio d’esercizio è rappresentata dalla cosiddetta “mini riforma delle Società per Azioni” introdotta dalla L. 7 giugno 1974, n. 216⁽⁶⁾, che fissa per la prima volta il contenuto del conto dei profitti e delle perdite. Con l’approvazione di tale normativa, il legislatore chiude la *querelle* sulla “unicità” del bilancio: in dottrina infatti si dibatteva tra coloro che sostenevano la necessità di una “pluralità” di bilanci redatti sulla base delle esigenze dei diversi *stakeholders*, e coloro che ritenevano che il bilancio dovesse essere “unico” e racchiudere l’informazione minima comune utile per tutti gli *stakeholders*. La mini riforma delle Società per Azioni accoglie tale ultimo indirizzo dottrinario statuendo, quindi, l’unicità del bilancio d’esercizio.

Infine, la citata legge 216/1974 introduce nell’ordinamento italiano anche la nozione di gruppo e di bilancio consolidato, ed attribuisce alla Consob, contestualmente istituita, il potere di prescrivere alle società quotate in borsa la redazione di bilanci consolidati anche nel caso di gruppi appartenenti a settori omogenei.

⁽⁶⁾ La legge n. 216 del 7 giugno 1974 reca il titolo “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974 n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari*”. La principale innovazione introdotta fu l’istituzione della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Successivamente al testo originario ci sono stati numerosi altri interventi legislativi ad integrazione della normativa. Ad oggi la disciplina, ancora parzialmente in vigore, continua a definire le funzioni della CONSOB.

Tuttavia, nonostante l'attenzione posta dal legislatore in merito all'utilità della informativa su base consolidata, è stato evidenziato che nessuno sforzo concreto è stato fatto per definirne la disciplina ed i criteri per concretizzarne la redazione. Al contrario è stato osservato come né la citata legge 216/1974 né la successiva normativa fino agli anni novanta abbiano fornito la benché minima definizione di gruppo, utile almeno alla delimitazione dell'area di consolidamento.

* * *

Nel frattempo la Comunità Economica Europea, istituita nel 1957, diviene una realtà sempre più importante a livello mondiale ed influente nei confronti delle potenze economiche che dominano lo scenario in quegli anni (Usa, Giappone), e per tale motivo si diffonde l'esigenza di attuare un quadro normativo omogeneo tra gli Stati membri.

La volontà di procedere ad un coordinamento e ad un'armonizzazione delle discipline legislative nazionali in materia di bilancio trova il suo fondamento nello stesso Trattato CEE, il quale, all'art. 54 paragrafo 3, esorta alla coordinazione della regolamentazione dei conti annuali delle imprese, con l'obiettivo primario di permettere l'applicazione del cd. "diritto di stabilimento"⁷⁾.

Nasce perciò in quegli anni l'esigenza di avviare un processo di omogeneizzazione delle normative nazionali in tema di informativa societaria, così da rendere i bilanci uniformi ai fini della determinazione del risultato aziendale e facilitarne la comparabilità degli stessi all'interno dei confini europei. Sono infatti gli anni del progressivo sviluppo del cd. "mercato unico".

⁷⁾ Con il termine "libertà di stabilimento" si intende la possibilità di costituire e gestire un'impresa o intraprendere una qualsiasi attività economica in un paese della Comunità europea, tramite l'apertura di agenzie, filiali e succursali. La libertà di stabilimento pone il divieto di discriminare un imprenditore in base alla nazionalità. Il "diritto di stabilimento" è disciplinato dagli art. 43 e 48 TCE (Trattato della Comunità europea). In particolare, l'art. 48 TCE enuncia: *"Le società costituite conformemente alla legislazione di uno stato membro ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri. Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro."*

Gli strumenti giuridici utilizzati dal Legislatore Europeo sono quelli della Direttiva e del Regolamento. La prima, come previsto ancora oggi dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, “vincola lo Stato Membro a cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi”; il Regolamento, invece, “ha portata generale” ed “è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”. Lo strumento della Direttiva consente quindi, nell'ambito di un obiettivo comune, di prevedere diverse opzioni esercitabili in sede di recepimento da ciascuno Stato membro, mentre il Regolamento risulta di diretta applicazione senza essere soggetto ad alcuna normativa di recepimento.

L'inizio del processo per il graduale raggiungimento della armonizzazione delle politiche contabili è rappresentato dalla Direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, o IV Direttiva. Tale normativa costituisce una linea guida per le differenti legislazioni degli Stati membri; essa fornisce le condizioni giuridiche minime, uniformi ed equivalenti che ciascun paese comunitario è tenuto a seguire. La IV Direttiva lascia ampia libertà di scelta alle legislazioni nazionali nell'applicazione delle disposizioni previste, nel caso in cui venga ritenuto opportuno applicare criteri di valutazione più rigorosi o comunicare informazioni aggiuntive rispetto al contenuto minimo del bilancio previsto dalla IV Direttiva.

Una delle caratteristiche principali è infatti rappresentata dalle numerose opzioni decisionali lasciate in capo ai vari Stati membri: con questa struttura la normativa europea definisce le diverse alternative contabili applicabili, ed alle legislazioni nazionali è data facoltà di adottare il provvedimento ritenuto più opportuno. Tale previsione può apparire incoerente rispetto alla “missione” affidata alla IV Direttiva di rendere omogenee le normative nazionali. E' importante tuttavia considerare le difficoltà e gli ostacoli che gli Stati membri hanno dovuto fronteggiare per adattare i propri differenti ordinamenti giuridici a quelli europei. L'autorità europea, dal canto suo, ha tentato di riassumere le principali posizioni nazionali conciliandole fin dove possibile e tramutando le maggiori differenze di prassi in opzioni.

La IV Direttiva introduce i principi fondamentali della “chiarezza” e della rappresentazione patrimoniale, economica e finanziaria della società secondo un “quadro fedele”, quali regole cardine a cui fare sottostare le specifiche disposizioni in tema di bilancio, nonché l'obbligo di derogare da tali specifiche disposizioni nel caso in cui risultino incompatibili con

detti principi fondamentali. La IV Direttiva introduce inoltre i seguenti postulati del bilancio:

- il principio della prudenza e della continuità aziendale;
- l'immutabilità dei criteri di valutazione delle voci di bilancio da un esercizio all'altro;
- l'imputazione per competenza dei proventi e degli oneri, indipendentemente dalla data del loro incasso o del loro pagamento;
- l'imputazione per competenza di rischi e perdite;
- la valutazione separata delle singole voci di bilancio.

Altro principio base introdotto è quello della unitarietà del bilancio, costituito dagli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico, e dalla nota integrativa⁽⁸⁾, dei quali vengono precisati, pur con varie opzioni di recepimento, la forma, i criteri di valutazione ed il contenuto.

Negli stessi anni dell'entrata in vigore della IV Direttiva si va sviluppando con sempre più intensità tra le imprese la forma organizzativa del gruppo, soprattutto tra le società di grandi dimensioni, ma anche tra quelle di dimensioni minori, attraverso l'integrazione verticale. In tali circostanze lo strumento di informativa principale rimane il bilancio della capogruppo. Le informazioni sulle società controllate sono rilevate dal lettore del bilancio della società "madre" in modo indiretto, tramite i valori iscritti nella voce "partecipazioni" e per mezzo dei dividendi distribuiti.

Frattanto la dottrina aziendalistica internazionale ed europea evidenzia i limiti di tale strumento informativo in relazione alle società facenti parte del gruppo: non risulta possibile infatti reperire informazioni chiare riguardo ad ulteriori parametri quali redditività, solidità, liquidità e sviluppo del gruppo inteso come entità. Diviene dunque sempre più avvertita l'esigenza di uno strumento che consenta agli utilizzatori del bilancio di esprimere giudizi d'insieme su gruppi di imprese.

Tale esigenza viene colmata con l'emanazione della Direttiva 83/349/UE o VII Direttiva, che introduce in Europa la disciplina del bilancio consolidato. La VII Direttiva introduce l'obbligo di redazione del

⁽⁸⁾ L'art 1 della IV Direttiva sancisce che "I conti annuali comprendono lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite e l'allegato". Nel prosieguo, i termini "bilancio", "nota integrativa" e "conto economico" sono utilizzati come sinonimi rispettivamente di "conti annuali", di "allegato" e di "conto profitti e perdite".

bilancio consolidato, ne specifica la forma ed il contenuto, definisce l'area di consolidamento (che coincide con il perimetro di controllo⁽⁹⁾), l'estensione geografica della stessa (per la quale non è stato previsto nessun limite spaziale per il consolidamento di due imprese), i casi di esonero dalla redazione del bilancio consolidato oltre ad altre regole utili per la sua stesura.

* * *

Volgendo nuovamente lo sguardo all'Italia, è utile soffermarsi sulle modalità ed i tempi con cui la IV e la VII Direttiva sono recepite nell'ordinamento giuridico.

Il termine per il recepimento della Direttiva 78/660/CEE è fissato nel 31 dicembre 1981. L'Italia, come altri Paesi europei (tra i quali Grecia, Spagna e Portogallo), attende numerosi anni prima di adottare le novità europee. Il recepimento della IV Direttiva richiede infatti diciassette anni, e si è concretizza solo con l'emanazione del D. Lgs. 127/1991, con il quale è altresì recepita la VII Direttiva.

È stato osservato⁽¹⁰⁾ che le cause per i lunghi tempi di recepimento non sono da ricercare nel contesto economico del Paese: molte delle imprese italiane di grandi dimensioni infatti sono già state costrette a redigere bilanci conformi a determinati dettami ed a fornire ampie informazioni, se non altro per poter accedere ai mercati internazionali del credito. Anche le piccole e medie imprese italiane che esportano in grande misura la loro produzione sono interessate ad una legislazione che favorisca l'inserimento in nuovi mercati, incrementando la trasparenza e l'omogeneità contabile.

Piuttosto, come osservato da autorevoli fonti⁽¹¹⁾, è da rilevare come a seguito della pubblicazione della IV Direttiva si rianimi il lungo dibattito

⁽⁹⁾ Secondo l'attuale definizione fornita dall' IFRS 10, il rapporto di controllo sussiste se “un investitore controlla un'entità oggetto di investimento quando è esposto a rendimenti variabili o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità”.

⁽¹⁰⁾ G.A. Tedeschi (a cura di), *Caratteristiche generali del decreto legislativo*, L'attuazione della IV Direttiva CEE, Quaderni dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, Giuffrè Editore, 1992, pg. 2.

⁽¹¹⁾ G.E. Colombo, *Il bilancio d'esercizio*, in *Trattato delle società per azioni*, Utet, 1994, p. 50.

giuridico ed aziendalistico⁽¹²⁾ intorno ai principi fondamentali del bilancio d'esercizio, ed in particolare al principio del *true and fair view* stabilito dal comma 3 dell'articolo 2 della IV Direttiva, nonché alla relativa traduzione nel principio del "quadro fedele"⁽¹³⁾. I tempi di recepimento della IV direttiva parrebbero quindi strettamente connessi alla necessità di approfondire tale aspetti.

Va inoltre ricordato che la disciplina giuridica del bilancio d'esercizio, come indicato in precedenza, era stata recentemente innovata dalla legge 216/1974, circostanza che potrebbe aver scoraggiato una nuova modifica in tempi brevi di tale normativa per recepire i nuovi disposti della IV Direttiva.

* * *

Negli anni successivi alla loro emanazione, la IV e VII Direttiva subiscono numerose modifiche. Nell'allegato A sono elencati i riferimenti normativi sia delle direttive europee che modificano la IV e la VII Direttiva, sia dei decreti legislativi che ne consentono il recepimento nell'ordinamento italiano. Per ciascuna modifica sono indicate altresì le principali aree di intervento.

Giova evidenziare che negli anni le modifiche alla IV e VII Direttiva hanno introdotto cambiamenti anche radicali nell'ottica di un processo di modernizzazione contabile; ad esempio, è stata introdotta la facoltà per gli Stati Membri di prescrivere o autorizzare modelli contabili basati sul *fair value*, ad esempio in tema di contabilizzazione di strumenti finanziari

⁽¹²⁾ In estrema sintesi, il dibattito verte sulla liceità delle "politiche di bilancio". Riprendendo le teorie sul relativismo dei valori di bilancio, una parte della dottrina evidenzia che il bilancio d'esercizio può accogliere diversi valori a seconda dei fini concretamente perseguiti dai suoi autori e pertanto, ad esso male si attaglia il principio della "verità". D'altro canto, una dottrina che diviene nel tempo maggioritaria, e sostenuta dalla giurisprudenza, sostiene invece la funzione di obiettiva informazione del bilancio, e non ritiene ammissibile utilizzare il bilancio per attuare politiche di gestione. Su questi temi, con riferimento al recepimento della IV Direttiva, si rimanda ai seguenti contributi: ASSONIME, *Circolare 70/1986*, in *Rivista delle Società*, 1986, p. 320; F. Superti Furga, *Il significato conoscitivo della nozione di <<verità>> nel linguaggio dei bilanci. Una proposta di definizione operativa*, in *Giurisprudenza Commerciale*, Giuffrè, 1985, p. 1030; e ancora A. Provasoli (a cura di), *La IV e la VII direttiva CEE nel progetto di attuazione*, Giuffrè, 1988, p. 1.

⁽¹³⁾ La traduzione italiana recita: "i conti annuali devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico delle società", dove l'espressione quadro fedele è utilizzata per tradurre l'inglese *true and fair view*.

derivati e non, nonché di prodotti agricoli e investimenti immobiliari. In particolare, la Direttiva 2003/51/CE ha dato da ultimo la possibilità di recepire nel nostro Codice Civile numerose modifiche che hanno interessato, seppur in termini di opzioni, la IV e la VII Direttiva. Nonostante un processo strutturato, che ha visto anche la predisposizione da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità di una proposta di articolato per il recepimento della Direttiva 2003/51/CE contemplante significative innovazioni contabili, il legislatore italiano ha infine deciso di non recepire nell'ordinamento italiano le modifiche (facoltative) alla IV e VII Direttiva, limitandosi come evidenziato nell'allegato A al recepimento della sola parte obbligatoria (relativa al contenuto della relazione sulla gestione e della relazione di revisione).

Nell'individuare una chiave di lettura di tale scelta, va tenuto in considerazione che l'Unione Europea, con Regolamento, introduce a partire dal 2005 l'obbligo di redazione del bilancio consolidato delle società quotate in base ai principi contabili internazionali IFRS omologati dall'Unione Europea, per le società quotate ed altre entità di pubblico interesse (ad esempio banche ed assicurazioni), e prevede altresì per gli Stati membri la facoltà di prescrivere o consentire l'applicazione degli IFRS anche ai bilanci d'esercizio delle società quotate e delle altre entità di pubblico interesse, nonché di consentire l'applicazione degli IFRS ai bilanci consolidati e d'esercizio della generalità delle società.

Il legislatore italiano, sotto questo profilo, in controtendenza con altri Stati europei (Francia, Spagna, Regno unito) ha previsto un'applicazione estesa degli IFRS, obbligando le società quotate e le altre entità di interesse pubblico a redigere, oltre al bilancio consolidato, anche il bilancio d'esercizio in base ai principi IFRS, ampliando al massimo la platea dei destinatari di tali principi prevista dalle opzioni concesse dal Regolamento europeo. Tale scelta profondamente "europeista" ha peraltro comportato il necessario coordinamento delle normativa giuridica e fiscale nazionale per renderla compatibile con i nuovi principi di redazione del bilancio.

Il mancato recepimento in Italia delle opzioni di modernizzazione del bilancio, previste da ultimo dalla Direttiva 2003/51/CE, può essere letto come bilanciamento rispetto alla scelta di ampliare la portata applicativa dei principi IFRS al bilancio d'esercizio, nonché al bilancio delle imprese diverse dagli EIP: è in pratica consentito, con poche eccezioni (le piccole imprese), ai redattori del bilancio che ritengono necessario avvalersi del metodo contabili basati ad esempio sul fair value di redigere il bilancio in base agli IFRS.

* * *

Completati i cenni storici sulla disciplina giuridica del bilancio d'esercizio in Italia ed Europa, trattiamo adesso il contesto in cui prende avvio il progetto della nuova Direttiva contabile.

La IV e la VII Direttiva hanno assunto un ruolo guida all'interno dell'ordinamento giuridico europeo da ormai più di tre decenni. Durante gli anni, il contesto nel quale tali normative sono state introdotte è mutato profondamente e rapidamente. Se infatti il principale obiettivo delle Direttive degli anni '70-80 è quello di creare un "terreno fertile" per lo sviluppo di un efficace mercato unico europeo, i più recenti sviluppi in ambito economico hanno fatto sì che le imprese si confrontino con mercati sempre più globalizzati e con un radicale sviluppo delle nuove tecnologie. Tenuto conto di tale situazione, la Commissione europea si è interrogata in merito all'adeguatezza dell'assetto normativo contabile previsto dalla IV e dalla VII Direttiva. Nel luglio 2007, la Commissione europea pubblica una comunicazione dal titolo "Comunicazione della Commissione su una semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile", all'interno della quale si interroga non solo in merito all'esigenza di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese (soprattutto per le piccole-medie imprese), ma anche in merito all'adeguatezza dell'attuale sistema normativo in relazione all'attuale specifica conformazione del mercato. Le modifiche alle Direttive contabili europee sono infatti perlopiù recenti e non impattano in modo significativo sui fondamenti di base della IV e VII Direttiva.

Più nel dettaglio, nella citata Comunicazione la Commissione identifica misure concrete, di cui auspica l'introduzione negli Stati membri, per la semplificazione degli adempimenti previsti per le cosiddette "SMEs"⁽¹⁴⁾, ed in particolare:

- l'introduzione della categoria delle "Microentità"⁽¹⁵⁾ e l'esenzione delle stesse dall'applicazione della Direttiva contabile europea. A sostegno

⁽¹⁴⁾ L'acronimo "SME" definisce le cd. Small and medium-sized enterprises (piccole e medie imprese o "PMI"). La Direttiva 78/660/UE definisce i parametri per la classificazione di tali imprese, che attengono al totale dello Stato patrimoniale, ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni e al numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio.

⁽¹⁵⁾ La Direttiva 2012/6/UE recante "modifica la Direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità" all'art. 1 prevede una nuova categoria di imprese: le "microentità".

di tale tesi la Commissione evidenzia come per le società in oggetto gli oneri previsti dalla IV Direttiva siano particolarmente gravosi e che i lettori effettivi dei bilanci di tali entità sono di numerosità talvolta molto ridotta. Alla luce di tali fattori, la Commissione evidenzia che i benefici di cui possono giovare tali imprese dall'applicazione della IV e VII Direttiva non sembrano giustificare l'entità dei costi da esse sostenuti;

- l'ampliamento del termine previsto per l'inserimento di un'impresa in una soglia dimensionale differente. Nella IV e VII Direttiva è previsto che le società vengano incluse in una categoria differente al superamento dei limiti per due anni consecutivi. Tale termine è ritenuto dalla Commissione inadeguato in relazione agli attuali cicli economici delle piccole imprese; a queste ultime infatti sovente occorrono più di due anni per consolidare la loro crescita: le possibilità che una società ecceda in modo permanente le soglie dimensionali risultano sufficientemente alte solo dopo cinque anni;

- la riduzione per le "SMEs" degli obblighi in merito alla pubblicazione dei loro prospetti di bilancio. Secondo la Commissione, tali categorie di imprese spesso si interfacciano con un ridotto gruppo di *stakeholders* (spesso istituti di credito e fornitori) i quali possono facilmente accedere all'informativa di bilancio direttamente tramite richiesta alla società;

- l'introduzione della facoltà per alcune medie imprese di applicare il regime previsto per le cd. "*small entities*".

È sulle basi tracciate dalla "Comunicazione della Commissione su una semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile" che si innesta il processo di rivisitazione della IV e VII Direttiva, che si avvia con lo strumento del "*Consultation paper*"⁽¹⁶⁾, che ha l'obiettivo di mettere in luce diverse tematiche attinenti alle Direttive contabili, e fornire quesiti con l'intento di instaurare un confronto diretto con gli *stakeholders*.

Appartengono a tale classe le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, non superano i limiti numerici di due dei seguenti tre criteri: totale dello stato patrimoniale: 350.000 EUR, importo netto del volume d'affari: 700.000 EUR e numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10.

⁽¹⁶⁾ I cd. "Consultation paper" sono documenti utilizzati dall'autorità europea con l'intento di instaurare un dibattito pubblico in merito a determinati temi, solitamente oggetto di futura attività legislativa. Tali strumenti espongono delle questioni e forniscono degli specifici interrogativi ai quali tutti gli *stakeholders* sono esortati a rispondere e perciò a fornire il loro parere.

In particolare sono due i documenti di consultazione pubblica emessi dalla Commissione, che risultano infine propedeutici alla stesura della nuova Direttiva contabile.

* * *

Il primo documento, dal titolo “Consultation on the review of the Accounting Directive”, è divulgato nel mese di febbraio 2009 e costituisce il naturale progresso degli argomenti già precedentemente trattati nella Comunicazione del 2007. Le tematiche affrontate dalla consultazione sono riassumibili come segue:

- **Principi generali**

La proposta presentata in consultazione dalla Commissione consiste nel raggruppamento dei principi fondamentali su cui si basa la Direttiva in un'unica apposita sezione posta al principio della normativa⁽¹⁷⁾.

I soggetti che rispondendo alla consultazione hanno fornito il loro parere al riguardo si sono mostrati, per la maggioranza, favorevoli alla ricollocazione di tali contenuti per rendere la lettura della normativa più chiara, e logicamente comprensibile, ed evidenziare i fondamenti alla base della legge europea.

- **“Bottom-up” approach**

Il progetto della nuova Direttiva contabile prevede il capovolgimento dell'approccio di base della normativa. Se infatti la IV Direttiva si basa principalmente sul cd. “top-down approach”, che si estrinseca nella predisposizione di regole indirizzate nella maggior parte dei casi alle grandi imprese con la previsione di facoltà di esenzione per le piccole e medie imprese, la Commissione propone invece di definire regole generali applicabili a tutte le tipologie e dimensioni di impresa, e di fornire obblighi ulteriori a carico delle imprese di medie⁽¹⁸⁾ dimensioni, di grandi⁽¹⁹⁾ dimensioni

⁽¹⁷⁾ Attualmente i principi generali alla base della redazione del bilancio sono riportati nella sezione VII della Direttiva 78/660/CEE intitolata “Regole di valutazione”. Il posizionamento di tale paragrafo nel corpo della normativa, non favorisce una lettura “logica” della stessa, che sarebbe al contrario favorita dalla nuova disposizione prevista dalla Direttiva 2013/34/UE.

⁽¹⁸⁾ L'art. 3 comma 3 della Direttiva 2013/34/UE definisce “medie imprese” le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei seguenti tre criteri: 1) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 €; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 €; 3) numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

⁽¹⁹⁾ L'art. 3 comma 4 della Direttiva 2013/34/UE definisce grandi le imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri previsti per le imprese di medie dimensioni, sopra illustrati.

e degli Enti di Interesse Pubblico⁽²⁰⁾. Si tratta in sostanza dell'introduzione di un approccio modulare, che prevede un progressivo incremento degli adempimenti di bilancio al crescere delle dimensioni dell'impresa o per speciali categorie di imprese, quali gli EIP.

La maggioranza dei partecipanti al processo di consultazione si è mostrata favorevole all'adozione di tale criterio, in quanto ritenuto coerente con l'intento della Commissione di conformare le direttive europee IV e VII al principio del "think small first"⁽²¹⁾.

- **Classificazione delle imprese in categorie**

Nella IV Direttiva le disposizioni previste variano a seconda delle dimensioni delle imprese. La Commissione, all'interno del documento di consultazione, interroga gli *stakeholders* in merito all'appropriatezza dei criteri con i quali sono state costruite le soglie a cui attenersi nella suddivisione delle imprese in piccole, medie, grandi ed EIP. Le soglie previste nella proposta presentata in consultazione sono tre e sono costruite secondo i parametri del totale dello stato patrimoniale, dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni e del numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio.

Dall'esito della consultazione emerge un alto grado di soddisfazione rispetto ai criteri adottati per la definizione dei limiti dimensionali delle

⁽²⁰⁾ EIP (Enti di interesse pubblico). Gli EIP sono società appartenenti ad alcune categorie, caratterizzate da particolare visibilità ed importanza economica. In base all'art. 16, comma D.Lgs. 39/2010 sono Enti di interesse pubblico: le società emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; le banche; le imprese di assicurazione; le imprese di riassicurazione; le società emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; SIM; SGR; società di gestione dei mercati regolamentati; società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia; società di gestione accentrata di strumenti finanziari; società di investimento a capitale variabile; istituti di pagamento; gli istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari ex art. 107 TUB.

⁽²¹⁾ Il principio del "think small first" (cfr. *supra* cap. 1) è stato enunciato per la prima volta in una comunicazione della Commissione adottata a giugno 2008 (e successivamente rivista nel febbraio 2011) dal titolo "Pensare anzitutto in piccolo – Un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa". L'autorità europea attraverso tale documento riconosce il ruolo centrale svolto dalle piccole e medie imprese (PMI) nell'economia dell'Unione europea e si pone l'intento di elaborare ed applicare normative di elevata qualità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, assicurando al contempo che gli oneri amministrativi siano commisurati ai benefici arrecati.

imprese. Nonostante ciò sono stati proposti da alcuni dei rispondenti alla consultazione degli spunti di riflessione in merito a circostanze specifiche, quali i casi di società che assumono la connotazione di “holding finanziarie”, i casi di imprese di medie dimensioni in cui non vi è separazione tra proprietà e controllo ed infine in ipotesi di imprese con una ristretta compagine azionaria.

Secondo i commentatori che hanno posto in evidenza tali situazioni, una nuova Direttiva contabile dovrebbe includere nella valutazione delle dimensioni aziendali ulteriori criteri di categorizzazione quali la concentrazione della proprietà, la domanda di informativa richiesta da soggetti terzi, l’obbligo di consolidamento e così via.

La maggior parte dei rispondenti inoltre considera le soglie adeguate a livello quantitativo. Tuttavia emerge nella rimanente minoranza una forte disomogeneità a livello di Stati membri: alcuni ritengono le soglie troppo elevate, altri troppo basse. Tali differenti percezioni sovente sorgono a causa di diverse connotazioni nelle economie dei rispettivi Paesi.

La Commissione ha inoltre investigato, all’interno del Consultation paper, in merito alle opinioni circa la possibile riduzione del numero di categorie. La maggior parte dei commentatori ha fornito parere contrario a riguardo; coloro che si sono mostrati favorevoli hanno esposto i benefici legati a tale previsione, soprattutto in relazione alla limitazione della frammentazione dei regimi contabili, per una migliore comparabilità dei bilanci.

- **Opzioni in capo agli Stati membri**

Come si è già illustrato in precedenza, la IV Direttiva lascia agli Stati membri la facoltà di adottare o meno un consistente numero di disposizioni. Tale disposto era stato pensato per rendere agevole l’adattamento delle linee guida europee alle diversità presenti negli Stati membri. L’adozione della Direttiva nelle legislazioni nazionali è stata caratterizzata dal ridotto impiego di tali opzioni da parte di alcuni Paesi europei. La Commissione, con l’intento di fare chiarezza in merito a tale tendenza (non di certo auspicata con tale intensità), ha interrogato gli *stakeholders* rispetto alle cause che a suo tempo hanno portato gli Stati membri a non recepire le opzioni di modernizzazione contabile. Da quanto emerge dalla consultazione, la ragione sembra risiedere nelle diversità del contesto sociale ed economico dei diversi Stati membri.

- **Cash flow statement**

Uno dei temi più significativi trattati dalla Commissione attiene alla obbligatorietà del rendiconto finanziario. In particolare nella

Consultazione viene richiesto il parere degli *stakeholders* rispetto alla inclusione del rendiconto finanziario tra i prospetti minimi che compongono il bilancio d'esercizio.

Pressoché il 75% dei rispondenti si manifesta favorevole alla proposta, considerando tale prospetto indispensabile per una miglior comprensione del potenziale finanziario dell'impresa, soprattutto nel caso in cui quest'ultima sia di grandi dimensioni. Tuttavia, è stato anche evidenziato che sarebbe opportuno prevedere l'obbligatorietà del rendiconto finanziario solo per alcune tipologie/dimensioni societarie, ad esempio le grandi imprese e gli EIP.

Le argomentazioni del rimanente 25% contrario all'introduzione obbligatoria del rendiconto finanziario risiedono nell'onerosità legata alla sua predisposizione, soprattutto nel caso in cui debbano essere redatti dalle piccole imprese.

La maggior parte dei rispondenti inoltre evidenzia la necessità di fornire, all'interno della Direttiva, i requisiti minimi per la predisposizione del rendiconto finanziario nonché lo schema da applicare. Tale disposto apporterebbe senza dubbio dei benefici in termini di comparabilità dei bilanci all'interno dell'Unione Europea. E' altresì importante sottolineare come alcuni rispondenti propongano di adottare il layout previsto dagli IFRS/IFRS for SMEs⁽²²⁾, o almeno evitare il conflitto con gli stessi.

- **Pubblicazione e archiviazione elettronica**

La Commissione europea interroga gli *stakeholders* in merito alla previsione di esenzione delle piccole imprese dalla pubblicazione del bilancio. Dall'analisi delle risposte pervenute alla consultazione è emerso come la maggioranza degli *stakeholders* non abbia accolto favorevolmente la proposta di esenzione. Principalmente questa categoria di rispondenti considera irrilevanti i costi di pubblicazione, alla luce dei benefici da essa apportati. La divulgazione del bilancio infatti riduce costi e rischi e fornisce ai soggetti terzi l'immagine di un'impresa gestita correttamente. Le posizioni minoritarie favorevoli all'esclusione per le

⁽²²⁾ Nel 2009 lo IASB (International Accounting Standard Board) ha pubblicato i cd principi "IFRS for SMEs". Nella sostanza essi consistono in regole tecniche per la redazione del bilancio semplificate, adatte alla redazione dei bilanci delle piccole e medie imprese. Esse cercano di soddisfare le particolari esigenze delle imprese di minori dimensioni, fornendo un livello inferiore d'analisi e richiedendo un numero ridotto di disclosure, rispetto ai principi contabili internazionali ordinari, definiti ora convenzionalmente "full IFRS".

piccole imprese dall'obbligo di pubblicazione del bilancio considerano tale proposta vantaggiosa per le imprese, che potrebbero tutelarsi dai rischi legati alla diffusione di informazioni sensibili per gli *stakeholders*.

- **Schemi di Stato patrimoniale e Conto economico**

La Commissione europea propone la riduzione del numero di prospetti disponibili per lo stato patrimoniale e il conto economico rispetto alle opzioni previste dalla IV Direttiva (cfr. *infra* capitolo 8). Tale disposto è accolto favorevolmente dalla maggioranza dei rispondenti alla consultazione.

- **Nota integrativa**

La Commissione propone l'adattamento del contenuto della nota integrativa alle differenze dimensionali delle imprese. A tal fine vengono interrogati gli *stakeholders* in merito alla tipologia ed alla quantità di informativa che dovrebbe essere fornita dalle piccole, medie e grandi imprese. La maggioranza dei rispondenti sembra concorde nel non prevedere informazioni aggiuntive per le piccole imprese, ed evidenzia che le informazioni obbligatorie in base alla IV Direttiva debbano essere ridotte per le imprese di minori dimensioni. I commentatori inoltre avanzano la proposta di un allineamento della informativa a quella prevista dagli IFRS e dagli IFRS for SMEs.

Oltre alle tematiche dettagliate precedentemente, la proposta di modifica sottoposta a consultazione affronta ulteriori argomenti ed in particolare propone tra le altre l'unificazione della IV e VII Direttiva in un'unica Direttiva, l'ammodernamento dei termini previsti nelle Direttive e la modifica di alcune disposizioni previste nell'ambito dei metodi di valutazione.

* * *

La Commissione Europea rileva che nel corso della Consultazione "*Consultation on the review of the Accounting Directive*" è emersa una spinta degli *stakeholders* verso l'adozione, all'interno dell'Unione europea, degli IFRS for SMEs.

Facendo propri tali spunti, la Commissione Europea avvia, nel mese di novembre 2009 la seconda pubblica consultazione dal titolo "*Consultation on the International Financial Reporting Standard for small and medium-sized entities*".

L'obiettivo della consultazione è di approfondire il tema dell'adozione dei principi contabili internazionali nell'ambito delle piccole-medie imprese e di esortare gli *stakeholders* ed in particolar modo gli utilizzatori del bilancio (banche, investitori e così via) a fornire le loro considerazioni a riguardo.

La Commissione rileva che l'adozione dei principi "IFRS for SMEs", esortata da alcuni *stakeholders* possa apportare benefici, non solo in termini di comparabilità tra i bilanci, ma facilitando altresì numerosi altri processi, tra cui quelli di accesso al credito. La Commissione evidenzia anche come questi ultimi dovrebbero concorrere alla riduzione del costo del capitale, all'incremento dei rapporti commerciali e all'intensificazione delle fusioni ed acquisizioni transnazionali. Il sostenimento di costi, almeno per il periodo iniziale, sarà necessario, per adeguare i sistemi contabili attualmente in uso e per la formazione del personale.

È da rilevare che la Commissione infine riterrà di non adottare a livello europeo gli IFRS for SME, in quanto i risultati delle analisi di impatto evidenziano che tali principi non risultano idonei rispetto agli obiettivi di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi delle imprese. Uno degli esempi apportati in tal senso riguarda l'obbligo di redazione del rendiconto finanziario previsto dagli IFRS for SME, che non risulta compatibile con gli obiettivi della Commissione in quanto comporterebbe un inasprimento degli adempimenti informativi.

* * *

Sulla base degli esiti delle due consultazioni testé illustrate⁽²³⁾, la Commissione Europea in data 25 ottobre 2011 ha pubblicato, sempre in pubblica consultazione, la proposta legislativa della nuova Direttiva contabile, accompagnata dal documento "*Impact Assessment*" che, oltre a riepilogare gli elementi emersi nel corso delle precedenti consultazioni, evidenzia gli impatti attesi dall'implementazione della nuova legislazione comunitarie, in particolare:

- semplificazione della normativa con riduzione dei costi amministrativi soprattutto nei confronti delle imprese di minori dimensioni;

⁽²³⁾ A tali consultazioni si sono affiancate altre iniziative che hanno contribuito alla redazione della nuova Direttiva contabile, che in questa sede non vengono trattate, costituite ad esempio dai lavori di un gruppo di riflessione informale ad hoc sulle PMI costituito da esperti di varia esperienza e formazione, dagli incontri diretti con i National Standard Setter di tutti paesi della Unione europea, dalle consultazioni con il gruppo di lavoro sulle PMI dell'EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) e con il gruppo di lavoro ad hoc sulle PMI del comitato di regolamentazione contabile (ARC, Accounting Regulatory Committee), e infine dallo svolgimento di uno studio degli effetti sugli oneri amministrativi derivanti dalle modifiche delle direttive, svolto dal Centre for Strategy and Evaluation Services (CSES).

- incremento della chiarezza e comparabilità dei bilanci con riguardo alle imprese di proiezione internazionale e con azionariato diffuso;
- tutela degli interessi degli utilizzatori (soci, creditori e altri terzi) attraverso il mantenimento dell'informativa finanziaria minima di garanzia.

Va evidenziato che nel corso del periodo di consultazione, numerosi contributi della dottrina hanno evidenziato dubbi sulla adeguatezza dei contenuti del testo posto in consultazione rispetto agli obiettivi prefissi dal legislatore europeo⁽²⁴⁾.

In data 26 giugno 2013, vede infine la luce il testo della Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio

Rispetto alla proposta pubblicata nel 2011 per la consultazione, il testo della Direttiva evidenzia significativi cambiamenti, derivanti sia dall'esame condotto a livello di Consiglio europeo e di Parlamento europeo, sia dal successivo negoziato tra queste due istituzioni europee e la Commissione (cd. Trilogo) al fine di arrivare ad un testo condiviso.

⁽²⁴⁾ Cfr: Assonime, *La proposta di Direttiva comunitaria in materia di conti annuali e consolidati: osservazioni e proposte*, Note e studi 5/2012; M. Caratozzolo, *Proposta di nuova Direttiva che sostituisce le direttive IV e VII*, Contabilità finanza e controllo 8-9/2012, pag. 1 ss.; M. Venuti, *The Proposal For Updating The EU Accounting Directives: The Adequacy Of The Proposal Versus The Legislative Targets*, Financial Reporting 412012, pag. 65 ss.

3. I DESTINATARI DELLA DIRETTIVA^(*)

L'art. 1 della Direttiva 2013/34/UE stabilisce che la stessa è destinata, avuto riguardo alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative italiane:

1) alle società di capitali quali le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata;

2) alle società di persone quali le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice “**qualora tutti i soci diretti o indiretti**” di queste “**abbiano di fatto una responsabilità limitata**” e, più precisamente, qualora i soci di queste siano tutti identificabili in imprese dalla forma giuridica di quelle di cui al punto precedente ovvero a quelle comparabili e disciplinate dal diritto di altro Stato membro.

Sono, invece, anche per espressa indicazione nel quinto considerando, esclusi dall'ambito di applicazione della Direttiva in commento gli enti non profit⁽²⁵⁾.

Rispetto alle Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (così come specificamente modificate dalla Direttiva 90/605/CEE) nulla è cambiato.

Le disposizioni normative nazionali, sin dal tempo della richiamata modifica alla IV e VII Direttiva, non hanno recepito in modo esplicito

^(*) A cura di Tiziano Sesana, Vice Presidente della Commissione Principi Contabili ODCEC Milano.

⁽²⁵⁾ Secondo il Principio contabile n. 1 per gli enti non profit del maggio 2011 redatto dal tavolo tecnico tra CNDCEC, Agenzia per le Onlus (poi denominata Agenzia per il Terzo settore e soppressa nel marzo 2012) e OIC con il termine “enti non profit”, in termini generali, possono identificarsi “**tutte le organizzazioni la cui attività non è finalizzata a realizzare un lucro soggettivo od oggettivo e che operano in campi di attività di natura sociale, quali l'assistenza sociale, la tutela dei soggetti svantaggiati, l'istruzione, la promozione di attività artistico-culturale, la ricerca scientifica, l'erogazione di servizi sociali e religiosi, la promozione di forme di sviluppo compatibili con il rispetto dell'ambiente**”. Per l'individuazione puntuale di quali soggetti, a livello giuridico, rientrano tra gli enti non profit si rinvia al par. 2 di detto principio.

l'estensione delle disposizioni in tema di bilancio (di esercizio e consolidato) anche alle società di persone i cui soci diretti o indiretti sono tutti riconducibili a società (di capitali) con responsabilità limitata.

Con riferimento al bilancio di esercizio ciò è ragionevolmente dovuto al fatto che l'ordinamento nazionale prevedeva già (e tutt'ora prevede) una più ampia platea di destinatari rispetto alle sole società di capitali. Infatti, per effetto del combinato disposto degli artt. 2217 e 2214 del c.c., la disciplina del bilancio di esercizio di cui agli artt. 2423 e segg. del c.c., che sono sempre tenute a rispettare le società di capitali, è applicabile⁽²⁶⁾ anche all'imprenditore individuale, nonché alle società di persone (irrilevante se i soci diretti o indiretti di queste siano società di capitali).

In sede di recepimento della Direttiva 2013/34/UE, tuttavia, il legislatore nazionale potrebbe cogliere l'occasione per:

1) esplicitare l'obbligatorietà della redazione del bilancio di esercizio di cui agli artt. 2423 e segg. del c.c. da parte delle società di persone qualora tutti i soci diretti o indiretti abbiano di fatto una responsabilità limitata;

2) rivisitare l'ambito di applicazione della disciplina del bilancio riconducibile alla Direttiva contabile limitandolo esplicitamente alle imprese in questa indicate e, quindi, escludendone l'applicazione alle imprese individuali ed alle società di persone i cui soci sono illimitatamente responsabili. Ciò, in particolare, anche al fine di uniformarsi⁽²⁷⁾ sostanzialmente al principio “**pensare anzitutto in piccolo**”⁽²⁸⁾ che ha ispirato anche la medesima direttiva contabile in commento.

I destinatari della Direttiva 2013/34/UE, ai sensi dell'art. 3, sono stati suddivisi in quattro categorie (micro, piccole, medie e grandi imprese) in funzione dei seguenti parametri quantitativi: totale dello stato

⁽²⁶⁾ In tal senso chiaramente l'OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio di esercizio”, par. 4 e Appendice H, dell'agosto 2014.

⁽²⁷⁾ Si auspica, coerentemente con il quarto considerando della Direttiva in commento, solo in tema di riduzione degli obblighi informativi e non anche di quelli valutativi.

⁽²⁸⁾ Cfr. la già citata Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 25 giugno 2008 intitolata: “Una corsia preferenziale per la piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un “Small Business Act” per l'Europa)”, poi riesaminata nel 23 febbraio 2011.

patrimoniale⁽²⁹⁾, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni⁽³⁰⁾ e numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio.

Più precisamente:

1) si considerano “microimprese” le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano due dei tre seguenti limiti:

Totale stato patrimoniale	Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni	Numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio
€ 350.000	€ 700.000	10

2) si considerano “piccole imprese” le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano due dei tre seguenti limiti⁽³¹⁾:

Totale stato patrimoniale	Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni	Numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio
€ 4.000.000	€ 8.000.000	50

3) si considerano “medie imprese” le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano due dei tre seguenti limiti:

Totale stato patrimoniale	Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni	Numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio
€ 20.000.000	€ 40.000.000	250

⁽²⁹⁾ Ai sensi del par. 11 dell'art. 3 per “totale dello stato patrimoniale” deve intendersi il totale dell'attivo patrimoniale di bilancio.

⁽³⁰⁾ Ai sensi del par. 12 dell'art. 3, ai fini del calcolo di questa specifica soglia e quale novità rispetto al passato, è previsto che gli Stati membri possano prescrivere l'inclusione dei proventi derivanti da altre fonti per le imprese per le quali i “ricavi netti delle vendite e delle prestazioni” non sono pertinenti. Ciò diverrebbe rilevante nel caso, ad esempio, delle imprese holding, che ai fini della definizione e individuazione della categoria di appartenenza dovrebbero (e non potrebbero, in quanto si tratterebbe di una prescrizione e non di una facoltà) considerare anche i proventi finanziari.

⁽³¹⁾ La Direttiva ha previsto che gli Stati membri possano stabilire limiti superiori a quelli indicati qui in tabella e purché entro € 6.000.000 per quanto riguarda il totale dello stato patrimoniale e € 12.000.000 per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.

4) si considerano “grandi imprese” le imprese che alla data di chiusura del bilancio superano due dei tre limiti di cui al punto precedente.

I predetti criteri stabiliti per la definizione e individuazione delle categorie di imprese valgono anche ai fini della definizione e individuazione dei “piccoli gruppi”, dei “gruppi di medie dimensioni” e dei “grandi gruppi”; a tal fine è specificato che i limiti quantitativi per la loro definizione e individuazione sono da considerare su base consolidata⁽³²⁾.

Gli effetti del passaggio da una categoria all'altra si concretizzano dal secondo anno consecutivo in cui si sono superati due dei tre limiti della categoria cui si apparteneva in precedenza.

Le quattro categorie in cui sono state suddivise le imprese e le tre categorie in cui sono stati suddivisi i gruppi di imprese con questa Direttiva costituiscono, rispetto al passato, sostanzialmente una novità in quanto in precedenza era prevista solo la categoria delle “microentità”, indistinte le altre imprese ed i gruppi di imprese. Peraltro, si precisa, detta categoria delle “microentità” è stata introdotta solo nel 2012⁽³³⁾.

La Direttiva 78/660/CEE, in origine, non prevedeva, quindi, una netta suddivisione in categorie delle imprese, ma non per questo non prevedeva alcune semplificazioni in tema di adempimenti informativi per le imprese che non superavano determinate soglie quantitative. In particolare, erano previste (ex art. 11 ed art. 27) delle semplificazioni ai fini della redazione dello schema di stato patrimoniale e della nota integrativa qualora non fossero stati superati due dei seguenti tre limiti:

Totale stato patrimoniale	Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni	Numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio
€ 4.400.000	€ 8.800.000	50

⁽³²⁾ La Direttiva, al par. 8 dell'art. 3, precisa che i limiti numerici relativi al totale dello stato patrimoniale ed ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni sono maggiorati del 20% qualora gli Stati membri permettano che non si proceda né alla compensazione dei valori contabili delle azioni o quote nel capitale delle imprese incluse nel consolidamento con la frazione del patrimonio netto di tali imprese da essi rappresentata (art. 24, par. 3), né all'eliminazione di debiti e crediti, proventi e oneri, nonché utili e perdite tra le imprese incluse nel consolidamento (art. 24, par. 7).

⁽³³⁾ Ai sensi della Direttiva 2012/6/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012.

Ulteriori semplificazioni informative erano previste ai fini della redazione del conto economico qualora non fossero stati superati due dei seguenti tre limiti:

Totale stato patrimoniale	Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni	Numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio
€ 17.500.000	€ 35.000.000	250

Il legislatore nazionale, nel tempo e sino ad oggi, ha previsto semplificazioni informative in tema di redazione del bilancio (quindi, indistintamente⁽³⁴⁾ per stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) per quelle imprese che non avessero superato per due esercizi consecutivi due dei seguenti tre limiti:

Totale stato patrimoniale	Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni	Numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio
€ 4.400.000	€ 8.800.000	50

Con l'adozione della nuova Direttiva 2013/34/UE il nostro ordinamento giuridico potrebbe (e ragionevolmente così sarà) subire significative modifiche in termini di semplificazioni informative in sede di redazione del bilancio ed in particolare della nota integrativa in quanto prevista differente nei contenuti per ogni singola categoria di imprese⁽³⁵⁾.

In tema di bilancio consolidato, invece, come detto, la precedente VII Direttiva non prevedeva alcuna suddivisione in categorie dei gruppi di imprese; tuttavia, concedeva agli Stati membri la possibilità di esonerare dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato i gruppi di imprese che non avessero superato per due esercizi consecutivi due dei tre limiti quantitativi previsti dalla IV Direttiva in tema di semplificazione nella redazione del conto economico e quindi:

⁽³⁴⁾ Il legislatore nazionale non ha cioè previsto limiti differenti e più elevati perché si possa redigere il conto economico in forma abbreviata come invece previsto nella Direttiva 78/660/CEE.

⁽³⁵⁾ Cfr. *infra* capp. 10 e 14.

Totale stato patrimoniale	Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni	Numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio
€ 17.500.000	€ 35.000.000	250

Lo stesso era previsto dal legislatore nazionale nel D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

Con l'adozione della nuova Direttiva 2013/34/UE, che prevede l'esenzione obbligatoria per i gruppi di piccole dimensioni e facoltativa per i gruppi di medie dimensioni (quindi in base a delle soglie di esenzione di poco superiori a quelle attualmente vigenti) ovvero per quelli appartenenti alla categoria dei grandi gruppi non per due esercizi consecutivi, le disposizioni nazionali in tema di esenzione dalla redazione del bilancio consolidato non dovrebbero subire modifiche significative.

4. IL SISTEMA DEFINITORIO^(*)

La Direttiva 2013/34/UE, rispetto alle precedenti IV e VII Direttiva, ha introdotto uno specifico articolo definitorio (l'art. 2) nel quale, in sostanza, ha raggruppato ed integrato le definizioni che in precedenza erano rappresentate in diversi articoli.

Le definizioni quali ad esempio quella di “immobilizzazioni”, di “ricavi netti delle vendite e delle prestazioni”, di “prezzo di acquisto”, di “costo della produzione” e di “rettifiche di valore” che in precedenza erano indicate in specifici articoli nel corpo del testo della Direttiva (è il caso ad esempio delle “rettifiche di valore”) ovvero in specifici paragrafi dell'articolo che disciplinava la valutazione della connessa posta di bilancio (è il caso ad esempio del “prezzo di acquisto”) sono quindi ora indicate in un unico articolo, a cui ci si deve riferire ogni qualvolta negli articoli successivi viene indicato uno dei termini ivi definiti. Così, a titolo esemplificativo, là dove è ora disciplinata l'iscrizione all'attivo patrimoniale delle immobilizzazioni al “prezzo di acquisto” o al “costo di produzione” non è più ivi specificato cosa debba intendersi con queste due locuzioni, bensì è in pratica necessario rammentare (o ricercare) quali definizioni sono state fornite in *incipit* della Direttiva ed a queste riferirsi.

La Direttiva 2013/34/UE, come detto, non ha tuttavia solo raggruppato le definizioni già fornite nei diversi paragrafi o articoli del testo della IV e VII Direttiva, ma le ha anche integrate fornendo la definizione di “enti di interesse pubblico”, di “impresa madre”, di “gruppo”, di “impresa collegata” e di “rilevante”.

Di significativa importanza – e per questo meritevole di autonoma trattazione nel capitolo successivo – si ritiene la definizione del termine “rilevante” nel contesto della Direttiva 2013/34/UE ed in particolare avuto riguardo al disposto di cui all'art. 6, par. 1, lett. j) della stessa.

^(*) A cura di Tiziano Sesana, Vice Presidente della Commissione Principi Contabili ODCEC Milano.

5. IL PRINCIPIO DELLA “RILEVANZA”^(*)

Ai sensi dell’art. 2, punto 16, della Direttiva 2013/34/UE è definito “rilevante” “lo stato dell’informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell’impresa”, con la precisazione che “la rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe”.

Prima d’ora le Direttive contabili IV e VII ovvero la normativa nazionale non avevano mai fornito una definizione di “rilevante”; se ne sono sempre e solo occupati gli *standard setter* internazionali e nazionali. Più precisamente:

1. lo IASC/IASB nel “Quadro sistematico (Framework) per la preparazione e la presentazione del bilancio” del 1989/2001 nei parr. 29 e 30, nonché nei parr. da 31 a 34 in termini indiretti avuto riguardo all’attendibilità anche di presentazione delle informazioni nel bilancio;

2. lo IASB nel “Conceptual Framework for Financial Reporting” del 2010 nel par. QC11;

3. il FASB nel “Statement of Financial Accounting Concepts No. 2 – Qualitative Characteristics of Accounting Information” del 1980/2008 nei parr. da 123 a 132;

4. il FASB nel “Statement of Financial Accounting Concepts No. 8 – Conceptual framework for Financial Reporting” del settembre 2010 nel par. QC11;

5. l’OIC nel Principio contabile n. 11 “Bilancio d’esercizio – finalità e postulati” del maggio 2005 (in precedenza e sin dal settembre 1975 il CNDC, poi CNDC e CNR) là dove individua e illustra il postulato della “Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio”;

^(*) A cura di Tiziano Sesana, Vice Presidente della Commissione Principi Contabili ODCEC Milano.

6. il CNDC e CNR nel Principio di revisione n. 320 “Il concetto di significatività nella revisione” dell’ottobre 2002.

Con riferimento alla modalità con cui debba essere giudicata la “rilevanza” si osserva che la Direttiva 2013/34/UE:

– innanzitutto fa riferimento alla rilevanza “delle singole voci” e non dell’informazione o delle informazioni presentate avuto riguardo alle singole voci come indicato dai richiamati *standard setter* (invero, quello nazionale fa più precisamente riferimento ad “errori, semplificazioni e arrotondamenti” che, tuttavia, non sono altro che espressione concreta di quell’informazione errata o omessa a cui fanno esplicitamente riferimento quelli internazionali),

– ed in secondo luogo riconduce il giudizio sulla rilevanza al “contesto di altre voci analoghe” mentre i richiamati *standard setter* la giudicano avuto sostanzialmente riguardo alla dimensione quantitativa⁽³⁶⁾ della posta e, quindi, in rapporto al bilancio di esercizio nel suo insieme⁽³⁷⁾.

In ogni caso, al di là di ogni considerazione in merito alla rilevanza “delle singoli voci” piuttosto che alla rilevanza dell’informazione, non appare chiaro il riferimento della Direttiva alle “altre voci analoghe” per

⁽³⁶⁾ A supporto del fatto che, almeno nel contesto nazionale (ma non diversamente può sostanzialmente essere nel contesto internazionale al quale lo *standard setter* nazionale comunque si ispira), la “rilevanza” è giudicata dal punto di vista meramente quantitativo, appare significativo richiamare quanto indicato nel Principio contabile n. 1 per gli enti non profit del maggio 2011 redatto dal tavolo tecnico tra CNDCEC, Agenzia per le Onlus (poi denominata Agenzia per il Terzo settore e soppressa nel marzo 2012) e OIC, ove letteralmente: “la rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa e fornisce una soglia o un limite piuttosto che rappresentare una caratteristica qualitativa primaria che l’informazione deve possedere per essere utile”.

⁽³⁷⁾ Si precisa che gli *standard setter* sia internazionali che nazionali non hanno mai fornito indicazioni puntuali circa il metodo o i metodi alternativi da seguire per giudicare concretamente della “rilevanza”. Per una disamina dei possibili metodi, sia quantitativi che qualitativi, suggeriti dalla dottrina per sopperire a detta mancanza si rinvia a D. Lamanna di Salvo, *Il principio di materiality. Un’analisi comparativa del concetto e della sua effettiva portata nella disciplina del bilancio d’esercizio*, Editrice Uni Service, 2006. In ogni caso, da un punto di vista sia qualitativo che quantitativo, si ritiene che della “rilevanza” si possa esprimere un giudizio concreto e fattivo solo ex post (naturalmente nell’ottica dell’“ora per allora” avuto riguardo ad ogni contestazione avanzata dal singolo *stakeholder*); in questo senso, con specifico riferimento al rapporto tra “attendibilità” ed “errore”, cfr. anche F. Pontani, *Il bilancio di esercizio delle società di capitali. Accounting philosophy e conceptual framework*, Cedam, 2011, pagg. 211-216.

poterla giudicare dato anche il fatto che il bilancio di esercizio, in particolare ai fini della chiarezza, non presenta sostanzialmente voci tra loro analoghe.

Le Direttive contabili precedenti, come detto, non fornivano una definizione di “rilevanza”, tuttavia, in particolare la IV Direttiva, facevano a questa riferimento:

- sia direttamente nel contesto delle disposizioni pertinenti gli schemi di bilancio e le informazioni da fornire nella nota integrativa;
- sia indirettamente nel contesto del soddisfacimento della clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta⁽³⁸⁾.

Alle medesime considerazioni si giunge esaminando le disposizioni normative nazionali in tema di bilancio⁽³⁹⁾; in particolare, per quanto riguarda il riferimento diretto presente in queste alla “rilevanza” ai fini della redazione del bilancio in senso stretto (i.e. stato patrimoniale e conto economico)⁽⁴⁰⁾ e delle informazioni da fornire nella nota integrativa, ci si riferisce:

- all’art. 2423-ter, comma 2, là dove è prevista, a condizione di darne distinta indicazione nella nota integrativa, la possibilità di raggruppare le

⁽³⁸⁾ “Il principio di “*true and fair view*” è in stretta correlazione con il principio di Materiality. Come giustamente osservato da autorevole dottrina, “se partiamo dal dato che *true and fair view*, tra l’altro, significa che il bilancio non deve essere fuorviante, bensì che deve fornire dati sufficienti per un quadro degli effettivi rapporti, allora dobbiamo concludere che il bilancio può contenere delle piccole imprecisioni, dei lievi errori purché esso risulti essere in grado di fornire un quadro veritiero e corretto”. Sulla stessa posizione si colloca anche la dottrina austriaca dominante, secondo cui il principio di Materialità è inglobato nella cosiddetta “clausola generale”, ovvero sia nel principio della rappresentazione veritiera e corretta” (cfr. D. Lamanna Di Salvo, *Il concetto di Materiality nella redazione e nella revisione del bilancio d’esercizio*, in Rivista on line della Scuola superiore dell’economia e delle finanze, anno VII, numero 2, Aprile-Settembre 2010, par. 2).

⁽³⁹⁾ In tal senso sostanzialmente anche Fondazione Luca Pacioli - Osservatorio principi contabili internazionali, *Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio*, Documento n. 11 del 27 maggio 2003, pagg. 28-30, nonché E. Santesso, U. Sostero, *I principi contabili per il bilancio di esercizio*, Il Sole 24 Ore, V edizione, 2011, pag. 57 ove testualmente è precisato che il principio di “rilevanza non è tra i principi di redazione del bilancio esplicitamente elencati dalla normativa civile” e che “in vari punti della norma civile è possibile però ravvisare delle sue applicazioni”.

⁽⁴⁰⁾ In tal senso A. Palma, *La formazione del bilancio di esercizio: aspetti aziendali e disciplina normativa*, in AA.VV. (a cura di A. Palma), *Il bilancio di esercizio*, Giuffrè, IV edizione, 2008, pag. 40, nonché F. Pontani, *Il bilancio di esercizio delle società di capitali non quotate nei mercati regolamentati*, Cedam, 2013, pag. 42.

voci precedute da numeri arabi (e da lettere minuscole)⁽⁴¹⁾ quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è “**irrilevante**” (quindi, non rilevante) ai fini della rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa;

– all’art. 2426, n. 10, in cui è statuito che per ciascuna categoria di beni fungibili deve essere indicata in nota integrativa la differenza tra il costo corrente alla chiusura dell’esercizio ed il valore iscritto in bilancio calcolato con metodi alternativi rispetto al costo specifico qualora questa differenza di valore sia “**apprezzabile**”;

– all’art. 2426, n. 12, che concede la possibilità, per i beni quali le attrezzature industriali e commerciali e le materie prime, sussidiarie e di consumo, di iscriverli nell’attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovati, e “**complessivamente di scarsa importanza**” in rapporto all’attivo di bilancio, sempreché non si abbiano “**variazioni sensibili**” nella loro entità, valore e composizione;

– all’art. 2427, n. 6 *bis*, che prevede l’indicazione in nota integrativa di eventuali “**effetti significativi**” delle variazioni nei cambi valutari verificatisi successivamente alla chiusura dell’esercizio;

– all’art. 2427, n. 7 e n. 13 ove è previsto che debba essere indicata in nota integrativa la composizione delle voci “ratei e risconti” (attivi e passivi) e “altri fondi” dello stato patrimoniale, nonché la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari” del conto economico quando il loro ammontare sia “**apprezzabile**”;

– all’art. 2427, n. 10, che statuisce l’indicazione in nota integrativa, “**se significativa**”, della ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;

– all’art. 2427, n. 22-*bis*, che prevede l’indicazione in nota integrativa delle operazioni realizzate con parti correlate qualora le stesse siano “**rilevanti**” e non siano state concluse a normali condizioni di mercato;

– all’art. 2427, n. 22-*ter*, ove è statuito che in nota integrativa deve essere indicata la natura e l’obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale qualora i rischi e i benefici da essi derivanti siano “**significativi**” e l’indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa.

Quanto sopra esposto in relazione alla definizione di “rilevanza” presente nella nuova Direttiva contabile, nonché l’indiretto riferimento a

⁽⁴¹⁾ In tal senso anche l’OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”, agosto 2014, par. 117.

detta definizione presente nelle precedenti Direttive contabili (e, quindi, anche nella normativa nazionale di attuazione di queste ultime), di per sé non si ritiene faccia assurgere alla “rilevanza” la natura di principio di redazione del bilancio statuito normativamente.

Tuttavia, nel momento in cui la definizione di “rilevanza” così come ora normativamente disciplinata viene posta in combinazione con quanto statuito all’art. 6, par. 1, lett. j) della medesima Direttiva 2013/34/UE la questione (anche definitoria) si ritiene assuma un significato più ampio e differente.

All’art. 6, par. 1, lett. j) della Direttiva 2013/34/UE è, infatti, stabilito che “non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento previsti dalla presente direttiva quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti”.

Il combinato disposto di quanto rappresentato dal punto di vista definitorio in tema di “rilevanza” (art. 2, p.to. 16) e di quanto poco oltre nella medesima Direttiva statuito in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento (art. 6, par. 1, lett. j) porta a ritenere che sia stato normativamente⁽⁴²⁾ introdotto un nuovo principio di redazione⁽⁴³⁾ del bilancio: il principio della rilevanza.

Conferma di ciò si ha nella medesima Direttiva 2013/34/UE là dove al p.to 17 dei considerando è premesso che “il principio della rilevanza dovrebbe regolare la rilevazione, la valutazione, la presentazione, l’informativa e il consolidamento nei bilanci”.

Ad una prima, rigida e letterale lettura sembrerebbe che il principio della rilevanza si sostanzi (e per questo si posizioni gerarchicamente ad un livello superiore rispetto ad altri principi di redazione)⁽⁴⁴⁾ nella possibilità di

⁽⁴²⁾ Sull’importanza e le conseguenze della previsione normativa di un principio rispetto alla sua esclusiva disciplina tecnica si rinvia all’esaustiva trattazione di F. Pontani, *Il bilancio di esercizio delle società di capitali. Accounting philosophy e conceptual framework*, Cedam, 2011, pag. 91 e segg.

⁽⁴³⁾ “I principi di redazione – che discendono dalle clausole generali (n.d.r.: chiarezza, veridicità e correttezza) – forniscono gli orientamenti tecnici per il rispetto delle clausole generali” (cfr. F. Dezzani, P. Pisoni, L. Puddu, *Il bilancio*, Giuffrè, Seconda edizione, 1996, pag. 4).

⁽⁴⁴⁾ Ci si riferisce in particolare ai principi della prudenza e della competenza. A conforto basti semplicemente pensare come l’omessa “valutazione” (a prescindere dal fatto che abbia o meno “effetti irrilevanti”) incide sempre e comunque sull’effettivo rispetto dei principi della prudenza e della competenza (ad es. omettere la valutazione o, meglio, in sostanza, la svalutazione di un credito in quanto ritenuta irrilevante la correlata

omettere non solo “la presentazione” e “l’informativa” dei fatti amministrativi intervenuti nel corso dell’esercizio ovvero a questo riferibili ed accaduti successivamente alla sua chiusura, ma anche “la rilevazione”⁽⁴⁵⁾ e “la valutazione” di questi stessi fatti amministrativi quando non si abbiano effetti rilevanti e, quindi, quando è ragionevole ritenere che ciò non influenzi le decisioni degli *stakeholder*.

Una siffatta rigida e letterale interpretazione, in particolare avuto riguardo alla possibilità di evitare di effettuare la relativa “rilevazione” contabile quando, sostanzialmente, ad insindacabile⁽⁴⁶⁾ giudizio (da ultimo)⁽⁴⁷⁾ degli amministratori, un fatto amministrativo venga giudicato

perdita inficia indubbiamente il “pieno” e corretto rispetto dei principi della prudenza e della competenza). Di contro, non si può non osservare come il “pieno”, continuo e corretto rispetto di questi ultimi porterebbe a non omettere la “valutazione” e, quindi, in ultima analisi, alla parziale (nel senso di cui oltre in questo paragrafo) portata del principio della rilevanza.

⁽⁴⁵⁾ In questo contesto il termine “*rilevazione*” è ragionevolmente da intendersi come rilevazione contabile, contabilizzazione.

Il termine “*rilevazione*” (contabile) in questione deriva dalla traduzione in lingua italiana del termine inglese “*recognition*”. Alla luce anche di quanto si dirà più oltre, viene spontaneo domandarsi se, nel contesto, trattasi effettivamente di una corretta traduzione e/o interpretazione. In aiuto potrebbe venire quanto rappresentato, e relativa traduzione ufficiale, negli IAS/IFRS, là dove in taluni di questi (vedi, ad es., “*IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement*”) viene utilizzato il termine “*recognition*” e viene interpretato quale equivalente espressione in lingua italiana dei termini rilevazione o iscrizione in bilancio; ciò detto, è indiscutibile che per rilevare/iscrivere un valore in bilancio lo stesso debba essere (previamente) rilevato contabilmente, contabilizzato e, conseguentemente, il termine “*recognition*” è, nel contesto, correttamente espressione di “*rilevazione*” contabile.

⁽⁴⁶⁾ Ciò sintantoché non sono chiamati a rispondervi in caso di “contrasto” con un eventuale *stakeholder* che ritenesse invece di aver preso decisioni errate proprio a ragione delle omissioni operate dagli amministratori in virtù dell’applicazione da parte di questi di detto principio. Spetta, infatti, agli amministratori giustificare i motivi per i quali hanno ritenuto vi fosse l’assenza di effetti rilevanti dall’omissione operata.

Mutatis mutandis è la medesima prova che gli amministratori dovrebbero fornire nel caso della deroga “generale” obbligatoria di cui all’art. 2423, c. 4, del c.c. (in tal senso cfr. G.E. Colombo, *Dalla chiarezza e precisione alla rappresentazione veritiera e corretta*, in AA.VV. (a cura di A. Palma), *Il bilancio di esercizio*, Giuffrè, IV edizione, 2008, pagg. 88-89).

⁽⁴⁷⁾ Invero, fermo restando comunque il fatto che paternità e responsabilità del bilancio di esercizio quale documento amministrativo di sintesi è in ultima analisi attribuibile agli amministratori, il giudizio forse più significativo e che potrebbe incidere maggiormente sui valori da rappresentare nel bilancio è riconducibile a chi per primo “interpreta”/“valuta” e, quindi, anche giudica (soggettivamente) come rilevante o meno

quantitativamente (e qualitativamente) irrilevante nel contesto della rappresentazione ai terzi della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa, avrebbe una portata dirompente e destabilizzante di ogni e qualsiasi sistema contabile⁽⁴⁸⁾ e di controllo⁽⁴⁹⁾⁽⁵⁰⁾.

In aiuto, ma nel contempo a conferma che trattasi proprio di possibile omissione della “rilevazione” contabile per irrilevanza, viene lo stesso considerando sopra richiamato n. 17 là dove è precisato chiaramente che “il principio della rilevanza non dovrebbe pregiudicare eventuali obblighi nazionali relativi alla tenuta di registri completi da cui risultino le operazioni commerciali e la situazione finanziaria”.

In proposito sia concesso domandarsi come possa ritenersi che in uno Stato membro vi siano norme che permettono di non tenere una corretta contabilizzazione di tutti i fatti amministrativi. E, quindi, in sostanza, anche che senso abbia effettivamente avuto prevedere normativamente la

il singolo fatto amministrativo che sarebbe chiamato a rilevare contabilmente (cioè, usualmente, l'impiegato amministrativo), salvo questo non abbia ricevuto istruzioni di standard di comportamento (nel qual caso la valutazione in merito alla rilevanza o meno dei fatti storici ai fini della loro rilevazione contabile è fattivamente riconducibile agli amministratori).

⁽⁴⁸⁾ “Il sistema contabile è un sistema organizzato per la misurazione e la classificazione sistematica delle grandezze economiche aziendali, per la loro memorizzazione e per l'istituzione di relazioni fra di esse” (cfr. F. Pontani, *Auditing. Storia, tecnica, scienza. Un'evoluzione involutiva?*, G. Giappichelli Editore, 2011, pag. 74 e bibliografia ivi citata).

⁽⁴⁹⁾ Controllo inteso “sia come accertamento od esame condotto allo scopo (concezione finalistica fondamentale) di garantire la regolarità specifica di certe situazioni dal punto di vista amministrativo o tecnologico, sia come attività di vigilanza generica o specifica implicante competenza e responsabilità od ancora come azione continuata volta a disciplinare un'attività alla luce di direttive o convenzioni proponendo la razionalizzazione dei comportamenti” (*ibidem*, pag. 80).

In questo contesto rientra anche la revisione d'azienda, “in generale (e, pertanto, non solo contabile che, avendo per oggetto il solo sistema contabile si identifica, rispetto all'azienda, come controllo parziale)”, in quanto “si deve ritenere un sistema di controllo (un processo sistematico o sistemico) di secondo grado o superiore sull'intera attività aziendale” (*ibidem*, pag. 81).

⁽⁵⁰⁾ Si pensi banalmente all'ipotesi in cui si ritenga non abbia effetti rilevanti l'omessa rilevazione di acquisti (di beni o di servizi) per un valore inferiore ad un certo importo prestabilito annualmente ovvero giustificati dal solo scontrino fiscale: come si potrebbe correttamente gestire la cassa, i connessi prelievi sul conto corrente per alimentarla secondo le necessità e la misurazione e valutazione dei correlati costi e che valutazioni conseguirebbero in tema di controlli della sua consistenza e corretta movimentazione.

possibilità di omettere la “rilevazione” quando questa stessa omissione è premesso che non debba pregiudicare la tenuta di registri ove appunto rilevare i fatti amministrativi che si concederebbe di non considerare se ritenuti irrilevanti.

La portata effettiva della disposizione in questione si ritiene, pertanto, sostanzialmente nulla in tutti quegli Stati membri (come l'Italia) ove è obbligatoria la tenuta di registri da cui debbano risultare i fatti amministrativi intervenuti nel corso dell'esercizio.

Con riferimento, invece, alla ulteriore (in quanto nel contesto della disposizione normativa si ritiene trattasi di autonoma possibilità rispetto a quelle della “rilevazione”, della “presentazione”, dell’“informativa” e del “consolidamento”; ciò anche se, invero, alla “valutazione” può conseguire una “rilevazione” contabile; si pensi alla valutazione di un credito al presunto valore di realizzazione ove l'eventuale stima di perdite presunte comporta necessariamente la rilevazione delle stesse in contabilità) possibilità di omettere la “valutazione” quando questa “abbia effetti irrilevanti” si ritiene che il riferimento sia, in ultima analisi e principalmente, al rispetto dei principi di competenza e di prudenza nel contesto delle scritture di assestamento per la redazione del bilancio di esercizio (si pensi ai ratei e risconti, alle rettifiche di valore per rischi, per ammortamenti, per svalutazioni, ecc.) e, quindi, non ai fatti cronologici puri che rientrano più propriamente nella sfera delle rilevazioni contabili dei fatti amministrativi storici intervenuti nell'esercizio di cui si è trattato illustrando l'ipotetica portata della possibilità di omettere la “rilevazione” qualora gli effetti, in termini di informativa ai terzi (ma, come detto, non certo in termini di influenza sul sistema contabile e di controllo), siano irrilevanti.

In ogni caso, avuto riguardo sia alla “rilevazione” che alla “valutazione” ed al di là dell'interpretazione data alla disposizione comunitaria, vale la regola di non applicabilità del principio della rilevanza quando la somma dei piccoli valori conduce ad effetti significativi, rilevanti per la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica complessiva e per la conseguente informazione agli *stakeholder*⁽⁵¹⁾.

⁽⁵¹⁾ Avuto riguardo in particolare alla “rilevazione” appare, tuttavia, lecito domandarsi come si possa esprimere un giudizio sulla significatività e rilevanza in funzione anche della somma dei piccoli valori quando detta somma diviene nota solo a fine esercizio, mentre i singoli piccoli valori vengono giudicati come tali autonomamente ed antecedentemente e cioè giorno per giorno durante l'intero periodo amministrativo di riferimento in sede di effettuazione delle single rilevazioni contabili.

In conclusione, ritenendo chiarita la portata effettiva della statuizione in tema di “**rilevazione**” dei fatti amministrativi e, quindi, della sostanziale inapplicabilità del principio della rilevanza avuto riguardo alla “**rilevazione**” contabile dei fatti amministrativi storici e la limitata portata della statuizione con riferimento alla possibilità di omettere la “**valutazione**” quando questa “**abbia effetti irrilevanti**”⁽⁵²⁾, si ritiene possibile affermare che il “nuovo” principio della rilevanza si sostanzia in ultima analisi nell’esplicitazione di quanto nelle precedenti Direttive contabili era, come detto, sotteso al soddisfacimento della clausola generale della veritiera e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa.

Mitigazione concreta della portata di questo principio della rilevanza, con la quale si supera di fatto un ipotetico dubbio circa il significato effettivo della possibilità di omettere la “**rilevazione**” e la “**valutazione**” quando queste “**abbiano effetti irrilevanti**” e trova conforto la sostanziale riconducibilità di detto principio al soddisfacimento della clausola generale del “*true and fair view*” (come era nelle precedenti Direttive contabili), si rinviene nel par. 4 del medesimo art. 6 della Direttiva 2013/34/UE, che consente agli Stati membri “**di limitare l’applicazione obbligatoria del principio di rilevanza alla presentazione e all’informativa**”⁽⁵³⁾.

Per quanto riguarda i possibili effetti nell’ordinamento nazionale dell’introduzione del principio della rilevanza tra quelli di redazione specificamente normati, qualora – come, ad avviso dello scrivente, è auspicabile che sia vuoi alla luce di quanto sopra esposto, vuoi al fine di evitare comportamenti dei redattori del bilancio atti a enfatizzare senza giustificazione l’omissione di rilevazioni di fatti amministrativi e di valutazioni di bilancio in nome di una presunta mancanza di significatività – il legislatore nazionale opti per l’applicazione di questo principio nei limiti di quanto indicato al par. 4 dell’art. 6 della stessa Direttiva, non si

⁽⁵²⁾ In proposito si osserva semplicemente che in tema di stime e congetture (che sono il frutto inevitabile della valutazione *de qua*) una tale previsione normativa non conduce che ad ulteriormente accentuare il già elevato grado di soggettività (se non addirittura, in talune e purtroppo non così saltuarie situazioni imprenditoriali, di arbitrarietà) di queste e, quindi, in ultima analisi, del bilancio.

⁽⁵³⁾ Così testualmente sempre il considerando n. 17 della Direttiva 2013/34/UE che sintetizza l’opzione concessa agli Stati membri di cui al richiamato par. 4 dell’art. 6.

dovrebbero avere stravolgimenti significativi⁽⁵⁴⁾, se non addirittura alcuna modifica ritenendo assorbito detto principio nel disposto di cui alla clausola generale ex art. 2423, c. 2, del Codice civile, così come accaduto anche in passato in relazione ad altri principi di redazione specificamente disciplinati dalle Direttive contabili e non recepiti esplicitamente dal nostro legislatore⁽⁵⁵⁾.

⁽⁵⁴⁾ Una sua esplicitazione tra i principi di redazione di cui all'art. 2423 bis del c.c. si ritiene non possa, per quanto sopra esposto, che riguardare l'“*informativa*” e la “*presentazione*” quali-quantitativa della stessa nel bilancio. Si ritiene, invece, che resti, come lo è in base alla normativa vigente, indirettamente sottesa alla clausola generale (e, quindi, nel contesto dell'attendibilità del bilancio nel suo insieme) la questione della rilevanza in tema di “*valutazione*”.

⁽⁵⁵⁾ È il caso dell'“*obbligo di tener conto dei deprezzamenti anche se il bilancio chiude in perdita*” e dell'“*obbligo di far coincidere lo Stato patrimoniale di apertura con quello di chiusura dell'esercizio precedente*” che a suo tempo non sono stati riprodotti nell'art. 2423 bis del Codice civile in quanto ritenuti già implicitamente ammessi ovvero di ovvia applicazione (in tal senso cfr. G. Frattini, *I principi di redazione del bilancio di esercizio nello schema di legge per l'attuazione della IV Direttiva comunitaria*, in A. Provasoli (a cura di), *La IV e la VII Direttiva CEE nel progetto di attuazione*, supplemento al n. 5 della Riv. Dott. Comm., 1988, pag. 10).

6. LE DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI BILANCIO E PRINCIPI^(*)

6.1. Il contenuto del bilancio di esercizio

La Direttiva 2013/34/UE, all'art. 4, par. 1, ha previsto la possibilità per gli Stati membri di “**imporre**” alle (sole, in virtù del principio “**pensare innanzitutto in piccolo**”) imprese di medie e grandi dimensioni la predisposizione di altri “**prospetti**” (quale ad esempio potrebbe essere quello del rendiconto finanziario) oltre ai documenti/prospetti costituenti il bilancio di esercizio così come oggi definito e conosciuto nel contesto della normativa nazionale.

Per le imprese di medie e grandi dimensioni il bilancio di esercizio potrebbe, quindi, essere differente quanto a contenuti (e naturalmente informativa) rispetto al bilancio di esercizio delle micro e piccole imprese: il bilancio delle prime potrebbe essere costituito per norma di legge da più documenti/prospetti rispetto a quello delle seconde.

I principi propri del bilancio di esercizio e, quindi, l'unicità, l'unitarietà e la continuità vedrebbero così coinvolti, ai fini del loro soddisfacimento, anche altri documenti/prospetti oltre quelli di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Lo stesso, intuitivamente e nei limiti della loro effettiva applicabilità, sarebbe anche per i principi generali e di redazione del bilancio disciplinati nei commi e negli articoli successivi della medesima Direttiva.

Ciò alla luce del fatto che ogni ulteriore documento/prospetto per cui è data la facoltà a ciascuno Stato membro di imporne la redazione non è previsto che costituisca informazione aggiuntiva al bilancio di esercizio, bensì sostanzialmente informazione complementare e, quindi, imprescindibile e parte integrante dello stesso bilancio di esercizio.

^(*) A cura di Tiziano Sesana, Vice Presidente della Commissione Principi Contabili ODCEC Milano.

Anche la precedente Direttiva 78/660/CEE concedeva detta possibilità, ma non la limitava alla sola previsione di “imporre” o meno la redazione di ulteriori documenti/prospetti quali parti integranti del bilancio di esercizio. Era, infatti, previsto, che gli Stati membri potessero anche “autorizzare”, oltre che “prescrivere” (quindi “imporre”), la redazione di altri documenti lasciando così sostanzialmente al redattore del bilancio valutarne la predisposizione o meno. Maggiore discrezionalità poteva, quindi, essere concessa dallo Stato membro al redattore del bilancio.

La minore discrezionalità ora concessa dalla Direttiva 2013/34/UE rispetto alla precedente si ritiene possa trovare ragione nell'intento di mantenere, almeno a livello nazionale (ogni Stato membro, infatti, potrebbe comportarsi diversamente), il più possibile inalterata la comparabilità nel tempo dei bilanci delle imprese.

Con riferimento specifico alla normativa nazionale, ove vigente la precedente direttiva contabile il legislatore non aveva optato per l'inclusione (neanche facoltativa) nel bilancio di esercizio di ulteriori documenti/prospetti, ma insistente da tempo una significativa corrente di pensiero che per gli *stakeholder* di alcuni tipi di imprese (proprio quelle di medie e grandi dimensioni) vi sarebbe invece un beneficio informativo, potrebbe ragionevolmente accadere che in sede di recepimento della Direttiva *de qua* il legislatore colga l'occasione per soddisfare la predetta esigenza di ulteriori informazioni da fornire agli *stakeholder* delle medie e grandi imprese imponendo la predisposizione di altri documenti oltre a quelli di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa che oggi sono i soli a costituire il bilancio di esercizio⁽⁵⁶⁾.

6.2. La clausola generale del bilancio di esercizio e la deroga obbligatoria

La Direttiva 2013/34/UE non ha apportato alcuna modifica alla clausola generale, tuttavia, si ritiene meritevole di segnalazione il fatto che,

⁽⁵⁶⁾ Ciò naturalmente qualora, ai sensi dell'art. 14, c. 24 quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (così come modificata dall'art. 15, c. 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183), “l'amministrazione dia conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria”.

rispetto alla precedente Direttiva 78/660/CEE, il principio generale della “*true and fair view*” di origine anglosassone è stato tradotto in lingua italiana come “**rappresentazione veritiera e corretta**” e non più come “*quadro fedele*”. Con ciò sostanzialmente, ed ancorché a distanza ormai di qualche decennio, dirimendo l’annosa controversia insorta in merito sia a livello politico, sia (e soprattutto) a livello tecnico⁽⁵⁷⁾.

Immutata è anche:

– la previsione di fornire nella nota integrativa informazioni complementari qualora quelle richieste dalla stessa Direttiva non siano sufficienti al soddisfacimento della clausola generale;

– la deroga “generale”⁽⁵⁸⁾ obbligatoria qualora, in casi eccezionali, l’applicazione dei principi di redazione, dei criteri di valutazione, nonché delle disposizioni relative allo stato patrimoniale, al conto economico ed alla nota integrativa e dei criteri di valutazione del bilancio previsti dalla stessa Direttiva sia incompatibile con il soddisfacimento della clausola generale.

In tema di deroghe si osserva che nella Direttiva 2013/34/UE non è più prevista, in casi eccezionali, la deroga (obbligatoria)⁽⁵⁹⁾ specifica ai (solì) “**principi generali**” (i.e. i principi di redazione statuiti nell’art. 2423 bis del

⁽⁵⁷⁾ Per una disamina storica puntuale sul tema si rinvia a G.E. Colombo, *Dalla chiarezza e precisione alla rappresentazione veritiera e corretta*, in AA.VV. (a cura di A. Palma), *Il bilancio di esercizio*, Giuffrè, IV edizione, 2008, pagg. 77-83.

⁽⁵⁸⁾ L’aggettivo “generale” qui utilizzato trova giustificazione nel fatto che la deroga *de qua* pertiene ogni disposizione sul bilancio stabilita dalla Direttiva e, quindi, avuto riguardo ai principi di redazione, ai criteri di valutazione, agli schemi di bilancio, nonché al contenuto della nota integrativa. Infatti, non solo questa deroga è semplicemente posta all’art. 4 “disposizioni generali” e, quindi, a monte di tutte le altre disposizioni pertinenti la redazione del bilancio di esercizio, ma la sua portata è specificamente indicata nella stessa disposizione che la statuisce quando ivi si riferisce a “**l’applicazione di una disposizione della presente direttiva**”.

⁽⁵⁹⁾ Detta parentesi con l’indicazione dell’obbligatorietà anche di questa deroga specifica costituisce necessaria puntualizzazione del fatto che pur se la direttiva contabile, così come la normativa nazionale, prevedano che si tratti di una facoltà è, invero, anch’essa un obbligo dato che il fine ultimo del bilancio è quello della rappresentazione veritiera e corretta e, quindi, ad esempio riferendosi specificamente alla normativa nazionale, “**ogni volta che il mutamento di criterio sia richiesto dall’esigenza di una più fedele rappresentazione della situazione, la facoltà diverrà obbligo di deroga**” (G.E. Colombo, *Dalla chiarezza e precisione alla rappresentazione veritiera e corretta*, in AA.VV. (a cura di A. Palma), *Il bilancio di esercizio*, Giuffrè, IV edizione, 2008, pagg. 96-97).

codice civile in attuazione della Direttiva 78/660/CEE)⁽⁶⁰⁾. Ciò, si ritiene, non vuol dire che non è più ammessa tale tipologia di deroga, bensì che più concretamente è stata eliminata la ridondanza rispetto alla predetta deroga “generale”; quest’ultima già assorbe e assorbitiva⁽⁶¹⁾ la deroga specifica *de qua*. Se ciò, nel contesto della Direttiva 2013/34/UE, non sembrerebbe comportare conseguenze sostanziali, lo stesso non si ritiene si possa sostenere avuto riguardo alla legislazione nazionale nel caso in cui si eliminasse la deroga specifica di cui all’art. 2423 bis, c. 2, del codice civile; infatti, la deroga “generale” di cui all’art. 2423, c. 2, del codice civile non ricalca per così dire fedelmente la deroga “generale” di cui all’art. 2, par. 2, della Direttiva 78/660/CEE (ed ora l’art. 4, par. 4, della Direttiva 2013/34/UE), ma è più restrittiva/vincolante quanto a conseguenze dato che prevede non solo che “la nota integrativa debba motivare la deroga e debba indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico”, ma anche che “gli eventuali utili derivanti dalla deroga debbano essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato”. Conseguentemente, qualora fosse *tout court* eliminata, così come avvenuto nella nuova Direttiva, la deroga specifica facendo valere sempre e solo quella “generale” attualmente in vigore gli effetti anche concreti sarebbero rilevanti e non trascurabili⁽⁶²⁾. Tenuto conto, tuttavia, del differente tenore della deroga “generale” di cui alle Direttive contabili che

⁽⁶⁰⁾ Per una disamina puntuale sull’effettiva portata di tale deroga, che nella Direttiva 78/660/CEE riguardava tutti i principi di redazione del bilancio e non solo, come invece previsto nella (attuale) normativa nazionale (di cui più oltre si dirà), il principio dell’immodificabilità dei criteri di valutazione da un esercizio all’altro, si rinvia a AA.VV. (a cura di A. Jorio), *Il progetto italiano di attuazione della IV Direttiva CEE*, Giuffrè, Quaderni di giurisprudenza commerciale (n. 97), 1988.

⁽⁶¹⁾ In tal senso F. Pontani, *La clausola generale ed i principi di redazione del bilancio di esercizio*, Cedam, 2005, pag. 288, nonché G.E. Colombo, *Dalla chiarezza e precisione alla rappresentazione veritiera e corretta*, in AA.VV. (a cura di A. Palma), *Il bilancio di esercizio*, Giuffrè, IV edizione, 2008, pagg. 89-90.

⁽⁶²⁾ Si pensi all’ipotesi del cambio di metodo di determinazione del costo delle rimanenze (ad es. da LIFO a FIFO) ovvero alle modifiche relative alla metodologia di attribuzione dei costi indiretti per la determinazione del costo di produzione e, quindi, se venisse eliminata la deroga di cui all’art. 2423 bis, c. 2, del c.c. e permanesse solo quella di cui all’art. 2423, c. 4, del c.c., alla portata della conseguente necessità di iscrivere in una riserva non distribuibile gli utili eventualmente derivanti da detta deroga all’immodificabilità dei criteri di valutazione da un esercizio all’altro.

si sono succedute nel tempo e quella prevista nella legislazione nazionale ed al fine di mitigare gli effetti dell'eliminazione della deroga specifica, il legislatore nazionale, in sede di attuazione della Direttiva 2013/34/UE, potrebbe, alternativamente:

1) eliminare la previsione dell'iscrizione in una riserva non distribuibile degli eventuali utili derivanti dalla deroga; con ciò uniformandosi completamente al dettato normativo comunitario;

2) lasciare immutata ogni attuale disposizione nel convincimento che la normativa nazionale vigente, pur se più restrittiva e vincolante e maggiormente prudente di quella comunitaria con riferimento alla deroga "generale", è comunque coerente con la stessa Direttiva contabile con riferimento alla deroga specifica e, quindi, là dove prevede che non si debba iscrivere in una riserva non distribuibile l'eventuale utile derivante dalla deroga al principio dell'immodificabilità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro.

In conclusione, con riferimento a quanto in oggetto, è ragionevole ritenere che in sede di attuazione della nuova Direttiva contabile non vi saranno modifiche significative, ma anzi conferme di indirizzi giuridici e dottrinari che in precedenza potevano trovare, anche se ormai in misura minima, una qualche opposizione e obiezione critica.

6.3. Le informazioni aggiuntive

La Direttiva 2013/34/UE, come la precedente IV Direttiva, ha previsto, all'art. 4, par. 5, la possibilità che gli Stati membri impongano⁽⁶³⁾ alle imprese di fornire nel bilancio di esercizio informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste dalla Direttiva stessa; ciò, tuttavia, in ossequio al principio del "pensare anzitutto in piccolo", da cui l'aspetto innovativo anche su questo tema, limitatamente alle imprese diverse dalle piccole, salvo (ex art. 4, par. 6) non si tratti di informazioni "raccolte in un sistema di deposito unico e l'obbligo dell'informativa sia previsto della normativa

⁽⁶³⁾ Nel caso lo impongano si rileva che, rispetto alla precedente Direttiva contabile, è ora previsto che gli Stati membri debbano comunicare alla Commissione quali informazioni supplementari gli stessi hanno prescritto che debbano essere indicate nel bilancio di esercizio in aggiunta a quelle previste dalla Direttiva.

fiscale nazionale ai soli fini dell'esazione fiscale"⁽⁶⁴⁾.

La Direttiva in commento precisa ulteriormente (all'art. 4, par. 8) che qualora gli "Stati membri si avvalgano di soluzioni elettroniche per il deposito e la pubblicazione dei bilanci d'esercizio" queste informazioni supplementari richieste dalla normativa fiscale nazionale non deve essere previsto che siano oggetto di pubblicazione da parte delle piccole imprese.

Come in tema di documenti/prospetti costituenti il bilancio di esercizio⁽⁶⁵⁾, anche in questo caso si osserva che la precedente Direttiva 78/660/CEE prevedeva che gli Stati membri potessero anche solo "autorizzare", invece che unicamente "esigere" (quindi "imporre"), l'indicazione di informazioni aggiuntive (i.e. supplementari e non complementari, che invece sono obbligatorie ai fini del soddisfacimento della clausola generale) nel bilancio di esercizio lasciando così sostanzialmente maggiore discrezionalità al suo redattore.

La minore discrezionalità ora concessa dalla Direttiva 2013/34/UE rispetto alla precedente si ritiene che anche in questo caso possa trovare ragione nell'intento di mantenere, almeno a livello nazionale (ogni Stato membro, infatti, potrebbe comportarsi diversamente), il più possibile inalterata la comparabilità nel tempo dei bilanci delle imprese.

⁽⁶⁴⁾ In relazione a detta specifica previsione si rileva che in data 23 settembre 2013 è stato presentato ricorso (Causa C-508/13) da parte della Repubblica di Estonia per il suo annullamento in quanto a suo avviso non conforme ai principi di proporzionalità e sussidiarietà. Viene sostanzialmente contestato il fatto che verrebbe in parte meno lo scopo di accrescere la chiarezza e la comparabilità dei bilanci, nonché quello di ridurre gli oneri amministrativi per le piccole e medie imprese che hanno ispirato e caratterizzano la Direttiva in commento.

⁽⁶⁵⁾ Cfr. *supra* par. 4.1.

7. I PRINCIPI GENERALI DI BILANCIO^(*)

7.1. Il principio di immodificabilità dei principi e dei criteri da un esercizio all'altro

La Direttiva 2013/34/UE, rispetto alla precedente Direttiva contabile, ha esplicitamente e più chiaramente previsto (all'art. 6, par. 1, lett. b) che da un esercizio all'altro non devono essere modificati (salvo naturalmente casi eccezionali per cui interviene la deroga obbligatoria di cui all'art. 4, par. 4) sia i “**principi contabili**”, sia i “**criteri di valutazione**”.

La Direttiva 78/660/CEE prevedeva (all'art. 31, par. 1, lett. b), invece, che non dovessero essere modificati da un esercizio all'altro i “**modi di valutazione**”.

Al di là del tenore letterale delle due disposizioni normative comunitarie in questione si ritiene, in particolare facendo ricorso non solo alla indiscussa dottrina che nel tempo ne ha sviscerato l'effettiva portata, ma e soprattutto al dettato dei Principi contabili nazionali (in particolare l'OIC 29), che tra queste non vi sia una sostanziale differenza applicativa. Anzi, si potrebbe azzardare l'ipotesi che la Direttiva 2013/34/UE, facendo riferimento ai “**principi contabili**” ed ai “**criteri di valutazione**” sia perfino ridondante. Infatti, i primi includono e stabiliscono anche i secondi; chiara evidenza di ciò si ha nei citati Principi contabili nazionali (in particolare nell'OIC 11 richiamato dallo stesso OIC 29) che definiscono i principi contabili come “**quei principi, ivi inclusi i criteri, le procedure ed i metodi di applicazione, che stabiliscono i criteri di individuazione dei fatti da registrare, le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione dei valori in bilancio**”.

^(*) A cura di Tiziano Sesana, Vice Presidente della Commissione Principi Contabili ODCEC Milano.

Con riferimento agli effetti della modifica del principio in questione sulla disciplina nazionale, che prevede (all'art. 2423 bis, c. 1, n. 6, del c.c.) l'immodificabilità da un esercizio all'altro dei "criteri di valutazione" (e non anche esplicitamente dei "principi contabili", ma sostanzialmente sì per effetto della funzione eterointegrativa della norma svolta in particolare dal dettato dell'OIC 29), è ragionevole ritenere che non ve ne siano, salvo un adeguamento letterale al nuovo disposto comunitario anche solo al fine di evitare interpretazioni che possano in qualche modo discostarsi artatamente da quelle sino ad oggi sostanzialmente indiscusse ed unanimi.

7.2. I rischi e le perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura di questo

La Direttiva 2013/34/UE (cfr. art. 6, par. 1, lett. c., p.to ii e art. 6, par. 5), rispetto alla precedente Direttiva 78/660/CEE (cfr. art. 31, par. 1, lett. c, p.to bb e art. 31, par. 1 bis), in tema di rischi e perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura di questo, ripropone le medesime statuizioni con la sola differenza che non utilizza più, nella traduzione in lingua italiana (immutata la versione inglese, che continua ad utilizzare la parola "*drawn up*"), la parola "compilazione" per indicare il termine ultimo di riferimento per l'imputazione all'esercizio in chiusura dei predetti rischi e perdite, bensì la parola "formazione".

Sul tema si ritiene di precisare in via preliminare che sia il termine "compilazione", sia il termine "formazione" non sarebbero espressione di una corretta traduzione del termine "*drawn up*" utilizzato nella versione inglese delle medesime Direttive contabili; il termine inglese in questione, letteralmente, avrebbe dovuto essere più correttamente tradotto in lingua italiana utilizzando il termine "redazione", ma non per questo (i.e. una mera corretta traduzione letterale) avrebbe altrettanto correttamente espresso il significato intrinseco che nel contesto del bilancio, ed in particolare avuto riguardo alla disciplina giuridica italiana, lo stesso avrebbe dovuto assumere.

Ora, se in un certo qual modo, e pur nella consapevolezza che trattasi di una traduzione letterale non corretta, poteva ritenersi che il termine "compilazione" fosse stato considerato nel contesto della Direttiva 78/660/CEE un sinonimo di "redazione", il termine "formazione" non lo è certamente e potrebbe portare a una differente⁽⁶⁾ interpretazione giuridica della Direttiva avuto riguardo al limite temporale entro il quale si deve tenere conto dei rischi e perdite da rilevare per competenza nell'esercizio in chiusura.

Infatti, il bilancio si “**forma**” giuridicamente con l’approvazione in sede assembleare⁽⁶⁷⁾.

Pertanto, se “**formazione**” e “**compilazione**” (*rectius*: “redazione”) hanno due significati distinti, tenuto conto della nuova formulazione del disposto normativo comunitario che utilizza il termine “**formazione**”, ne consegue che il predetto limite temporale entro il quale tener conto dei rischi e perdite dovrebbe essere individuabile nella data di approvazione da parte dell’assemblea del bilancio redatto dagli amministratori e non nella data di redazione (ed approvazione) di questo da parte degli amministratori, che poi lo sottoporrono, da ultimo (cioè, nel caso, dopo l’organo di controllo e la società di revisione)⁽⁶⁸⁾, all’assemblea⁽⁶⁹⁾.

⁽⁶⁶⁾ Invero, nel contesto giuridico-tecnico italiano di attuazione delle Direttive contabili, come si dirà *infra*, ciò porta invece a confermare l’interpretazione data a suo tempo di detto limite temporale.

⁽⁶⁷⁾ In tal senso cfr. G.E. Colombo, *La formazione del bilancio*, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, UTET, 1994, Volume 7, Tomo I, Bilancio d’esercizio e consolidato, pagg. 426 – 434, ove afferma chiaramente “che di bilancio della società si possa parlare solo a seguito dell’approvazione dell’assemblea, che cioè il bilancio giuridicamente esista e sia imputabile alla società solo in quanto sia bilancio approvato, è opinione pacifica”.

⁽⁶⁸⁾ In proposito e quale considerazione pratica (ma, invero, non solo) a latere e a supporto del fatto che il termine ultimo da considerare debba più correttamente essere quello della data di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea invece che quella di redazione ed approvazione da parte dell’organo amministrativo si consideri la disparità di trattamento (da cui possibili penalizzazioni dei relativi conti economici e del capitale di funzionamento) che vi sarebbe per quelle società che non devono sottoporre il bilancio redatto dagli amministratori al controllo del Collegio sindacale e della Società di revisione rispetto a quelle che invece devono farlo; infatti, a fronte di un paritario trattamento nella fissazione dell’ordinario termine ultimo previsto dalle norme di legge per l’approvazione in sede assembleare del bilancio (i.e. 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio), per le prime il termine finale per considerare rischi e perdite di competenza dell’esercizio in chiusura sarebbe successivo (e non di poco) a quello delle seconde.

⁽⁶⁹⁾ In tal senso chiaramente F. Pontani, *La clausola generale ed i principi di redazione del bilancio di esercizio*, Cedam, 2005, pag. 321 ove domandandosi “il perché del limite del termine della “compilazione” del bilancio” afferma che, invece, “si dovrebbe prendere in considerazione come data ultima quella della definitiva approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, nella misura in cui entro quella data rischi e perdite assumano caratteristiche di significatività rispetto al risultato economico ed al capitale di funzionamento espressi nella “bozza” di bilancio approvata dall’organo amministrativo (che così diviene bilancio ai sensi dell’art. 2423 c.c.) e, all’occorrenza, verificato dal collegio sindacale e, quando ne ricorrano i presupposti, dalla società di revisione”.

Con riferimento alla disciplina nazionale sul tema si rileva che questa è, sin dall'attuazione della Direttiva 78/660/CEE, in un certo qual modo più restrittiva di quella comunitaria in quanto non è previsto un termine temporale entro il quale tenere conto dei rischi e perdite da rilevare per competenza nell'esercizio in chiusura. Infatti, al p.to 4 del c. 1 dell'art. 2423 bis del c.c., è statuito che “**si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo**”.

I Principi contabili nazionali (più precisamente l'OIC 29) vengono in aiuto (svolgendo così la loro funzione di eterointegrazione della norma di legge) fissando quale termine quello della “**data di formazione⁽⁷⁰⁾ del bilancio d'esercizio**” e specificando che “**nella generalità dei casi**” questo termine è “**individuato con la data di redazione**” del bilancio “**da parte degli amministratori**”, ma che qualora tra questa data e quella di “**approvazione da parte dell'organo assembleare si verificassero eventi tali da pregiudicare l'attendibilità del bilancio nel suo complesso, gli amministratori dovranno opportunamente modificare**” lo stesso. In altri e più sintetici termini, i Principi contabili fissano il limite temporale ultimo entro il quale tenere conto dei rischi e perdite da rilevare per competenza nell'esercizio in chiusura in quello della data di approvazione del bilancio in sede assembleare.

L'attuazione della Direttiva 2013/34/UE non dovrebbe, quindi, comportare alcuna modifica; anzi, come anticipato, l'utilizzo del termine “**formazione**” in luogo di “**compilazione**” confermerebbe l'orientamento dottrinario e dei Principi contabili che il limite temporale entro il quale considerare rischi e perdite di competenza dell'esercizio in chiusura deve essere proprio quello della data di approvazione del bilancio in sede assembleare.

⁽⁷⁰⁾ Preme evidenziare, anche a supporto di quanto sopra rappresentato, che il termine utilizzato è “**formazione**” e non “**compilazione**” e dato il soggetto (i.e. l'Organismo Italiano di Contabilità) da cui proviene l'indicazione non si può che ritenere confermato il fatto che il termine “*drawn up*” di cui alla versione inglese delle Direttive contabili succedutesi nel tempo, pur se la corretta traduzione letterale sarebbe “**redazione**”, nel contesto del bilancio e della relativa disciplina nazionale è più correttamente da tradurre utilizzando il termine “**formazione**”, come poi avvenuto per la stesura della versione italiana della Direttiva 2013/34/UE.

7.3. Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma

La Direttiva 2013/34/UE (cfr. art. 6, par. 1, lett. h), rispetto alla precedente Direttiva 78/660/CEE (cfr. art. 4, par. 6), prevede che si debba⁽⁷¹⁾ tener “conto della sostanza dell’operazione o del contratto in questione” non solo in sede di “presentazione” delle voci nel conto economico e nello stato patrimoniale, ma anche in sede di “rilevazione” contabile⁽⁷²⁾ delle stesse.

Al successivo par. 3 dello stesso art. 6 della Direttiva 2013/34/UE è poi previsto, rispetto sempre alla precedente Direttiva contabile, che gli Stati membri “possono esentare” le imprese (tutte e non più solo determinati tipi di società) da detti obblighi di “rilevazione” e “presentazione”.

La Direttiva 2013/34/UE presenta, quindi, formalmente⁽⁷³⁾ due significative novità.

La prima relativa all’obbligo di “rilevazione” contabile dei fatti amministrativi secondo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

⁽⁷¹⁾ Si precisa che la precedente Direttiva contabile concedeva agli Stati membri la possibilità anche solo (cioè in alternativa a “prescrivere”) di “autorizzare” il rispetto del principio *de quo* lasciando, quindi, la scelta del suo rispetto al redattore del bilancio.

⁽⁷²⁾ Conferma che detto obbligo di “rilevazione” pertenga proprio la contabilizzazione (e, quindi, la “rilevazione” contabile) si ha dall’esame della precedente disposizione comunitaria in quanto ivi era testualmente previsto che si dovessero (solo) “presentare” secondo la prevalenza della sostanza sulla forma i fatti amministrativi già “contabilizzati”. In proposito, tuttavia, viene da domandarsi come si possa rappresentare in bilancio (inteso questo in senso unitario costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa e, quindi, non solo con riferimento ad uno dei documenti che lo compongono e cioè la nota integrativa) un fatto amministrativo in modo diverso da come è stato contabilizzato. Ricorrendo, paradossalmente, allo stesso principio della prevalenza della sostanza sulla forma per la lettura della medesima Direttiva 78/660/CEE e, quindi, anche andando oltre il tenore letterale di quanto ivi statuito si ritiene ragionevole affermare che la nuova e la precedente Direttiva contabile in realtà non si discostino sul tema della previa contabilizzazione e successiva rappresentazione in bilancio dei fatti amministrativi secondo la prevalenza della sostanza sulla forma. L’elemento che le differenzia è, quindi, invero, meramente formale: la Direttiva 2013/34/UE chiaramente esplicita e rende obbligatoria anche la “rilevazione” contabile.

⁽⁷³⁾ A giustificazione dell’utilizzo di detto termine si veda quanto rappresentato nella nota precedente in tema di necessaria previa contabilizzazione per la successiva rappresentazione in bilancio dei fatti amministrativi.

La seconda relativa alla possibilità per gli Stati membri di esentare le imprese dal rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma quanto sia a “**rilevazione**” contabile dei fatti amministrativi che a “**presentazione**” degli stessi in bilancio⁽⁷⁴⁾. In altri termini, taluni Stati membri potrebbero prevedere nei loro ordinamenti il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, mentre altri non prevederlo. Con ciò davvero alto è il rischio di minare fattivamente il principio di comparabilità nello spazio dei bilanci, che dovrebbe sempre rappresentare fonte di ispirazione ed essere uno degli obiettivi primari delle Direttive contabili⁽¹⁰⁾.

Con riferimento alla prima novità si osserva che questa, in taluni casi, potrebbe trovarsi in chiaro conflitto con l’attuale disciplina codicistica nazionale; si pensi al tipico caso di un contratto di leasing finanziario che nella sostanza sia espressione di un’operazione di finanziamento per l’acquisto del bene oggetto dello stesso. Alla luce della nuova Direttiva contabile appare indubbio che detto fatto amministrativo dovrebbe essere non solo “**presentato**” in bilancio per la sua sostanza (i.e. operazione di finanziamento per l’acquisto di un bene) bensì anche “**rilevato**” contabilmente avuto riguardo alla sostanza (i.e. acquisto) dell’operazione rispetto alla sua forma (i.e. utilizzo di un bene di terzi). Tuttavia, secondo l’attuale disciplina codicistica un bene può essere rilevato e iscritto nell’attivo patrimoniale del bilancio solo e soltanto se di proprietà e con la sottoscrizione di un contratto di leasing non lo è sino al momento dell’esercizio dell’opzione di riscatto. La sola rappresentazione in nota integrativa dell’operazione e dei suoi effetti patrimoniali, finanziari ed economici qualora la stessa fosse stata contabilizzata in ossequio alla prevalenza della sostanza sulla forma – che allo stato è ciò che è richiesto dalla normativa nazionale (più precisamente dall’art. 2427, c. 1, n. 22, del c.c.) – non si ritiene possa soddisfare quanto ora statuito dalla Direttiva

⁽⁷⁴⁾ Si precisa che non si ritiene ammissibile l’esenzione da uno solo dei due obblighi.

⁽⁷⁵⁾ Tant’è che la Repubblica di Estonia in data 23 settembre 2013 ha proposto ricorso (Causa C-508/13) contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea chiedendo l’annullamento dell’art. 6, par. 3, della Direttiva 2013/34/UE in quanto, “**se fosse fatto uso di tale possibilità nel recepimento delle disposizioni della direttiva nell’ordinamento di uno Stato membro, lo scopo relativo a tutta l’Unione dell’accrescimento della comparabilità, della chiarezza e della fiducia generale non potrebbe essere raggiunto in linea di principio**”.

2013/34/UE (i.e. obblighi di “rilevazione” e di “presentazione”) e che dovrebbe essere come tale (infatti, come detto, l’esenzione parziale non si ritiene ammissibile) recepito dal legislatore nazionale. A tal fine quest’ultimo dovrebbe integrare la disciplina codicistica in quanto allo stato limitata, almeno⁽⁷⁶⁾ per le citate operazioni di leasing, alla sola “presentazione” delle stesse in ossequio alla prevalenza della sostanza sulla forma e, quindi, non anche alla loro “rilevazione” contabile in ossequio al medesimo principio.

In conclusione, tenuto conto del fatto che la possibilità concessa agli Stati membri è di esentare in toto – e, quindi, non solo in parte, per esempio limitatamente alla “rilevazione” contabile – il rispetto del principio *de quo*, potrebbe addirittura accadere che interpretando in modo restrittivo la Direttiva 2013/34/UE la sua attuazione possa comportare l’abrogazione di ogni statuizione pertinente il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e, quindi, di quanto disposto all’art. 2423 bis, c. 1, p.to 1, all’art. 2424 bis, c. 5, e all’art. 2427, c. 1, p.to 22, del codice civile. Tuttavia, quale alternativa più probabile nel contesto di un’interpretazione della Direttiva 2013/34/UE meno restrittiva e per così dire più “flessibile” e “limitata” con talune eccezioni quali ad esempio quella palesata delle operazioni in leasing, come invero avvenuto già in precedenza⁽⁷⁷⁾ con la Direttiva 78/660/CEE, potrebbe accadere che tutto

⁽⁷⁶⁾ Invero, tenuto conto anche di quanto si dirà nella successiva nota, solo per queste in quanto per altre fattispecie nemmeno è prevista la “presentazione” limitatamente alla nota integrativa.

⁽⁷⁷⁾ In dottrina, infatti, si è precisato come “la disciplina del leasing costituisca un’accezione, voluta dal legislatore per motivi di opportunità, al principio della prevalenza della sostanza sulla forma” (cfr. G.E. Colombo, *Dalla chiarezza e precisione alla rappresentazione veritiera e corretta*, in AA.VV. (a cura di A. Palma), *Il bilancio di esercizio*, Giuffrè, IV edizione, 2008, pag. 99). Ed ancora come non sia pensabile che “l’introduzione nel nostro sistema dell’ultimo inciso dell’art. 2423 bis, n. 1, c.c., consenta, fin d’ora, di adottare le soluzioni che i Principi contabili internazionali indicano, proprio in base al principio della prevalenza della sostanza economica, in relazione alla classificazione di strumenti finanziari, emessi dalla società, come passività o come elementi del patrimonio netto a seconda del contenuto concreto (non solo dell’aspetto giuridico) dei benefici attribuiti al possessore dello strumento; ed analogo discorso mi pare valere quanto alla considerazione (da parte dei principi IAS) delle business combinations come operazioni di acquisto d’azienda anche quando la forma giuridica sia quella della fusione” (cfr. G.E. Colombo, *I principi in tema di redazione del bilancio*, in *Il nuovo diritto delle società*, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, UTET, 2007, pag. 169).

rimanga invariato e, quindi, immodificate in sede di attuazione le attuali disposizioni codicistiche sul tema.

7.4. La deroga al divieto di compensazione di partite

La Direttiva 2013/34/UE, rispetto alla precedente Direttiva contabile, ha previsto (all'art. 6, par. 2) che gli Stati membri “**possono, in casi specifici, consentire o imporre**” alle imprese la compensazione di partite purché gli importi compensati siano indicati come importi lordi nella nota integrativa.

Tale deroga al divieto di compensazioni di partite non costituisce sostanzialmente una novità in quanto già nel 1998 la Commissione CE con una Comunicazione (98/C 16/04) interpretativa in merito ad alcuni articoli della IV e della VII Direttiva CEE, pubblicata in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 16/5 del 20/01/1998, precisava che i casi di divieto di compensazioni di partite di cui all'art. 7 della Direttiva 78/660/CEE (ora art. 6, par. 1, lett. g della Direttiva 2013/34/UE) “**non vanno confusi con i casi in cui la compensazione di debiti e crediti sia autorizzata da disposizioni legislative o contrattuali**” e che in questi casi “**si può e si deve riportare a bilancio solo l'importo residuo**”. Ancora, ha precisato che “**esistono delle operazioni complesse dove entrate ed uscite sono, da un punto di vista economico, del tutto trascurabili ai fini del risultato finale dell'operazione**” e, quindi, “**in alcuni casi, in base al principio del quadro fedele (ora leggasi principio della rappresentazione veritiera e corretta), dovrebbe essere riportato solo il risultato finale di un'operazione complessa**”.

In questo senso si ritiene, quindi, debba essere intesa la deroga ora esplicitata all'art. 6, par. 2, della Direttiva 2013/34/UE.

Nel contesto delle disposizioni normative nazionali nulla dovrebbe sostanzialmente cambiare, salvo (ma appare assai improbabile) non si ritenga che i “**casi specifici**” di cui al testo della Direttiva contabile debbano essere obbligatoriamente esplicitati affinché la stessa deroga possa essere prevista.

7.5. Le deroghe al principio del costo

La Direttiva 2013/34/UE, come sostanzialmente la precedente Direttiva contabile, prevede specifiche deroghe al principio del costo

permettendo, in estrema sintesi e semplificando⁽⁷⁸⁾, agli Stati membri di autorizzare o prescrivere:

– a tutte le imprese o a talune categorie di imprese, ma determinandone i contenuti, i limiti e le modalità di applicazione, di valutare le immobilizzazioni con il metodo della rideterminazione dei valori iscrivendo la differenza in apposita riserva nel patrimonio netto (cfr. art. 7);

– per tutte le imprese o per talune categorie di imprese ovvero limitatamente ai bilanci consolidati, la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari (compresi gli strumenti finanziari derivati), nonché di determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari (cfr. art. 8).

Con riferimento alla attuale disciplina nazionale non vi dovrebbero essere modifiche in sede di recepimento della Direttiva, salvo il nostro legislatore non decida⁽⁷⁹⁾ di effettuare una svolta epocale abbandonando il principio del costo per talune⁽⁸⁰⁾ categorie di imprese e con riferimento a talune attività e passività di bilancio. Tuttavia, si ritiene tale ipotesi improbabile⁽⁸¹⁾ vuoi per mantenere inalterata una forma di garanzia nei confronti degli *stakeholder*, vuoi avuto riguardo alle significative implicazioni fiscali che ne conseguirebbero; a tacere del fatto che

⁽⁷⁸⁾ Non rientra, infatti, tra gli obiettivi di questo scritto, anche alla luce delle considerazioni proposte a conclusione di questo paragrafo, trattare in modo analitico dei criteri alternativi al costo di seguito indicati.

⁽⁷⁹⁾ Ciò anche a ragione delle “valutazioni”, delle “osservazioni” e dei “suggerimenti” richiesti e che gli perverranno a seguito della Consultazione pubblica per l’attuazione della Direttiva 2013/34/UE del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 giugno 2014 di cui si è detto nel capitolo introduttivo del presente quaderno.

⁽⁸⁰⁾ È più che ragionevole ritenere, o comunque si auspica, che nel caso la deroga sia concessa solo alle imprese di grandi dimensioni sul presupposto (forse ingiustificatamente dato per scontato per la generalità di queste) che sarebbero le uniche che effettivamente riuscirebbero ad applicare i metodi alternativi in modo adeguato, vuoi per complicazione di applicazione, vuoi per gli elevati costi di applicazione degli stessi.

⁽⁸¹⁾ A conferma si rammenta che già nel 2008, in tema di valutazione a “*fair value*”, in sede di recepimento ed attuazione delle Direttive dell’Unione Europea n. 68/2001 e n. 51/2003 di modifica della IV e VII Direttiva, il legislatore nazionale, nonostante le proposte dell’OIC di modifica del codice civile nel senso delle predette Direttive, aveva lasciato immutata la previsione normativa e, quindi, fermo il principio del costo quale principio cardine ai fini delle valutazioni di bilancio.

altrimenti verrebbe significativamente meno la comparabilità nel tempo e nello spazio dei bilanci a ragione della molteplicità di scelte valutative concesse ai redattori del bilancio e che potrebbero essere effettuate in diverse combinazioni.

8. I CAMBIAMENTI AI PROSPETTI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO^(*)

Il Capo III della nuova Direttiva contabile, intitolato “stato patrimoniale e conto economico”, è composto dagli articoli dal numero 9 al numero 14, che disciplinano:

- le disposizioni generali applicabili ad entrambi gli schemi (articolo 9), quali ad esempio la costanza nel tempo della struttura dello schema adottato, l’indicazione per ciascuna voce dello stato patrimoniale e del conto economico dei valori comparativi relativi alla corrispondente voce dell’esercizio precedente, e così via;
- le disposizioni relative allo schema di stato patrimoniale (articoli 10 e 11) e di conto economico (articolo 13), che rinviano agli allegati III, IV, V e VI della stessa Direttiva, riportanti i modelli alternativi di stato patrimoniale e conto economico previsti dal legislatore comunitario;
- le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale (articolo 12);
- le semplificazioni per le piccole e medie imprese (articolo 14).

Tra le innovazioni di cui gli Stati membri dovranno tenere conto in sede di recepimento della nuova Direttiva contabile, vi sono anche alcune modifiche apportate agli schemi di stato patrimoniale e di conto economico.

La nuova Direttiva contabile indica due schemi di riferimento per lo stato patrimoniale riportati negli allegati III e IV: il primo con una struttura orizzontale ed il secondo con una struttura verticale⁽⁸²⁾. Anche la IV direttiva indica due modelli di stato patrimoniale, complessivamente

^(*) A cura di Luca Magnano San Lio, Commissione Principi Contabili ODCEC Milano.

⁽⁸²⁾ Permane la possibilità, già presente nella IV Direttiva, di presentare lo stato patrimoniale secondo uno schema che separi le attività/passività correnti da quelle non correnti.

molto simili agli schemi introdotti dalla nuova Direttiva contabile. Le principali variazioni, oltre a modifiche terminologiche, sono attinenti:

- all’eliminazione della voce di bilancio “Azioni proprie o quote proprie” che in base alla IV direttiva era inclusa nell’attivo dello schema di stato patrimoniale, ma per la quale era data facoltà agli Stati membri di prescrivere la diretta imputazione a riduzione del patrimonio netto; e
- all’eliminazione dei conti d’ordine in calce al prospetto, onde evitare duplicazioni rispetto al contenuto informativo dello stato patrimoniale. Al proposito va rilevato che la nuova Direttiva contabile, con riferimento alla nota integrativa (cfr. *infra* cap. 10), amplia l’informativa relativa agli impegni finanziari ed alle garanzie, e si può pertanto ritenere che le informazioni quantitative in precedenza indicate nei conti d’ordine affluiscano adesso, almeno in parte, nel corpo della nota integrativa.

Più rilevanti le modifiche introdotte sugli schemi di riferimento di conto economico. La nuova Direttiva contabile individua due modelli alternativi riportati rispettivamente negli allegati V e VI. La sostanziale differenza che caratterizza i due schemi è la classificazione delle poste economiche per natura⁽⁸³⁾ nel primo (allegato V) e per destinazione nel secondo (art. VI)⁽⁸⁴⁾. Al riguardo, la IV Direttiva prevedeva quattro modelli di conto economico, raggruppabili però in due sottogruppi:

⁽⁸³⁾ Secondo quanto indicato dallo IAS 1 la struttura di conto economico cd. “per natura” classifica i costi ed i ricavi in base alla loro natura, per esempio: ammortamenti, acquisti di materiali, costi di trasporto, benefici per i dipendenti e costi di pubblicità ecc... Al contrario, il metodo di rappresentazione dei costi “per destinazione” secondo quanto definito dal principio contabile internazionale: “classifica i costi secondo la loro destinazione come parte del costo del venduto o, per esempio, i costi di distribuzione o amministrativi. Come minimo, un’entità indica il proprio costo del venduto secondo questo metodo, separatamente dagli altri costi. Questo metodo può fornire agli utilizzatori informazioni più significative rispetto alla classificazione dei costi per natura, ma ripartire i costi per destinazione può richiedere allocazioni arbitrarie e comportare un considerevole grado di discrezionalità.”

⁽⁸⁴⁾ La scelta operata dal legislatore europeo è rappresentativa delle tendenze contrapposte in atto tra le dottrine contabili principalmente tedesca ed anglosassone. Se infatti la prima (analogamente a quella italiana), predilige una ripartizione di costi e ricavi per natura, la seconda favorisce uno schema caratterizzato dalla rappresentazione cd. “per funzione aziendale”. La classificazione per destinazione, prediletta anche da molti analisti finanziari, non permette la rilevazione di una grande quantità di dati tra i quali a titolo d’esempio il costo per acquisto o il costo del lavoro.

- conto economico per natura, di cui erano forniti due schemi, il primo in forma scalare (art. 23) ed il secondo a sezioni contrapposte (art. 24);
- conto economico per destinazione, di cui erano forniti due schemi, il primo in forma scalare (art. 25) ed il secondo a sezioni contrapposte (art. 26).

Di fatto quindi, con la nuova Direttiva contabile, viene eliminata la possibilità di presentare il conto economico secondo gli schemi a sezioni contrapposte previste dagli art. 24 e 26 della IV Direttiva, riducendo da quattro a due i modelli alternativi di conto economico.

La nuova Direttiva contabile si distingue dalla IV Direttiva anche per l'assenza nei modelli di conto economico delle voci "proventi straordinari" ed "oneri straordinari". Alla base di tale modifica si può leggere l'intenzione di evitare comportamenti disomogenei tra società, stante il discrimine, a volte sottile e soggettivo, tra ordinarietà e straordinarietà della gestione. Inoltre tale modifica concorre all'allineamento della normativa europea con i principi contabili internazionali IFRS⁽⁸⁶⁾.

Occorre al proposito rilevare che la nuova Direttiva contabile, con riferimento alla Nota integrativa (cfr. *infra* capitolo 10), prevede l'obbligo di evidenziare "l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali". Ancorché non vi sia esatta coincidenza tra le definizioni di "proventi straordinari" (*extraordinary*

⁽⁸⁵⁾ Permane con la nuova Direttiva contabile la possibilità per gli Stati membri di autorizzare, per tutte o per talune categorie di imprese, la redazione di un "rendiconto delle prestazioni" in luogo del prospetto di conto economico, purché le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti a quanto prescritto dagli schemi di conto economico. Il "rendiconto delle prestazioni", prospetto consentito per una rappresentazione alternativa della situazione economica della società anche dalla IV direttiva, si caratterizza per l'inclusione sia dei componenti di reddito "realizzati" sia di quelli "non realizzati". Tale metodo di rappresentazione si discosta dal principio della prudenza e permette la rilevazione degli utili non ancora effettivamente conseguiti su operazioni in essere. La nozione di reddito definita tramite tale modello si allarga rispetto all'impostazione tradizionale.

⁽⁸⁶⁾ Il principio contabile IAS 1 "Presentation of the Financial Statement", al paragrafo 87 prevede che: "Un'entità non deve presentare voci di ricavi o di costi come componenti straordinarie nel prospetto di conto economico complessivo o nel conto economico separato (se presentato), né nelle note".

income” nel testo in lingua inglese della IV Direttiva) e “oneri straordinari” (“*extraordinary charges*” nel testo inglese della IV Direttiva) con quella di “elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionale” (“*individual items of income or expenditure which are of exceptional size or incidence*” nel testo inglese della nuova Direttiva contabile), si può in via generale ritenere che a seguito di tale previsione l’informativa da fornire in nota integrativa attrarrà il contenuto informativo in precedenza rappresentato nell’area della gestione straordinaria del conto economico.

Ciò si può ricavare da una lettura sistematica della definizione di proventi straordinari e oneri straordinari: l’articolo 30 della IV Direttiva indicava che “nelle voci Proventi Straordinari o Oneri Straordinari devono figurare i proventi o gli oneri non derivanti dalle attività ordinarie della società”.

La relazione Ministeriale che ha accompagnato il D. Lgs. 127/91, che ricordiamo ha recepito nell’ordinamento italiano la IV Direttiva, specifica che (sottolineatura aggiunta) “l’aggettivo straordinario, riferito a proventi ed oneri, non allude all’eccezionalità o anormalità dell’evento, bensì all’estraneità, della fonte del provento o dell’onere, alla attività ordinaria”. Al proposito il principio contabile OIC 12 approvato il 30 maggio 2005 precisa che (sottolineatura aggiunta) “per considerare straordinario un componente di reddito non è sufficiente l’eccezionalità (a livello temporale) o l’anormalità (a livello quantitativo) dell’evento”. Il combinato disposto di tali letture certamente conferma che eccezionalità e straordinarietà non sono concetti tra loro congruenti; d’altro canto pare anche di poter dire in prima battuta che la straordinarietà possa costituire, nella generalità dei casi, un “sottoinsieme” della eccezionalità, in quanto la stessa estraneità di un fatto rispetto alla gestione ordinaria sembra poterlo qualificare quale elemento di “incidenza eccezionale”.

Di particolare interesse sarà quindi il recepimento del nuovo schema di conto economico nell’ordinamento nazionale, anche per i riflessi che lo stesso potrà avere sulla normativa tributaria, stante il sancito principio di derivazione della base imponibile dal bilancio d’esercizio e la rilevanza che la classificazione ‘straordinaria’ assume con particolare riferimento a specifici profili di tassazione (ad esempio, IRAP).

Si propongono di seguito le tabelle di raffronto tra gli schemi di riferimento dello stato patrimoniale previsti dalla nuova Direttiva contabile ed i corrispondenti prospetti previsti dalla IV Direttiva, evidenziando in grassetto i termini modificati ed in barrato le parti eliminate.

Struttura orizzontale dello stato patrimoniale di cui all'articolo 10 (Allegato III)

Direttiva 2013/34/UE	Direttiva 78/660/CEE
Attivo	Attivo
<p>A. Capitale sottoscritto non versato</p> <p>di cui richiamato (a meno che la legislazione nazionale non preveda che il capitale richiamato sia iscritto nel "Patrimonio netto", nel qual caso la parte di capitale richiamata, ma non ancora versata, figura al punto A o al punto D II 5 dell'attivo).</p>	<p>A. Capitale sottoscritto non versato</p> <p>con indicazione della parte richiamata (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato nel passivo. In tal caso, la parte di capitale richiamata, ma non ancora versata, deve figurare al punto A dell'attivo o al punto D II 5 dell'attivo).</p>
<p>B. Costi di impianto e di ampliamento</p> <p>come definiti dalla legislazione nazionale, sempre che essa ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo. La legislazione nazionale può altresì prevedere l'iscrizione dei costi d'impianto e di ampliamento come prima voce sotto le «Immobilizzazioni immateriali».</p>	<p>B. Spese di impianto e di ampliamento</p> <p>come definite dalla legislazione nazionale, sempre che essa ne ammetta l'iscrizione nell'attivo. La legislazione nazionale può altresì prevedere l'iscrizione delle spese d'impianto e di ampliamento come prima voce sotto le «Immobilizzazioni immateriali».</p>
<p>C. Immobilizzazioni</p> <p>I. Immobilizzazioni immateriali</p> <p>1. Costi di sviluppo, sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo.</p> <p>2. Concessioni, brevetti, licenze, marchi e diritti e beni analoghi, sempre che siano stati: a) acquisiti a titolo oneroso e non siano da iscrivere al punto C I 3; o b) generati dall'impresa stessa, sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo.</p> <p>3. Avviamento, se acquisito a titolo oneroso.</p> <p>4. Acconti versati.</p> <p>II. Immobilizzazioni materiali</p> <p>1. Terreni e fabbricati.</p> <p>2. Impianti tecnici e macchinari.</p> <p>3. Altri impianti, attrezzature industriali e commerciali.</p> <p>4. Acconti versati e immobilizzazioni materiali in corso di costruzione.</p>	<p>C. Immobilizzazioni</p> <p>I. Immobilizzazioni immateriali</p> <p>1. Spese per la ricerca e lo sviluppo, sempreché la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo.</p> <p>2. Concessioni, brevetti, licenze, marchi e diritti e beni analoghi, sempre che siano stati: a) acquisiti a titolo oneroso e non siano da iscrivere al punto C I 3, oppure b) erenti dall'impresa stessa, sempre che la legislazione nazionale ne ammetta l'iscrizione nell'attivo.</p> <p>3. Avviamento, se acquisito a titolo oneroso.</p> <p>4. Acconti versati.</p> <p>II. Immobilizzazioni materiali</p> <p>1. Terreni e fabbricati.</p> <p>2. Impianti tecnici e macchinario.</p> <p>3. Altri impianti, attrezzature industriali e commerciali.</p> <p>4. Acconti versati e immobilizzazioni materiali in corso.</p>

Direttiva 2013/34/UE	Direttiva 78/660/CEE
<p>Attivo</p> <p>III. Immobilizzazioni finanziarie</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partecipazioni nelle imprese affiliate. 2. Crediti verso imprese affiliate. 3. Partecipazioni. 4. Crediti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo. 5. Titoli aventi carattere di immobilizzazione. 6. Altri prestiti. 	<p>Attivo</p> <p>III. Immobilizzazioni finanziarie</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partecipazioni in imprese collegate. 2. Crediti verso imprese collegate. 3. Partecipazioni. 4. Crediti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione. 5. Titoli aventi carattere d'immobilizzazione. 6. Altri prestiti. 7. Azioni proprie o quote proprie (con l'indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di esso, della loro parità contabile), sempreché la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nello stato patrimoniale.
<p>D. Attivo circolante</p> <p>I. Rimanenze</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Materie prime e sussidiarie. 2. Prodotti in corso di lavorazione. 3. Prodotti finiti e merci. 4. Acconti versati. <p>II. Crediti</p> <p>(Per ciascuna delle voci sotto indicate si indica separatamente l'importo dei crediti con durata residua superiore ad un anno)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Crediti per forniture e servizi. 2. Crediti verso imprese affiliate. 3. Crediti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo. 4. Altri crediti. 5. Capitale sottoscritto, richiamato, ma non versato (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato al punto A). 6. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione delle suddette voci quali attività al punto E). 	<p>D. Attivo circolante</p> <p>I. Scorte</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Materie prime e sussidiarie. 2. Prodotti in corso di lavorazione. 3. Prodotti finiti e merci. 4. Acconti versati. <p>II. Crediti</p> <p>(Per ciascuna delle voci sotto indicate si deve deve separatamente l'importo dei crediti con durata residua superiore ad un anno.)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Crediti per forniture e servizi. 2. Crediti verso imprese collegate. 3. Crediti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione. 4. Altri crediti. 5. Capitale sottoscritto, richiamato, ma non versato (a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione del capitale richiamato al punto A dell'attivo). 6. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione dei ratei e risconti al punto E dell'attivo).

Direttiva 2013/34/UE	Direttiva 78/660/CEE
Attivo	Attivo
<p>III. Valori mobiliari</p> <p>1. Partecipazioni nelle imprese affiliate.</p> <p>2. Azioni proprie o quote proprie (con l'indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di questo, della loro parità contabile), sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nello stato patrimoniale.</p> <p>3. Altri titoli.</p> <p>IV. Disponibilità liquide</p>	<p>III. Valori mobiliari</p> <p>1. Partecipazioni in imprese collegate.</p> <p>2. Azioni proprie o quote proprie (con l'indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di esso, della parità contabile), sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nello stato patrimoniale.</p> <p>3. Altri titoli.</p> <p>IV. Depositi bancari, in conto corrente postale, assegni e consistenza di cassa</p>
<p>E. Ratei e risconti</p> <p>(A meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali elementi quali attività al punto D II 6)</p>	<p>E. Ratei e risconti</p> <p>(a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione dei ratei e risconti al punto D II 6 dell'attivo).</p>
Patrimonio netto e passività	Patrimonio netto e passività
<p>A. Patrimonio netto</p> <p>I. Capitale sottoscritto</p> <p>(A meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato a questa voce, nel qual caso gli importi del capitale sottoscritto e del capitale versato sono menzionati separatamente).</p> <p>II. Sovrapprezzi</p> <p>III. Riserva di rivalutazione</p> <p>IV. Riserve</p> <p>1. Riserva legale qualora la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione.</p> <p>2. Riserva per azioni proprie e quote proprie, sempre che la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione, fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2012/30/UE.</p> <p>3. Riserve statutarie.</p> <p>4. Altre riserve, compresa la riserva intestata al valore equo.</p> <p>V. Utili/perdite portati/e a nuovo</p>	<p>A. Patrimonio netto</p> <p>I. Capitale sottoscritto</p> <p>(a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato a questa voce. In tal caso, gli importi del capitale sottoscritto e del capitale versato devono essere menzionati separatamente).</p> <p>II. Sovrapprezzi</p> <p>III. Riserva di rivalutazione</p> <p>IV. Riserve</p> <p>1. Riserva legale, qualora la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione.</p> <p>2. Riserva per azioni proprie e quote proprie qualora la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione salvo restando l'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/91/CEE.</p> <p>3. Riserve statutarie.</p> <p>4. Altre riserve.</p> <p>V. Utili (perdite) portati a nuovo</p>

Direttiva 2013/34/UE	Direttiva 78/660/CEE
Patrimonio netto e passività	Patrimonio netto e passività
VI. Utili/perdite di esercizio	VI. Utile (perdita) di esercizio (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di questa voce al punto F dell'attivo o al punto E del passivo).
B. Fondi 1. Fondi trattamento di quiescenza per pensioni ed obblighi simili. 2. Fondi imposte. 3. Altri fondi .	B. Accantonamenti 1. Fondi trattamento di quiescenza ed obblighi simili. 2. Fondi per imposte. 3. Altri accantonamenti .
C. Debiti (Per ciascuna delle voci seguenti e per l'insieme di tali voci, si specifica separatamente l'importo dei debiti con durata residua fino ad un anno e l'importo dei debiti con durata residua superiore ad un anno) 1. Prestiti obbligazionari specificando separatamente quelli convertibili. 2. Debiti verso enti creditizi . 3. Acconti ricevuti per ordinazioni, a meno che non siano dedotti distintamente dalle rimanenze . 4. Debiti per acquisti e servizi. 5. Debiti commerciali rappresentati da effetti . 6. Debiti verso imprese affiliate . 7. Debiti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo . 8. Altri debiti, tra cui debiti verso autorità fiscali e di sicurezza sociale . 9. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto D).	C. Debiti (Per ciascuna delle voci seguenti e per l'insieme di tali voci, si deve specificare separatamente l'importo dei debiti con durata residua fino ad un anno e l'importo dei debiti con durata residua superiore ad un anno.) 1. Prestiti obbligazionari, specificando quelli convertibili. 2. Debiti verso istituti di credito . 3. Acconti ricevuti per ordinazioni a meno che non siano distintamente dedotti dalle scorte . 4. Debiti per acquisti e servizi. 5. Debiti rappresentati da titoli di credito . 6. Debiti verso imprese collegate . 7. Debiti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione . 8. Altri debiti, tra cui debiti fiscali e debiti per la sicurezza sociale. 9. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non ne preveda l'iscrizione al punto D del passivo).
D. Ratei e risconti (A meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto C 9 "Debiti").	D. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non ne preveda l'iscrizione al punto C 9 del passivo).

Struttura verticale dello stato patrimoniale di cui all'articolo 10 (Allegato IV)

Direttiva 2013/34/UE	Direttiva 78/660/CEE
<p>A. Capitale sottoscritto non versato</p> <p>di cui richiamato</p> <p>(a meno che la legislazione nazionale non preveda che il capitale richiamato sia iscritto al punto L, nel qual caso la parte di capitale richiamata, ma non ancora versata, deve figurare al punto A ovvero al punto D II 5).</p>	<p>A. Capitale sottoscritto non versato</p> <p>con indicazione della parte richiamata</p> <p>(a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato al punto L. In tal caso la parte di capitale richiamata, ma non ancora versata deve figurare al punto A, ovvero al punto D II 5).</p>
<p>B. Costi di impianto e di ampliamento</p> <p>come definiti dalla legislazione nazionale, sempre che essa ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo. La legislazione nazionale può altresì prevedere l'iscrizione dei costi d'impianto e di ampliamento come prima voce sotto le «Immobilizzazioni immateriali».</p>	<p>B. Spese di impianto e di ampliamento</p> <p>come definite dalla legislazione nazionale, sempreché essa ne ammetta l'iscrizione nell'attivo. La legislazione nazionale può altresì prevedere l'iscrizione delle spese d'impianto e di ampliamento come prima voce sotto le «Immobilizzazioni immateriali».</p>
<p>C. Immobilizzazioni</p> <p>I. Immobilizzazioni immateriali</p> <p>1. Costi di sviluppo, sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo.</p> <p>2. Concessioni, brevetti, licenze, marchi e diritti e beni analoghi, sempre che siano stati:</p> <p>a) acquisiti a titolo oneroso e non siano da iscrivere al punto C I 3; o</p> <p>b) generati dall'impresa stessa, sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo.</p> <p>3. Avviamento, se acquisito a titolo oneroso.</p> <p>4. Acconti versati.</p> <p>II. Immobilizzazioni materiali</p> <p>1. Terreni e fabbricati.</p> <p>2. Impianti tecnici e macchinari.</p> <p>3. Altri impianti, attrezzature industriali e commerciali.</p> <p>4. Acconti versati e immobilizzazioni materiali in corso di costruzione.</p>	<p>C. Immobilizzazioni</p> <p>I. Immobilizzazioni immateriali</p> <p>1. Spese per la ricerca e lo sviluppo, sempreché la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo.</p> <p>2. Concessioni, brevetti, licenze, marchi e diritti e beni analoghi, sempreché siano stati:</p> <p>a) acquisiti a titolo oneroso e non siano da iscrivere al punto C I 3, oppure</p> <p>b) creati dall'impresa stessa, sempreché la legislazione nazionale ne ammetta l'iscrizione all'attivo.</p> <p>3. Avviamento, se acquisito a titolo oneroso.</p> <p>4. Acconti.</p> <p>II. Immobilizzazioni materiali</p> <p>1. Terreni e fabbricati.</p> <p>2. Impianti tecnici e macchinarie.</p> <p>3. Altri impianti, attrezzature industriali e commerciali.</p> <p>4. Acconti versati e immobilizzazioni materiali in corso.</p>

Direttiva 2013/34/UE	Direttiva 78/660/CEE
<p>III. Immobilizzazioni finanziarie</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partecipazioni nelle imprese affiliate. 2. Crediti verso imprese affiliate. 3. Partecipazioni. 4. Crediti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo. 5. Titoli aventi carattere di immobilizzazione. 6. Altri prestiti. 	<p>III. Immobilizzazioni finanziarie</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partecipazioni in imprese collegate. 2. Crediti verso imprese collegate. 3. Partecipazioni. 4. Crediti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione. 5. Titoli aventi carattere di immobilizzazione. 6. Altri prestiti. 7. Azioni proprie o quote proprie (con l'indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di esso, della loro parità contabile), sempreché la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nello stato patrimoniale.
<p>D. Attivo circolante</p> <p>I. Rimanenze</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Materie prime e sussidiarie. 2. Prodotti in corso di lavorazione. 3. Prodotti finiti e merci. 4. Acconti versati. <p>II. Crediti</p> <p>(Per ciascuna delle voci sotto indicate si deve indicare separatamente l'importo dei crediti con durata residua superiore ad un anno)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Crediti per forniture e servizi. 2. Crediti verso imprese affiliate. 3. Crediti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo. 4. Altri crediti. 5. Capitale sottoscritto, richiamato, ma non versato (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione nell'attivo del capitale richiamato al punto A). 6. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione nell'attivo dei ratei e risconti al punto E). 	<p>D. Attivo circolante</p> <p>I. Scorte</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Materie prime e sussidiarie. 2. Prodotti in corso di lavorazione. 3. Prodotti finiti e merci. 4. Acconti versati. <p>II. Crediti</p> <p>(Per ciascuna delle voci sotto indicate si deve indicare separatamente l'importo dei crediti con durata residua superiore ad un anno.)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Crediti per forniture e servizi. 2. Crediti verso imprese collegate. 3. Crediti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione. 4. Altri crediti. 5. Capitale sottoscritto, richiamato, ma non versato (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato al punto A). 6. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione dei ratei e risconti al punto E).

Direttiva 2013/34/UE	Direttiva 78/660/CEE
<p>III. Valori mobiliari</p> <p>1. Partecipazioni nelle imprese affiliate.</p> <p>2. Azioni proprie o quote proprie (con l'indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di questo, della loro parità contabile), sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nello stato patrimoniale.</p> <p>3. Altri titoli.</p> <p>IV. Disponibilità liquide</p>	<p>III. Valori mobiliari</p> <p>1. Partecipazioni nelle imprese collegate.</p> <p>2. Azioni proprie o quote proprie (con l'indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di questo, della loro parità contabile), sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nello stato patrimoniale.</p> <p>3. Altri titoli.</p> <p>IV. Depositi bancari, in conto corrente postale, assegni e consistenze di cassa</p>
<p>E. Ratei e risconti</p> <p>(A meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto D II 6).</p>	<p>E. Ratei e risconti</p> <p>(a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione dei ratei e risconti al punto D II 6).</p>
<p>F. Debiti la cui durata residua non è superiore a un anno</p> <p>1. Prestiti obbligazionari specificando separatamente quelli convertibili.</p> <p>2. Debiti verso enti creditizi.</p> <p>3. Acconti ricevuti per ordinazioni, a meno che non siano dedotti distintamente dalle rimanenze.</p> <p>4. Debiti per acquisti e servizi.</p> <p>5. Debiti commerciali rappresentati da effetti.</p> <p>6. Debiti verso imprese affiliate.</p> <p>7. Debiti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo.</p> <p>8. Altri debiti, tra cui debiti verso autorità fiscali e di sicurezza sociale.</p> <p>9. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto K).</p>	<p>F. Debiti la cui durata residua non è superiore a un anno</p> <p>1. Prestiti obbligazionari specificando separatamente quelli convertibili.</p> <p>2. Debiti verso istituti di credito.</p> <p>3. Acconti ricevuti per ordinazioni a meno che non siano dedotti distintamente dalle scorte.</p> <p>4. Debiti per acquisti e servizi.</p> <p>5. Debiti rappresentati da titoli di credito.</p> <p>6. Debiti verso imprese collegate.</p> <p>7. Debiti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione.</p> <p>8. Altri debiti, tra cui debiti fiscali e debiti per la sicurezza sociale.</p> <p>9. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale ne preveda l'iscrizione al punto K).</p>
<p>G. Attivo circolante</p> <p>(Ivi compresi i ratei e risconti quando indicati al punto E) previa deduzione dei debiti con durata residua non superiore a un anno (compresi i ratei e risconti quando indicati al punto K).</p>	<p>G. Attivo circolante</p> <p>(ivi compresi i ratei e risconti quando indicati al punto E) previa deduzione dei debiti con durata residua non superiore a un anno (compresi i ratei e risconti indicati al punto K).</p>
<p>H. Totale delle attività previa deduzione delle passività correnti.</p>	<p>H. Importo totale degli elementi di attivo previa deduzione dei debiti con durata residua non superiore a un anno.</p>

Direttiva 2013/34/UE	Direttiva 78/660/CEE
<p>I. Debiti la cui durata residua è superiore a un anno</p> <p>1. Prestiti obbligazionari specificando separatamente quelli convertibili.</p> <p>2. Debiti verso enti creditizi.</p> <p>3. Acconti ricevuti per ordinazioni, a meno che non siano dedotti distintamente dalle rimanenze.</p> <p>4. Debiti per acquisti e servizi.</p> <p>5. Debiti commerciali rappresentati da effetti.</p> <p>6. Debiti verso imprese affiliate.</p> <p>7. Debiti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo.</p> <p>8. Altri debiti, tra cui debiti verso autorità fiscali e di sicurezza sociale.</p> <p>9. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto K).</p>	<p>I. Debiti la cui durata residua è superiore a un anno</p> <p>1. Prestiti obbligazionari specificando separatamente quelli convertibili.</p> <p>2. Debiti verso enti creditizi.</p> <p>3. Acconti ricevuti per ordinazioni perché non siano dedotti distintamente dalle scorte.</p> <p>4. Debiti per acquisti e servizi.</p> <p>5. Debiti rappresentati da titoli di credito.</p> <p>6. Debiti verso imprese collegate.</p> <p>7. Debiti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione.</p> <p>8. Altri debiti, tra cui debiti fiscali e debiti per la sicurezza sociale.</p> <p>9. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non ne preveda l'iscrizione al punto K).</p>
<p>J. Fondi</p> <p>1. Fondi trattamento di quiescenza per pensioni ed obblighi simili.</p> <p>2. Fondi imposte.</p> <p>3. Altri fondi.</p>	<p>J. Accantonamenti</p> <p>1. Fondi per trattamento di quiescenza per pensioni ed obblighi simili.</p> <p>2. Fondi per imposte.</p> <p>3. Altri accantonamenti.</p>
<p>G. Attivo circolante</p> <p>(Ivi compresi i ratei e risconti quando indicati al punto E) previa deduzione dei debiti con durata residua non superiore a un anno (compresi i ratei e risconti quando indicati al punto K).</p>	<p>G. Attivo circolante</p> <p>(ivi compresi i ratei e risconti quando indicati al punto E) previa deduzione dei debiti con durata residua non superiore a un anno (compresi i ratei e risconti indicati al punto K).</p>
<p>H. Totale delle attività previa deduzione delle passività correnti.</p>	<p>H. Importo totale degli elementi di attivo previa deduzione dei debiti con durata residua non superiore a un anno.</p>
<p>K. Ratei e risconti</p> <p>(A meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto F 9 o I 9 o entrambi).</p>	<p>K. Ratei e risconti</p> <p>(a meno che la legislazione nazionale non ne preveda l'iscrizione al punto F 9 o I 9).</p>
<p>L. Patrimonio netto</p> <p>I. Capitale sottoscritto</p>	<p>L. Patrimonio netto</p> <p>I. Capitale sottoscritto</p>

Direttiva 2013/34/UE	Direttiva 78/660/CEE
(A meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato a questa voce, nel qual caso gli importi del capitale sottoscritto e del capitale versato devono essere menzionati separatamente).	(a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato a questa voce, in in caso, gli importi del capitale sottoscritto e del capitale versato devono essere menzionati separatamente).
II. Sovrapprezzi	II. Sovrapprezzi
III. Riserva di rivalutazione	III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserve	IV. Riserve
1. Riserva legale qualora la legislazione nazionale ne prescriba la costituzione.	1. Riserva legale qualora la legislazione nazionale ne prescriba la costituzione.
2. Riserva per azioni proprie e quote proprie, sempre che la legislazione nazionale ne prescriba la costituzione, fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2012/30/UE .	2. Riserva per azioni proprie e quote proprie, qualora qualora la legislazione nazionale ne prescriba la costituzione, salvo restando restando l'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/91/CEE .
3. Riserve statutarie.	3. Riserve statutarie.
4. Altre riserve, compresa la riserva intestata al valore equo .	4. Altre riserve.
V. Utili/perdite portati/e a nuovo	V. Utili (perdite) portati a nuovo
VI. Utili/perdite di esercizio	VI. Utile (perdita) di esercizio.

Si propongono di seguito le tabelle di raffronto tra gli schemi di riferimento del conto economico previsti dalla nuova Direttiva contabile ed i corrispondenti prospetti previsti dalla IV Direttiva, evidenziando in grassetto i termini modificati ed in barrato le parti eliminate.

Struttura del conto economico – Per natura della spesa di cui all'articolo 13 (Allegato V)

Direttiva 2013/34/UE	Direttiva 78/660/CEE
<p>1. Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.</p> <p>2. Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e in corso di fabbricazione.</p> <p>3. Lavori effettuati dall'impresa per se stessa e iscritti nell'attivo.</p> <p>4. Altri proventi di gestione.</p> <p>5. a) Materie prime e sussidiarie. b) Altre spese esterne.</p> <p>6. Costi del personale: a) salari e stipendi; b) oneri sociali, specificando gli oneri per le pensioni.</p> <p>7. a) Rettifiche di valore relative ai costi di impianto e di ampliamento e alle immobilizzazioni materiali ed immateriali. b) Rettifiche di valore di voci dell'attivo circolante ove esse superino le rettifiche di valore normali in seno all'impresa.</p> <p>8. Altre spese d'esercizio.</p> <p>9. Proventi da partecipazioni, specificando quelli derivanti da imprese affiliate.</p> <p>10. Proventi da altri valori mobiliari e crediti compresi nelle immobilizzazioni, specificando quelli derivanti da imprese affiliate.</p> <p>11. Altri interessi e proventi assimilati, specificando quelli derivanti da imprese affiliate.</p> <p>12. Rettifiche di valore relative ad immobilizzazioni finanziarie, nonché a valori mobiliari compresi nell'attivo circolante.</p> <p>13. Interessi ed oneri assimilati, specificando quelli riguardanti imprese affiliate.</p> <p>14. Imposte sull'utile o sulla perdita.</p> <p>15. Utile/perdita al netto delle imposte.</p>	<p>1. Importo netto del volume d'affari.</p> <p>2. Variazione delle scorte di prodotti finiti e in corso di fabbricazione.</p> <p>3. Lavori effettuati dall'impresa per sé stessa e iscritti nell'attivo.</p> <p>4. Altri proventi di gestione.</p> <p>5. a) Spese per materie prime e sussidiarie. b) Altre spese esterne.</p> <p>6. Spese per il personale: a) salari e stipendi; b) oneri sociali, con indicazione separata degli oneri per i trattamenti di quiescenza.</p> <p>7. a) Rettifiche di valore relative alle spese di impianto e di ampliamento, alle immobilizzazioni materiali ed immateriali. b) Rettifiche di valore di elementi dell'attivo circolante ove esse superino le rettifiche di valore normali in seno all'impresa.</p> <p>8. Altri oneri di gestione.</p> <p>9. Proventi da partecipazioni, specificando quelli derivanti da imprese collegate.</p> <p>10. Proventi da altri valori mobiliari e da crediti delle immobilizzazioni, specificando quelli derivanti da imprese collegate.</p> <p>11. Altri interessi e proventi assimilati, specificando quelli derivanti da imprese collegate.</p> <p>12. Rettifiche di valore relative ad immobilizzazioni finanziarie e a valori mobiliari facenti parte dell'attivo circolante.</p> <p>13. Interessi ed oneri assimilati, specificando quelli relativi ad imprese.</p> <p>14. Imposte sull'utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie.</p> <p>15. Utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie dopo pagamento delle imposte.</p> <p>16. Proventi Straordinari</p>

Direttiva 2013/34/UE	Direttiva 78/660/CEE
<p>16. Altre imposte non comprese nelle voci da 1 a 15.</p> <p>17. Utile/perdita di esercizio.</p>	<p>17. Oneri Straordinari.</p> <p>18. Utile (perdita) straordinario.</p> <p>19. Imposte sull'utile (perdita) straordinario.</p> <p>20. Altre imposte non comprese nelle voci precedenti.</p> <p>21. Utile (perdita) di esercizio.</p>

Struttura del conto economico – Per funzione della spesa di cui all'articolo 13 (Allegato VI)

Direttiva 2013/34/UE	Direttiva 78/660/CEE
<p>1. Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.</p> <p>2. Costo del venduto (comprese le rettifiche di valore).</p> <p>3. Utile/perdita lordo/a.</p> <p>4. Costi di distribuzione (comprese le rettifiche di valore).</p> <p>5. Costi di amministrazione (comprese le rettifiche di valore).</p> <p>6. Altri proventi di gestione.</p> <p>7. Proventi da partecipazioni, specificando quelli derivanti da imprese affiliate.</p> <p>8. Proventi da altri valori mobiliari e crediti compresi nelle immobilizzazioni, specificando quelli derivanti da imprese affiliate.</p> <p>9. Altri interessi e proventi assimilati, specificando quelli derivanti da imprese affiliate.</p> <p>10. Rettifiche di valore relative ad immobilizzazioni finanziarie, nonché a valori mobiliari compresi nell'attivo circolante.</p> <p>11. Interessi ed oneri assimilati, specificando quelli riguardanti imprese affiliate.</p> <p>12. Imposte sull'utile o sulla perdita.</p> <p>13. Utile/perdita al netto delle imposte.</p> <p>14. Altre imposte non comprese nelle voci da 1 a 13.</p> <p>15. Utile/perdita di esercizio.</p>	<p>1. Importo netto del volume d'affari.</p> <p>2. Costi di produzione delle prestazioni fornite per il conseguimento del volume d'affari (comprese le rettifiche di valore).</p> <p>3. Utile (perdita) lordo proveniente dal volume d'affari.</p> <p>4. Costi di distribuzione (comprese le rettifiche di valore).</p> <p>5. Spese generali di amministrazione (comprese le rettifiche di valore).</p> <p>6. Altri proventi di gestione.</p> <p>7. Proventi da partecipazioni, specificando quelli derivanti da imprese collegate.</p> <p>8. Proventi da altri valori mobiliari e crediti compresi nelle immobilizzazioni, specificando quelli derivanti da imprese collegate.</p> <p>9. Altri interessi e proventi assimilati, specificando quelli derivanti da imprese collegate.</p> <p>10. Rettifiche di valore relative ad immobilizzazioni finanziarie, nonché a valori mobiliari compresi nell'attivo circolante.</p> <p>11. Interessi ed oneri assimilati, specificando quelli riguardanti imprese collegate.</p> <p>12. Imposte sull'utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie.</p> <p>13. Utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie dopo pagamento delle imposte.</p> <p>14. Proventi Straordinari.</p> <p>17. Oneri Straordinari.</p> <p>18. Utile (perdita) straordinario.</p> <p>19. Imposte sull'utile (perdita) straordinario.</p> <p>18. Altre imposte non comprese nelle voci precedenti.</p> <p>19. Utile (perdita) di esercizio.</p>

9. LE DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE ^(*)

9.1. Il ripristino di valore delle immobilizzazioni

Le Direttiva 2013/34/UE, come la precedente, prevede (all'art. 12, par. 6) che gli elementi delle immobilizzazioni (valutati al costo di acquisto o di produzione ed ammortizzati sistematicamente durante la loro vita utile) siano oggetto di rettifiche di valore qualora sia previsto che la svalutazione sia durevole. Ed ancora che detta svalutazione non possa essere mantenuta se sono venuti meno i motivi che l'hanno originata.

Rispetto alla precedente Direttiva contabile, tuttavia, quella attuale prevede ulteriormente che il predetto ripristino di valore (totale o parziale) qualora siano venuti meno (in tutto o in parte) i motivi della svalutazione “**non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento**”.

Il divieto di ripristino di valore dell'avviamento precedentemente svalutato è, quindi, ora esplicitamente statuito (o, meglio, confermato) dalla Direttiva 2013/34/UE. Vigente la precedente Direttiva contabile ciò era, invece, precisato nei principi contabili nazionali, là dove in quello specifico relativo alle immobilizzazioni immateriali⁽⁸⁷⁾ (cfr. OIC 24, par. D.V) era previsto che “**il ripristino di valore non può ... trovare applicazione per ... l'avviamento ... in quanto ... non può verificarsi il presupposto della variazione degli elementi che ne avevano determinato la svalutazione**”.

In tema di ripristino di valore delle immobilizzazioni ed in particolare delle immobilizzazioni immateriali, detta specifica statuizione di cui

^(*) A cura di Tiziano Sesana, Vice Presidente della Commissione Principi Contabili ODCEC Milano.

⁽⁸⁷⁾ Cfr. OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali”, maggio 2005, par. D.V. Nello stesso senso anche l'OIC 9 “Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”, par. 25, dell'agosto 2014.

all'attuale Direttiva contabile relativa solo all'avviamento, se da un lato non lascia ora più spazio ad interpretazioni di sorta in merito alla possibilità o meno di ripristino di valore di detto elemento immobilizzato, dall'altro potrebbe invece lasciare intendere che tutti gli altri elementi immobilizzati e, quindi, anche i cosiddetti costi pluriennali (costi di impianto, di ampliamento, di sviluppo, ecc.) possano essere oggetto di ripristino di valore. Una siffatta, e sostanzialmente letterale, interpretazione della nuova Direttiva contabile non si ritiene, tuttavia, possa essere perseguita data la natura di detti costi per i quali, ancor più che per l'avviamento, si ritiene valga l'assunto previsto dal principio contabile nazionale che **“non può verificarsi il presupposto della variazione degli elementi che ne avevano determinato la svalutazione”**.

In conclusione, si ritiene che la disposizione comunitaria specificativa del divieto di ripristino di valore dell'avviamento precedentemente svalutato presupponga ed assorba anche il divieto di ripristino di valore dei costi pluriennali classificati tra le immobilizzazioni immateriali confermando così quanto previsto dai principi contabili nazionali.

Per quanto riguarda il recepimento in Italia di quanto sul tema del ripristino di valore è statuito a livello comunitario si ritiene che non vi saranno modifiche sostanziali e che le uniche eventuali modifiche non potranno che essere meramente formali e tali da confermare e far assurgere a norma di legge precedenti disposizioni tecniche indiscusse.

9.2. La valutazione delle rimanenze di beni

La Direttiva 2013/34/UE, come la precedente, prevede (all'art. 12, par. 9) che gli Stati membri possano autorizzare che il prezzo di acquisto o il costo di produzione delle rimanenze di beni siano calcolati sulla base dei prezzi medi ponderati, secondo i metodi del “primo entrato – primo uscito” (FIFO) e dell’“ultimo entrato – primo uscito” (LIFO).

Tuttavia, mentre la Direttiva 78/660/CEE prevedeva che avrebbe potuto essere seguito anche un **“metodo analogo”** a quelli suddetti, la Direttiva 2013/34/UE prevede invece che possa essere seguito anche un **“metodo che rifletta la migliore prassi generalmente accettata”**.

La possibilità concessa dalla nuova Direttiva contabile appare di portata di gran lunga più ampia rispetto a quella concessa vigente la precedente Direttiva.

Il riferimento della precedente Direttiva ad un **“metodo analogo”** faceva riferimento alla possibilità di adottare un metodo che conducesse

sostanzialmente al medesimo risultato ovvero ad un risultato che non si discostasse in modo significativo da quello che si sarebbe raggiunto seguendo uno degli altri tre metodi specificamente previsti (i.e. CMP, FIFO, LIFO).

Il riferimento della nuova Direttiva ad un “**metodo che rifletta la migliore prassi generalmente accettata**” si ritiene, invece, che non si limiti alla possibilità di considerare un metodo analogo nel senso sopra esposto, bensì che possa lasciare spazio alla possibilità di adottare altri diversi metodi senza aver cura del fatto che poi si giunga ad un risultato che si discosta anche significativamente da quello che si sarebbe ottenuto applicando uno degli altri tre metodi chiaramente identificati. Ciò che, quindi, conterebbe alla luce della nuova formulazione del disposto comunitario sarebbe il mero fatto che il metodo alternativo seguito rifletta la “**migliore prassi generalmente accettata**”, irrilevante nella scelta la valutazione quantitativa di eventuali scostamenti dagli altri metodi specificamente indicati dalla medesima Direttiva.

Si ritiene che una siffatta previsione normativa, se non adeguatamente recepita dal legislatore di ciascuno Stato membro ed altrettanto adeguatamente interpretata e supportata dal relativo *standard setter* (che si ritiene l'unico soggetto che possa rappresentare quella che potrebbe essere la migliore prassi generalmente accettata a cui fa riferimento la Direttiva), possa lasciare spazio ad una sua distorta applicazione con significativi effetti non solo avuto riguardo all'eventuale mancato rispetto della clausola generale (i.e. chiarezza, veridicità e correttezza) e dei principi di redazione (in particolare della competenza e della prudenza), ma anche della comparabilità nel tempo e nello spazio dei bilanci.

Per quanto riguarda i possibili riflessi nella normativa nazionale si rileva che ad oggi questa non prevede esplicitamente metodi alternativi a quelli specificamente indicati dalla precedente e dall'attuale Direttiva contabile (i.e. CMP, LIFO, FIFO). Tenuto anche conto del processo di aggiornamento dei Principi contabili nazionali ed in particolare dell'OIC 13 “Rimanenze di magazzino” appena conclusosi⁽⁸⁸⁾, è ragionevole ritenere

⁽⁸⁸⁾ Il riferimento è in particolare alle modifiche intervenute:

- prima nella bozza per la consultazione dell'aggiornamento dell'OIC 13 “Rimanenze di magazzino” pubblicata in data 27 aprile 2012 in cui era previsto (al par. 56) che “**è accettabile**” l'utilizzo del metodo dei prezzi al dettaglio (“Retail-Method”); in proposito, tenuto conto della normativa nazionale attualmente vigente ed indirettamente a

che il legislatore non provveda ad alcuna integrazione della norma attuale; in caso contrario si auspica, come detto, che sia posto in essere un adeguato coordinamento tra norma di legge e principi contabili.

9.3. L'ammortamento dell'avviamento e dei costi di sviluppo

In relazione all'oggetto si ritiene di rilevare preliminarmente che la Direttiva 2013/34/UE, rispetto alla precedente, non disciplina più la voce “**spese per la ricerca e lo sviluppo**” (e, quindi, i costi di ricerca e sviluppo; cfr. art. 37, par. 1), bensì solo i “**costi di sviluppo**” (cfr. art. 12, par. 11).

I costi di ricerca, secondo il nuovo dettato comunitario, sembrerebbe che non possano, quindi, essere più oggetto di capitalizzazione e successivo ammortamento (ed eventuale svalutazione), ma solo di imputazione a conto economico nell'esercizio in cui vengono sostenuti. Conseguentemente, apparirebbe anche irrilevante ai fini della redazione del bilancio di esercizio l'identificazione puntuale della loro natura e, quindi, il fatto che si tratti di costi per la ricerca di base ovvero di costi per

a conferma dell'evoluzione della norma comunitaria qui rappresentata, si richiama quanto osservato dal Gruppo di studio della Commissione Principi contabili dell'ODCEC di Milano (il documento è pubblicato nella pagina web della Commissione) di cui lo scrivente fa parte: “**si ritiene che tale metodo, non previsto dal codice civile, debba essere più appropriatamente spostato in appendice, così come avveniva nel precedente (vigente) principio contabile; in ogni caso, indipendentemente dalla sua collocazione e coerentemente con quanto specificato nel precedente (vigente) principio, si suggerisce di indicare che detto metodo “è accettabile solo se può essere dimostrato che produce dei valori assimilabili, con scostamenti trascurabili, a quelli prodotti dalle configurazioni di costi previste dal codice civile”;**

- e poi nella versione definitiva del medesimo principio contabile pubblicata nell'agosto 2014 ove (v. par. 62) non è più indicato il metodo dei prezzi al dettaglio quale metodo “**accettabile**”, bensì – come in precedenza – che questo metodo “**si può utilizzare ... se può essere dimostrato che producono valori assimilabili, con scostamenti trascurabili, a quelli prodotti dalle configurazioni di costo previste dall'art. 2426, numero 10 del codice civile**”.

⁽⁸⁹⁾ Cfr. OIC 24, “Immobilizzazioni materiali”, maggio 2005, cap. “Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità”, par. “Rilevazione”. Nello stesso senso anche la bozza per la consultazione dell'aggiornamento dello stesso OIC 24, par. 43-45, pubblicata in data 12 febbraio 2013.

la ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo, ove solo i secondi sarebbero capitalizzabili⁽⁸⁹⁾.

Tuttavia, data l'assenza di una definizione univoca a livello normativo di detta tipologia di costi che conduca a distinguerli chiaramente da quelli ad esempio di ampliamento ovvero di sviluppo ed invero in quanto nella maggior parte dei casi sono di fatto prodromici e complementari di questi ultimi, è ragionevole ritenere che in sostanza possano essere anch'essi considerati nel contesto dei “costi di sviluppo” (ovvero dei “costi di ampliamento”) previsti e disciplinati dalla nuova Direttiva.

Premesso quanto sopra si rileva che la Direttiva 2013/34/UE, rispetto alla precedente, prevede (sempre all'art. 12, par. 11) che sia l'“avviamento”, sia i “costi di sviluppo”, “in casi eccezionali in cui la vita utile ... non può essere stimata attendibilmente”, debbano essere ammortizzati entro un periodo che oscilla tra i cinque ed i dieci anni, a seconda della scelta che verrà operata dal singolo Stato membro in sede di recepimento della Direttiva.

Rispetto alla Direttiva 78/660/CEE il legislatore comunitario ha, quindi, per così dire invertito i termini della questione dell'ammortamento di detti costi ritenendoli sostanzialmente sempre ad “utilità” pluriennale stimabile e solo qualora, “in casi eccezionali”, detta “utilità”/vita utile non possa essere stimata attendibilmente ha previsto che debbano essere ammortizzati entro un termine massimo.

Infatti, in precedenza il legislatore comunitario aveva stabilito prima il termine entro il quale detti costi dovevano essere ammortizzati e solo in subordine (e limitatamente all'avviamento) aveva previsto la possibilità per gli Stati membri di permettere che l'ammortamento avvenisse in un periodo più lungo e comunque non superiore alla “durata per l'utilizzazione di questo attivo”.

Ancora, la nuova Direttiva contabile, rispetto alla precedente che ne prevedeva uno solo uguale per tutti e pari a cinque anni, ha introdotto un “range” di termini massimi di ammortamento. È, infatti, stabilito che ciascuno Stato membro fissi detto termine massimo di ammortamento, ma che lo stesso non possa (sia per l'“avviamento”, sia per i “costi di sviluppo” e, quindi, non uno diverso per ciascuno di questi) essere “inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni”. In sostanza, pertanto, è possibile che la scelta di uno Stato membro conduca anche a raddoppiare il termine di ammortamento dell'“avviamento” e dei “costi di sviluppo” precedentemente previsto; intuitivi gli effetti economici e patrimoniali, nonché la necessità di una più attenta e diligente valutazione – in particolare avuto riguardo al principio della prudenza – delle possibili

implicazioni dei “casi eccezionali in cui la vita utile ... non può essere stimata attendibilmente”⁽⁹⁰⁾.

Con riferimento alla legislazione nazionale, il recepimento della Direttiva 2013/34/UE potrebbe comportare una significativa rivisitazione del criterio di ammortamento:

- in relazione ai “costi di sviluppo”, prevedendo un periodo di ammortamento anche di gran lunga superiore ai cinque anni oggi previsti come massimo; il criterio di valutazione non prevedrebbe più *tout court* un limite temporale massimo prefissato (i.e. cinque anni), ma un limite temporale pari alla vita utile attendibilmente stimabile e qualora ciò non fosse possibile entro un periodo temporale compreso tra cinque e dieci anni a seconda della scelta che verrà operata dal legislatore nazionale in sede di recepimento della nuova Direttiva;

- in relazione all’“avviamento”, prevedendo *in primis* il suo ammortamento in base alla vita utile attendibilmente stimabile e qualora ciò non fosse possibile entro un periodo temporale compreso tra cinque e dieci anni a seconda della scelta che verrà operata dal legislatore nazionale in sede di recepimento della nuova Direttiva.

⁽⁹⁰⁾ L’inattendibilità della vita utile non può, infatti, costituire ragione sufficiente per procedere *tout court* ad un ammortamento dei costi *de quibus* nel termine massimo fissato dal legislatore nazionale (che potrebbe essere addirittura superiore alla vita utile stimata inattendibilmente).

10. LA NOTA INTEGRATIVA: INFORMATIVA GENERALE ED INFORMATIVA AGGIUNTIVA PER MEDIE IMPRESE, GRANDI IMPRESE ED EIP^(*)

Il capo IV della nuova Direttiva contabile disciplina la nota integrativa e, in linea con l'obiettivo generale della semplificazione normativa, adatta gli obblighi informativi da fornire all'interno della nota integrativa in funzione della dimensione delle società. Una delle principali novità è infatti l'approccio modulare che prevede l'incremento degli obblighi informativi al crescere delle dimensioni della società e per la particolare categorie di società costituita dagli EIP. Si tratta di un approccio opposto rispetto alla IV Direttiva, che prevedeva obblighi generali di informativa applicabili alla generalità delle imprese, salvo introdurre facoltà specifiche di esenzione per quelle di minori dimensioni. L'art 16 della nuova direttiva, intitolato "Contenuti della nota integrativa di tutte le imprese", fornisce il contenuto minimo di informativa che tutte le società, senza distinzioni in base alla loro dimensione, sono tenute a fornire all'interno della nota integrativa. Tali informazioni sono le uniche obbligatorie per le piccole imprese e sono riepilogate nella tabella seguente.

Informativa da fornire in nota integrativa	Novità introdotta dalla Direttiva 2013/34/UE		Variazioni		Note
	Si	No	Si	No	
Principi contabili adottati		x	x		La nuova Direttiva contabile prevede l'illustrazione in nota integrativa dei principi contabili adottati, e non solo dei metodi di valutazione, di calcolo e delle basi di conversione, come invece indicato nella IV Direttiva.

^(*) A cura di Luca Magnano San Lio, componente Commissione Principi Contabili ODCEC Milano.

Informativa da fornire in nota integrativa	Novità introdotta dalla Direttiva 2013/34/UE		Variazioni		Note
	Si	No	Si	No	
Immobilizzazioni valutate con il metodo della rideterminazione dei valori.		x	x		In aggiunta agli obblighi di informativa già previsti dalla IV Direttiva, deve essere comunicato: il trattamento fiscale associato alle voci interessate da rivalutazione, mentre le variazioni della riserva di rivalutazione devono essere esposte in forma tabellare e in modo più sintetico rispetto a quanto precedentemente previsto.
Strumenti finanziari o altre attività diverse dagli strumenti finanziari valutati al valore equo.		x	x		La previsione, destinata nella IV Direttiva esclusivamente agli strumenti finanziari, ora è applicabile anche ad altre attività. Inoltre devono essere illustrati, in forma tabellare, i movimenti della riserva di valore equo (incrementi e decrementi) e non solo le variazioni come previsto dalla IV direttiva.
Impegni finanziari, garanzie e passività potenziali.		x	x		E' obbligatoria l'indicazione dell'importo complessivo di impegni finanziari, garanzie e passività potenziali che non figurano nello stato patrimoniale. Al proposito la IV Direttiva prevede solo l'indicazione dell'importo complessivo degli impegni finanziari che non figurano nello stato patrimoniale se la relativa indicazione è utile per valutare la situazione finanziaria. Come commentato al precedente capitolo 8, le nuove disposizioni devono essere interpretate tenendo in considerazione l'eliminazione dei conti d'ordine dai prospetti di bilanci.
Anticipazioni e crediti concessi ai membri di organi di amministrazione, direzione e controllo.		x	x		Rispetto alla IV Direttiva, è stato introdotto l'obbligo di indicare anche gli importi cancellati/abbonati.
Ricavi/costi di entità o incidenza eccezionali.	x				
Debiti la cui durata residua è superiore a cinque anni		x		x	

Informativa da fornire in nota integrativa	Novità introdotta dalla Direttiva 2013/34/UE		Variazioni		Note
	Si	No	Si	No	
Numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio.	x				

Gli elementi introdotti *ex novo* dalla nuova Direttiva contabile sono due e si riferiscono alla indicazione degli elementi di costo o ricavo di entità o incidenza eccezionali, già commentanti al precedente capitolo 8, e del numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio. L'unica disposizione rimasta totalmente invariata rispetto alla IV Direttiva è quella relativa alla informativa sui debiti con durata residua superiore a 5 anni.

La Direttiva 2013/34/UE introduce inoltre un'importante novità in merito agli obblighi d'informativa previsti per le piccole imprese. Il comma 3 dell'art 16 introduce il divieto per gli Stati membri di richiedere alle cd. "*small entities*" di fornire ulteriori informazioni in nota integrativa rispetto al contenuto richiesto dalla Direttiva. Le uniche eccezioni consentite sono le informazioni previste dall'art 17, comma 1, lettere⁽⁹¹⁾ a), m), p) limitatamente alla natura ed all'obiettivo commerciale, q), e r) limitatamente alle operazioni concluse con: proprietari che detengono una partecipazione nell'impresa; imprese in cui l'impresa stessa detiene una partecipazione; membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'impresa.

* * *

L'art. 17 della nuova Direttiva contabile introduce i requisiti di informativa in nota integrativa ai quali sono tenute tutte le imprese, con

⁽⁹¹⁾ Le informazioni indicate all'art. 17 D.Lgs. 2013/34/UE che, limitatamente ai casi suddetti, devono essere comunicate anche nella nota integrativa delle società di piccole dimensioni riguardano: a) informazioni attinenti alle immobilizzazioni; m) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese incluso nel gruppo del quale l'impresa fa parte in quanto figlia; p) la natura e l'obiettivo commerciale degli accordi fuori bilancio nonché il loro impatto finanziario sull'impresa, purché i rischi o i benefici derivanti da tali accordi siano rilevanti e nella misura in cui la divulgazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione finanziaria dell'impresa; q) la natura e l'effetto finanziario di eventi rilevanti verificatisi dopo la data di chiusura del bilancio, che non sono stati presi in considerazione nel conto economico o nello stato patrimoniale; r) le operazioni realizzate dall'impresa con parti correlate (...).

l'eccezione delle piccole imprese, fatte salve le possibilità di deroga testé citate. Tali informazioni, obbligatorie quindi per medie imprese, grandi imprese ed EIP, sono riepilogate nella tabella seguente.

Informativa da fornire in nota integrativa	Novità introdotta dalla Direttiva 2013/34/UE		Variazioni		Note
	Si	No	Si	No	
Immobilizzazioni		x	x		Inserito il riferimento all'indicazione, nel caso in cui sia stato adottato tale criterio, del valore determinato in base al metodo della rideterminazione del valore/valore equo. Sostituzione dei termini "entrate" e "uscite" con "incrementi" e "riduzioni". Eliminata la previsione che prevedeva la correzione del valore degli esercizi precedenti come conseguenza delle rettifiche effettuate nel corso dell'esercizio. Illustrazione dei valori cumulati relativi a incrementi, riduzioni e trasferimenti.
Rettifiche di valore effettuate per fini fiscali		x	x		La previsione è ora applicabile anche alle rettifiche su valori delle immobilizzazioni (non solo dell'attivo circolante come previsto dalla IV direttiva).
Strumenti finanziari valutati al prezzo d'acquisto		x		x	
Retribuzione corrisposte ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo.		x	x		Inclusa la possibilità di non fornire tali informazioni qualora la loro divulgazione permetta di identificare la situazione finanziaria di un determinato membro di tali organi.
Numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio e costi ad essi correlati.		x		x	
Imposte differite		x			Prevista l'indicazione dei saldi fiscali differiti a fine esercizio e dei movimenti nel corso dell'esercizio.
Partecipazioni		x	x		Eliminazione della soglia del 20%: per qualsiasi partecipazione è obbligatoria l'indicazione di nome, sede legale, frazione di capitale, importo del patrimonio netto e dell'utile/perdita dell'esercizio.

Informativa da fornire in nota integrativa	Novità introdotta dalla Direttiva 2013/34/UE		Variazioni		Note
	Si	No	Si	No	
Numero e valore nominale/parità contabile delle azioni sottoscritte.		x		x	
Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, warrants, opzioni, titoli/diritti analoghi.		x	x		Prevista la comunicazione del numero e dei diritti che conferiscono anche nel caso di warrants e opzioni.
Imprese per le quali la società è socio illimitatamente responsabile.		x	x		La nuova Direttiva prevede che tali comunicazioni non possano essere omesse, nemmeno nel caso in cui l'interesse sia irrilevante.
Impresa che redige il bilancio dell'insieme più grande/piccolo del quale l'impresa fa parte in quanto impresa figlia.		x		x	
Luogo dove ottenere copia del bilancio consolidato.		x		x	
Proposta di destinazione/ Destinazione di utili/perdite.		x		x	
Accordi fuori bilancio		x	x		Comunicati nel caso in cui siano rilevanti per valutare la situazione finanziaria dell'impresa, e non la situazione patrimoniale come indicato nella IV direttiva.
Eventi rilevanti successivi alla data di chiusura del bilancio	x				Deve essere indicata la natura e l'effetto finanziario degli stessi, nel caso in cui non siano stati indicati nei prospetti di bilancio.
Operazioni realizzate con parti correlate		x	x		Tali operazioni devono adesso essere comunicate in ogni caso, e non solo se rilevanti e se non siano state concluse a normali condizioni di mercato. E' consentito tuttavia agli Stati membri derogare a tale disposizione. Devono essere comunicate se ritenute necessarie per la comprensione della situazione finanziaria della società e non più di quella patrimoniale come precedentemente previsto dalla IV Direttiva. Possibilità di non comunicare operazioni con imprese figlie, purché integralmente possedute. Inseriti limiti che gli Stati membri possono adottare per le comunicazioni fornite dalle medie imprese.

L'unica sostanziale novità è la collocazione dell'informativa in materia di eventi successivi alla data di chiusura di bilancio nella nota integrativa, mentre la IV Direttiva prevedeva tale informativa nella relazione sulla gestione.

* * *

Il capo IV si conclude con l'art. 18, dal titolo "Obbligo di informazioni aggiuntive per grandi imprese ed Enti di interesse pubblico", recante le disposizioni in materia di informativa in nota integrativa obbligatorie solo per le società così categorizzate.

La disciplina prevista non varia in modo sostanziale rispetto a quanto era già stato previsto nella IV Direttiva. Non vi sono differenze significative infatti rispetto al contenuto delle informazioni aggiuntive richieste alle grandi imprese ed agli EIP rispetto all'analogo contenuto previsto dalla IV Direttiva. In particolare, giova ricordare che tale informativa aggiuntiva è prevalentemente relativa alla suddivisione per categorie di attività e mercati geografici dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni ed ai corrispettivi dell'attività di revisione legale, come indicato nella tabella seguente:

Informativa da fornire in nota integrativa	Novità introdotta dalla direttiva 2013/34/UE		Variazioni		Note
	Si	No	Si	No	
Ripartizione dei ricavi per categoria di attività e per mercati geografici		x	x		Tale informativa è da fornire nel caso in cui le categorie di attività e/o i mercati geografici presentino tra loro differenze notevoli. Come nella IV Direttiva, gli Stati membri possono consentire che tali informazioni siano omesse; tuttavia con la nuova Direttiva contabile, tale omissione è circoscritta ai soli casi in cui la divulgazione delle informazioni possa arrecare grave pregiudizio all'impresa, a condizione che della mancata divulgazione sia fatta menzione nella nota integrativa.
Corrispettivi corrisposti al revisore legale		x	x		La IV Direttiva consentiva agli Stati membri di esonerare le società da tale informativa a condizione che tali indicazioni fossero fornite al sistema di controllo pubblico di cui all'art. 32 della Direttiva 2006/43/CE, su richiesta dello stesso.

Oltre all'approccio 'modulare' appena illustrato, la nuova Direttiva contabile introduce novità anche con riguardo alla struttura della nota integrativa. E' stata infatti introdotto (art. 15), o meglio reso esplicito, il principio secondo il quale la nota integrativa ed i prospetti debbano essere presentati secondo coerenza, tale per cui le voci di bilancio devono essere illustrate all'interno della nota nel medesimo ordine logico degli schemi, per contribuire ad una maggior facilità di lettura del bilancio nel suo complesso.

11. I BILANCI E LE RELAZIONI CONSOLIDATI^(*)

11.1 I soggetti obbligati e la nozione di controllo

Nel Capo VI, la Direttiva 2013/34/UE disciplina gli obblighi di redazione del bilancio consolidato e delle relazioni accompagnatorie con le relative esenzioni e modalità di formazione indicando il contenuto minimo obbligatorio dei medesimi nell’ottica – ampiamente promossa dal legislatore Comunitario – dei criteri generali di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti a carico delle imprese, in particolare, di quelle di media o piccola entità.

Con riferimento all’obbligo di redazione del bilancio consolidato – art. 21 – la nuova Direttiva contabile conferma l’inclusione tra le imprese “madri” di tutte le società aventi la forma giuridica di società di capitali o società di persone con soci illimitatamente responsabili costituiti da società di capitali oppure da imprese che abbiano una forma giuridica compatibile con quella delle società di capitali. Nella VII Direttiva tali disposizioni erano previste negli articoli 1, 2, 3, 4 e 12; in particolare, l’obbligo di redazione del bilancio consolidato era previsto anche nel caso in cui l’impresa madre o una o più imprese figlie fossero organizzate nella forma delle società di persone con soci illimitatamente responsabili costituiti da

- società di capitali
- società di persone con soci illimitatamente responsabili costituiti da società di capitali

come indicato nell’ultimo paragrafo del primo comma dell’art. 4⁽⁹²⁾ tuttavia, il secondo comma del medesimo articolo, prevedeva la possibilità

^(*) A cura di Andrea Galimberti Commissione Principi Contabili ODCEC Milano e Matteo Gandini, Commissione Principi Contabili ODCEC Milano.

⁽⁹²⁾ Rinviando alla IV Direttiva, art. 1, paragrafo 1, secondo e terzo comma.

che gli Stati membri esonerassero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese madri non organizzate nella forma di società di capitali o di società di persone con soci illimitatamente responsabili come sopra individuati pur in presenza di imprese figlie costituite in forma giuridica di società di capitali o società di persone con soci illimitatamente responsabili come sopra individuati.

Il legislatore nazionale, con il D. Lgs. 127/91 di recepimento della IV e VII Direttiva, agli articoli 25 e 26, ha limitato l'obbligo di redazione del bilancio consolidato alle società di capitali nonché agli enti pubblici, alle società cooperative e alle mutue assicuratrici che controllano società di capitali⁽⁹³⁾.

Circa la nozione di controllo – art. 22 – non si riscontrano particolari differenze con le precedenti disposizioni comunitarie in materia ovvero con gli artt. 1 e 2 della VII Direttiva⁽⁹⁴⁾ ove si prevede la sussistenza del requisito del controllo anche in assenza del vincolo partecipativo ma in presenza di un'influenza dominante o di una direzione unitaria, lasciando al legislatore di ogni Stato membro la valutazione dell'opportunità, fino ad ora non recepita da quello nazionale, di includere nel perimetro di consolidamento le imprese il cui controllo non avviene mediante possesso di partecipazioni.

In merito agli esoneri dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato – art. 23 – vengono raggruppate in un unico articolo tutte le disposizioni relative alla formazione dell'area di consolidamento che, attualmente, sono contenute in maniera meno organica in diversi articoli della VII Direttiva (artt. da 5 a 11, 13, 15) e recepite negli articoli 27 e 28 del D. Lgs. 127/91.

In particolare, la Direttiva in esame prevede:

a) l'esonero per i piccoli gruppi: nell'ottica di alleggerimento e semplificazioni degli adempimenti a carico delle SME, è prevista la sostanziale novità dell'obbligo di esonero dalla redazione del bilancio consolidato per i piccoli gruppi (i cui limiti dimensionali sono quantificati

⁽⁹³⁾ Giova ricordare che non sono intervenute variazioni a tali articoli neppure in seguito alla riforma del diritto societario del 2003 allorché, con la disposizione del secondo comma dell'art. 2361 c.c., il legislatore nazionale ha ufficialmente espresso parere favorevole a che le società di capitali assumessero partecipazioni in società di persone.

⁽⁹⁴⁾ Così come modificati dalla Direttiva 2003/51/UE.

nell'art. 3) fatta eccezione quando un'impresa del gruppo è un ente di interesse pubblico⁽⁹⁵⁾.

b) l'opzione di esonero per i gruppi di medie dimensioni: è lasciata agli Stati membri la facoltà di dispensare i gruppi di medie dimensioni dalla redazione del bilancio consolidato purché tra le imprese del gruppo non vi siano enti di interesse pubblico.

Già la VII Direttiva prevedeva analoga possibilità di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato per i gruppi di imprese con i medesimi limiti dimensionali (previsti anche dalla IV Direttiva in tema di semplificazione nella redazione del conto economico) ed il legislatore nazionale, con il D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, aveva optato per l'esonero dall'obbligo in esame per tali gruppi d'impresa.

c) l'esonero se l'impresa madre di un gruppo di medie dimensioni non è una società di capitali o di persone (con soci a responsabilità limitata): pur non esplicitamente previsto dalla Direttiva, se l'impresa madre di un gruppo di medie dimensioni non è costituita sotto la forma giuridica indicata agli allegati I e II della Direttiva è dispensata dalla redazione del bilancio consolidato (in Italia trattasi, ad esempio, delle società cooperative); ipotesi già prevista, come facoltà, dal paragrafo 2 dell'art. 4 della VII Direttiva non recepito dal D.Lgs. 127/91.

d) l'esonero per le c.d. *sub-holdings*: la Direttiva prevede l'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato da parte delle imprese *sub-holdings* a particolari condizioni elencate nei paragrafi da 3 a 8. Non si rilevano significative variazioni rispetto a quanto previsto dagli art. 7, 8, 11 della VII Direttiva solo parzialmente recepiti dall'art. 27 D.Lgs. 127/91.

e) l'esclusione di imprese dal consolidamento: le ipotesi in cui sia possibile escludere dall'area di consolidamento alcune imprese sono sostanzialmente simili a quelle previste dal paragrafo 3 dell'art. 13 della VII Direttiva recepito dall'art. 28 D. Lgs. 127/91 e si applicano a tutte le imprese figlie anche se con caratteristiche di enti di interesse pubblico.

f) l'esonero per l'impresa madre di figlie irrilevanti o escludibili: l'irrilevanza delle imprese figlie deve sussistere anche se considerate collettivamente, ipotesi già prevista dal paragrafo 2 bis dell'art. 13 della VII Direttiva recepito dall'art. 28 D. Lgs. 127/91.

⁽⁹⁵⁾ Cfr *supra* cap. 1.

11.2. La modalità di redazione del bilancio consolidato

L'art. 24 disciplina in 14 paragrafi le modalità di redazione del bilancio consolidato.

In particolare, con il primo paragrafo si rendono applicabili al bilancio consolidato tutte le disposizioni relative al bilancio di esercizio di cui ai capi due e tre della Direttiva in esame (cfr supra cap. 4 – 9).

I successivi paragrafi da 2 a 14 riprendono i criteri generali di formazione del bilancio consolidato, già presenti nella VII Direttiva e nel D.Lgs. 127/91, basati sul metodo del consolidamento integrale.

Rimandando all'analisi delle singole disposizioni, in generale, la nuova Direttiva contabile opera una riorganizzazione delle disposizioni contenute nella VII Direttiva agli articoli 16 – 31 (recepiti dal D.Lgs. 127/91 agli articoli 29 – 35) riproducendone i contenuti e introducendo limitate modifiche riguardanti la mancata riproposizione:

- della possibilità che i profitti e le perdite, risultanti da operazioni infragruppo, compresi nel valore contabile dell'attivo, siano eliminate solo parzialmente in proporzione alla frazione di capitale detenuta dalla società madre (prevista dall'art. 26, primo paragrafo lett. c) della VII Direttiva);

- della possibilità di derogare all'eliminazione dei profitti e delle perdite, risultanti da operazioni infragruppo, compresi nel valore contabile dell'attivo, quando l'operazione sia conclusa alle normali condizioni di mercato e l'eliminazione dei profitti e delle perdite rischi di comportare spese sproporzionate (prevista dall'art. 26, secondo paragrafo, VII Direttiva);

- della possibilità di derogare all'eliminazione dei conti infragruppo **quando gli importi considerati presentino un interesse irrilevante nei riguardi dell'obiettivo dell'articolo 16, paragrafo 3** (i.e. quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento), prevista dall'art. 26, terzo paragrafo, VII Direttiva;

- della possibilità di detrarre immediatamente dalle riserve la differenza di consolidamento positiva (prevista dall'art. 30, secondo paragrafo, VII Direttiva).

Inoltre, l'art. 24 terzo paragrafo lettera f) della Direttiva in esame prevede la possibilità che l'avviamento negativo possa essere contabilizzato nel conto economico, nel rispetto dei principi generali di redazione del bilancio. La VII Direttiva limita tale possibilità ai casi in cui la differenza di consolidamento negativa **“corrisponde alla previsione, alla data di acquisizione, di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati**

economici dell'impresa interessata o alla previsione degli oneri cui essa darà luogo, e nella misura in cui tale previsione si realizzi” ovvero “corrisponda ad una plusvalenza realizzata” (art. 31).

Con riferimento alle aggregazioni aziendali nell'ambito di un gruppo, la Direttiva 2013/34/UE, come già la VII Direttiva, prevede – art. 25 – che gli Stati membri possano permettere o imporre di compensare nel bilancio consolidato i valori contabili delle azioni o quote nel capitale di un'impresa controllata inclusa nel consolidamento con la corrispondente frazione di capitale senza limiti quantitativi di controllo (previsti, invece, nel 90 % dall'art. 20 della VII Direttiva).

Nella presente Direttiva trova altresì conferma l'applicazione del metodo di consolidamento proporzionale – art. 26 – lasciando agli Stati membri l'opzione di includere nell'area di consolidamento l'impresa assoggettata a controllo congiunto (*joint venture*).

Riguardo all'applicazione del metodo del patrimonio netto – art. 27 – per la contabilizzazione delle partecipazioni detenute in imprese collegate, rimangono sostanzialmente invariate le disposizioni della VII Direttiva all'art. 33 (recepito dall'art. 36 D.Lgs. 127/91).

11.3. La nota integrativa e la relazione sulla gestione

Gli articoli 28 e 29 del capo VI della Direttiva disciplinano con un approccio sostanzialmente diverso dagli articoli 34, 35 e 36 della VII Direttiva il contenuto della nota integrativa consolidata e della relazione sulla gestione consolidata.

La nuova Direttiva contabile, infatti, prevede nel caso della nota integrativa consolidata – art. 28 – un contenuto minimo standard per tutte le imprese, ovvero quello indicato agli artt. 16, 17 e 18, a cui si aggiungono ulteriori obblighi informativi in funzione della crescente dimensione aziendale.

In una prima fase, le informazioni standard richieste devono essere adeguate, come già accade oggi, alle “peculiarità dei bilanci consolidati”; successivamente, la Direttiva richiede delle informazioni aggiuntive ritenute indispensabili per la portata informativa del bilancio consolidato.

Viene altresì lasciata la facoltà ai singoli Stati membri di consentire l'omissione delle informazioni aggiuntive qualora quest'ultime possano arrecare un “grave pregiudizio” ad una delle imprese a cui si riferiscono.

In materia di relazione sulla gestione consolidata – art. 29 – la Direttiva, in maniera analoga, ovvero senza riproporre un'elencazione

dettagliata di tutte le informazioni da indicare, rimanda ad un contenuto minimo standard del documento previsto per tutti i bilanci per poi imporre un'opportuna integrazione informativa al crescere delle dimensioni dell'impresa.

Da un punto di vista di contenuto informativo, non si riscontrano particolari differenze rispetto al contenuto previsto dall'art. 36 della VII Direttiva.

La relazione sulla gestione consolidata ha, quindi, il medesimo contenuto di quella relativa all'impresa madre che redige il bilancio consolidato, artt. 19 e 20, ma i dati e le informazioni fornite sono relative all'insieme delle imprese consolidate tali da permettere l'espressione di un giudizio sulla gestione dell'intero gruppo.

Si possono presentare in un unico documento sia le informazioni su base consolidata sia quelle riguardanti la controllante.

12. LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE DEI BILANCI^(*)

12.1 Le disposizioni previste dalla Direttiva 2013/34/UE

Nel presupposto e nell'ottica di quanto sin qui esposto, nel presente capitolo si evidenziano e descrivono le principali differenze in tema di pubblicazione, emerse dal raffronto della Direttiva 2013/34/UE con le precedenti Direttive (IV Direttiva e VII Direttiva) e la normativa nazionale vigente (Codice Civile).

In particolare, gli articoli della Direttiva 2013/34/UE analizzati e a cui la presente trattazione riferisce sono i seguenti:

- Art. 30: Obbligo generale di pubblicazione
- Art. 31: Semplificazione per piccole e medie imprese
- Art. 32: Altri obblighi di pubblicazione
- Art. 33: Doveri e responsabilità nell'elaborazione e nella pubblicazione del bilancio e della relazione sulla gestione

L'analisi che seguirà è focalizzata unicamente alla presentazione delle principali differenze emerse nella lettura degli artt. 30 e 31 della Direttiva 2013/34/UE; per quanto riguarda, infatti, i contenuti degli artt. 32 e 33 della stessa, si rileva che dall'esame condotto non sono emerse discrepanze significative nella nuova Direttiva contabile rispetto alle precedenti Direttive (IV Direttiva e VII Direttiva) e alla normativa nazionale vigente (Codice Civile).

12.2. L'art. 30: Obbligo generale di pubblicazione

Il presente articolo della Direttiva 2013/34/UE introduce un termine, al fine della pubblicazione del bilancio da parte delle imprese, che deve

^(*) A cura di Gabriele Sandretti, Commissione Principi Contabili ODCEC Milano.

essere non superiore a dodici mesi dopo la chiusura del bilancio. Tale limite rappresenta una novità nella nuova Direttiva contabile; infatti, sia nella precedente IV Direttiva (vedi art.47) che nella precedente VII Direttiva (vedi art. 38), trattando dell'obbligo di pubblicazione del bilancio, si menzionava unicamente che la pubblicità era dovuta nei modi prescritti dalla legislazione dello Stato membro cui l'impresa era soggetta, senza indicare specificamente un termine entro il quale doveva essere effettuata.

La suddetta disposizione si applica anche ai bilanci consolidati e alle relazioni sulla gestione consolidate.

Diversamente, con riferimento alla normativa nazionale vigente, il termine di pubblicazione del bilancio, stabilito dall'art. 2435 del C.C., è fissato in trenta giorni dalla sua approvazione.

12.3. L'art. 31: Semplificazione per piccole e medie imprese

Il presente articolo della Direttiva 2013/34/UE tratta i casi di semplificazione del bilancio, in tema di pubblicazione, per le piccole e medie imprese, così come definite all'art. 3 denominato "Categorie di imprese e di gruppi" della nuova Direttiva contabile, e alla cui trattazione per ulteriori informazioni rimandiamo al capitolo 3 del presente quaderno.

In sintesi l'articolo 31 della Direttiva 2013/34/UE prevede che:

1. gli Stati membri possano esentare le piccole imprese dall'obbligo di pubblicazione del conto economico dei propri bilanci e della relazione sulla gestione;
2. gli Stati membri possono permettere alle imprese di dimensioni medie⁽⁹⁶⁾ di pubblicare uno stato patrimoniale e una nota integrativa in forma abbreviata⁽⁹⁷⁾; ciò fermo restando l'obbligo di pubblicare il conto economico nella forma "ordinaria" ovvero "semplificata" di cui all'art. 14

⁽⁹⁶⁾ La semplificazione in questione è ragionevole ritenere che riguardi le imprese di medie dimensioni qualora sia prevista la semplificazione di cui al p.to i e qualora quest'ultima non sia prevista che riguardi non sole le imprese di medie dimensioni, ma anche quelle di piccole dimensioni.

⁽⁹⁷⁾ Si precisa che l'art. 31, par. 2, c. 1, alla lett. a) stabilisce quali voci debba comprendere detto stato patrimoniale in forma abbreviata ed alla lett. b) di quali informazioni possa essere sprovvista detta nota integrativa in forma abbreviata.

della medesima Direttiva, la relazione sulla gestione ed il giudizio del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile.

Si precisa che nel recepimento della nuova Direttiva contabile tale semplificazione non rappresenta una vera e propria novità per le imprese di piccole e medie dimensioni essendo già prevista nella precedente IV Direttiva (vedi art. 47); l'unica differenza che emerge nella nuova Direttiva contabile rispetto alla Direttiva 78/660/CEE riguarda la definizione di nuovi limiti numerici al superamento dei quali l'impresa non viene più classificata media e, quindi, non è più soggetta al regime di semplificazione suddetto (per ulteriori dettagli in merito all'introduzione dei suddetti limiti numerici si rimanda al capitolo 3 del presente quaderno).

Viceversa, non si può dire per le piccole imprese, per le quali la discrepanza nella Direttiva 2013/34/UE rispetto alla precedente IV Direttiva non consiste solo nella definizione di nuovi limiti numerici adottati nella classificazione delle categorie di imprese, ma anche nelle modalità e nei termini di pubblicazione dei bilanci. In particolare nella Direttiva 78/660/CEE alla piccola impresa era concesso di redigere e pubblicare lo stato patrimoniale e la nota integrativa in forma abbreviata (vedi art. 11 e art. 47). Nella Direttiva 2013/34/UE, è prevista la redazione del bilancio in forma abbreviata, ed è facoltà dello Stato membro prevedere la pubblicazione dello stato patrimoniale e della nota integrativa; le piccole imprese sono, infine, esentate dalla revisione contabile.

In riferimento alla Direttiva 83/349/CEE si rileva, infine, che non erano consentite semplificazioni in materia di pubblicazione per i conti consolidati (vedi art. 38), veniva escluso l'obbligo di pubblicazione solo per tutte quelle imprese che pur redigendo i conti consolidati sono organizzate in una forma diversa da quelle indicate all'art. 4 della VII Direttiva stessa (i.e. la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata).

Per quanto riguarda la normativa civilistica vigente si precisa che il Codice civile menziona la figura di imprenditore e non quella di impresa (vedi art. 2083 C.c. che definisce il piccolo imprenditore); un richiamo ai limiti numerici adottati dalla precedente IV Direttiva nella definizione delle categorie di imprese si trova all'art. 2435-bis C.c. che tratta del bilancio in forma abbreviata.

Al fine di agevolare la comprensione delle principali differenze emerse dall'analisi dei due suddetti articoli ed esposte nella presente trattazione, appare utile riportare nella tabella che segue un quadro sinottico che

compari per quanto possibile la nuova Direttiva contabile, la precedente Direttiva 78/660/CEE e Direttiva 83/349/CEE, e la normativa nazionale vigente:

Argomento	Direttiva 34/2013	IV Direttiva	VII Direttiva	Codice Civile
Obbligo di pubblicazione del bilancio	12 mesi post chiusura del bilancio	Nessuna indicazione specifica	Nessuna indicazione specifica	30 giorni post approvazione del bilancio
Semplificazione per piccole imprese	Nuovi limiti numerici al di sotto dei quali classificare la piccola impresa (SP: 4M€, Ricavi: 8 M€; numero medio dip. 50)	Limiti numerici al di sotto dei quali classificare la piccola impresa (SP: 4,4M€, Ricavi: 8,8 M€; numero medio dip. 50)	Nessuna indicazione specifica in merito ai limiti numerici utilizzati nella classificazione di piccola impresa	Nessuna indicazione specifica in merito ai limiti numerici utilizzati nella classificazione di piccola impresa se non quella prevista nell'art.2435-bis C.c. che tratta il bilancio in forma abbreviata
	Le piccole imprese possono redigere SP, CE e nota integrativa in forma abbreviata/semplificata e non redigere la Relazione sulla gestione Le piccole imprese possono evitare di pubblicare il CE e la Relazione sulla gestione (le imprese piccole non sono soggette a revisione)	Le piccole imprese possono redigere SP, CE e nota integrativa in forma abbreviata e non redigere la Relazione sulla gestione; Le piccole imprese possono pubblicare SP e nota integrativa in forma abbreviata; inoltre possono non pubblicare il CE, la Relazione sulla gestione (imprese piccole non soggette a revisione)	Nessuna indicazione specifica	Soggetti obbligati alla redazione e alla pubblicazione del bilancio d'esercizio o della situazione patrimoniale sono: <ul style="list-style-type: none"> ·le società per azioni (art. 2423 C.c.); ·le società in accomandita per azioni (art. 2454 C.c.); ·le società responsabilità limitata (art. 2478-bis C.c.); ·le società cooperative (art. 2519 C.c.) e loro consorzi; ·le mutue assicuratrici (art. 2547 C.c.); ·le società estere aventi sede secondaria in Italia (2508 C.c.); ·i Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) (D. Lgs. n. 240/1991); ·i consorzi con attività esterna (art. 2615-bis C.C.); ·le società consortili per azioni o a responsabilità limitata (art. 2615-ter C.C.)

Argomento	Direttiva 34/2013	IV Direttiva	VII Direttiva	Codice Civile
Obbligo di pubblicazione del bilancio	12 mesi post chiusura del bilancio	Nessuna indicazione specifica	Nessuna indicazione specifica	30 giorni post approvazione del bilancio
Semplificazione per medie imprese	Nuovi limiti numerici al di sotto dei quali classificare la media impresa (SP: 20 M€, Ricavi: 40 M€; numero medio dip. 250)	Limiti numerici al di sotto dei quali classificare la piccola impresa (SP: 17,5 M€, Ricavi: 35 M€; numero medio dip. 250)	Nessuna indicazione specifica	Nessuna indicazione specifica

In conclusione, è ragionevole ritenere che il recepimento della nuova Direttiva contabile modificherà i parametri di riferimento ai fini della classificazione delle imprese e dei gruppi e conseguentemente degli obblighi di redazione e pubblicazione dei relativi bilanci. Inoltre, l'introduzione della Direttiva 2013/34/UE consentirà di avviare un processo di semplificazione degli oneri amministrativi e, quindi, del carico normativo che regola la redazione e la pubblicazione del bilancio stesso.

13. LA DISCIPLINA IN MATERIA DI REVISIONE DEI CONTI^(*)

Come le precedenti direttive in materia contabile 78/660/CEE e 83/349/CEE, anche la Direttiva 2013/34/UE contiene disposizioni in materia di revisione dei conti, raccolte nel Capo 8 dell'articolato, specificamente nell'art. 34 "Disposizioni generali" e nell'art. 35 "Modifica alla direttiva 2006/43/CE relativamente alla relazione di revisione"⁽⁹⁸⁾.

Per agevolare la comprensione delle novità introdotte, di seguito è riportato un confronto fra gli articoli 34 e 35, ricompresi nel Capo 8 – Revisione dei conti della Direttiva 2013/34/UE e gli articoli contenuti disciplina corrispondente nelle Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE:

Direttiva 2013/34/UE Capo 8 – Revisione dei conti	Direttiva 78/660/CEE	Direttiva 83/349/CEE
ARTICOLO 34	ARTICOLO 51	ARTICOLO 37
<i>Disposizioni generali</i>		
1. Gli Stati membri assicurano che i bilanci degli enti di interesse pubblico e delle imprese medie e grandi siano sottoposti a revisione legale da parte di uno o più revisori legali o imprese di revisione contabile abilitati dagli Stati membri ad effettuare la revisione legale dei bilanci sulla base della direttiva 2006/43/CE.	1. I conti annuali delle società sono sottoposti a revisione da parte di una o più persone abilitate dagli Stati membri ad effettuare la revisione legale dei conti sulla base dell'ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili (1).	1. I conti consolidati delle società sono sottoposti a revisione da parte di una o più persone abilitate, dallo Stato membro al cui diritto è soggetta l'impresa madre, ad effettuare la revisione legale dei conti sulla base dell'ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili (1).

^(*) A cura di Luisa Polignano, Commissione Principi Contabili ODCEC Milano.

⁽⁹⁸⁾ La Direttiva 2006/43/CE è stata recentemente modificata dalla Direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014. Inoltre, nella medesima data è stato pubblicato il Regolamento (UE) N. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio con riferimento ai requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico.

Direttiva 2013/34/UE Capo 8 – Revisione dei conti	Direttiva 78/660/CEE	Direttiva 83/349/CEE
ARTICOLO 34	ARTICOLO 51	ARTICOLO 37
<i>Disposizioni generali</i>		
<p>I revisori legali o le imprese di revisione contabile inoltre:</p> <p>a) esprimono un giudizio su quanto segue:</p> <p>i) se la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio dello stesso esercizio, e</p> <p>ii) se la relazione sulla gestione è stata preparata in conformità dei requisiti di legge applicabili;</p> <p>b) dichiarano se, in base a ciò che hanno conosciuto e compreso dell'impresa e relativo contesto nel corso della revisione, hanno individuato rilevanti dichiarazioni errate nella relazione sulla gestione e forniscono un'indicazione sulla natura di tali dichiarazioni errate.</p> <p>2. Per quanto riguarda il bilancio consolidato si applica, mutatis mutandis, il paragrafo 1, primo comma. Il paragrafo 1, secondo comma, si applica, mutatis mutandis, al bilancio consolidato e alla relazione sulla gestione consolidata.</p>	<p>Il revisore legale esprime parimenti un giudizio sulla concordanza o meno della relazione sulla gestione con i conti annuali del medesimo esercizio.</p>	<p>La persona o le persone incaricate della revisione dei conti consolidati (in seguito denominato «il revisore legale») esprimono parimenti un parere sulla concordanza o meno della relazione consolidata sulla gestione con i conti consolidati del medesimo esercizio.</p>

Direttiva 2013/34/UE Capo 8 – Revisione dei conti	Direttiva 78/660/CEE	Direttiva 83/349/CEE
ARTICOLO 35	ARTICOLO 51 bis	ARTICOLO 37
<i>Modifica della direttiva 2006/43/CE relativamente alla relazione di revisione</i>		
<p>L'articolo 28 della direttiva 2006/48/CE è così modificato: "Articolo 28 Relazioni di revisione</p> <p>1. La relazione di revisione contiene: a) un paragrafo di introduzione che precisa almeno quali siano i bilanci sottoposti a revisione legale nonché lo schema di regole dell'informativa di bilancio applicato nella loro preparazione; b) una descrizione dell'ambito di applicazione della revisione legale, che comporta almeno l'indicazione dei principi di revisione in base ai quali la revisione è stata effettuata; c) un giudizio sul bilancio con o senza rilievi o negativo che indica chiaramente se, a parere del revisore legale: i) il bilancio d'esercizio dia o meno una rappresentazione veritiera e corretta, secondo lo schema di regole dell'informativa di bilancio applicato; e ii) se del caso, rispetti o meno gli obblighi di legge. Se il revisore legale si trova nell'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, la relazione contiene una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio; d) l'indicazione di ogni elemento su cui il revisore legale attira l'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che ciò comporti un rilievo alla relazione; e) il giudizio e la dichiarazione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del consiglio del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (*).</p>	<p>1. La relazione del revisore legale comprende: a) un paragrafo di introduzione che precisa almeno quali siano i conti annuali sottoposti a revisione legale nonché lo schema di regole dell'informativa finanziaria applicato nella loro preparazione; b) una descrizione della portata della revisione legale, che comporta almeno l'indicazione dei principi di revisione in base ai quali la revisione è stata effettuata; c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se, a parere del revisore legale, i conti annuali diano o meno un quadro fedele, secondo lo schema di regole dell'informativa finanziaria applicato e, se del caso, se rispettino o meno gli obblighi di legge; il giudizio sul bilancio può essere un giudizio senza rilievi, un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o, se il revisore legale si trova nell'impossibilità di esprimere un giudizio, una dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio; d) l'indicazione degli eventuali richiami di informativa su cui il revisore legale richiami l'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che ciò comporti una modifica del giudizio; e) un giudizio sulla concordanza o meno della relazione sulla gestione con i conti annuali del medesimo esercizio.</p>	<p>2. La relazione del revisore legale comprende: a) un paragrafo di introduzione che precisa almeno quali siano i conti consolidati sottoposti a revisione legale, assieme allo schema di regole dell'informativa finanziaria applicato nella loro preparazione; b) una descrizione della portata della revisione legale, che comporta almeno l'indicazione dei principi di revisione in base ai quali la revisione è stata effettuata; c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se, a parere del revisore legale, i conti consolidati diano o meno un quadro fedele, secondo lo schema di regole dell'informativa finanziaria applicato e, se del caso, se rispettino o meno gli obblighi di legge; il giudizio sul bilancio può essere senza rilievi, con rilievi, negativo o, se il revisore legale si trova nell'impossibilità di esprimere un giudizio, una dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio; d) l'indicazione degli eventuali richiami di informativa su cui il revisore legale richiami l'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che ciò comporti una modifica del giudizio; e) un giudizio sulla concordanza o meno della relazione consolidata sulla gestione con i conti consolidati del medesimo esercizio.</p>

Direttiva 2013/34/UE Capo 8 – Revisione dei conti	Direttiva 78/660/CEE	Direttiva 83/349/CEE
ARTICOLO 35	ARTICOLO 51 bis	ARTICOLO 37
<i>Modifica della direttiva 2006/43/CE relativamente alla relazione di revisione</i>		
<p>2. La relazione di revisione è firmata e datata dal revisore legale. Quando la revisione legale dei bilanci è effettuata da una società di revisione contabile, la relazione di revisione reca almeno la firma del/dei revisore/i legale/i che effettua/no la revisione legale per conto della società medesima. In circostanze eccezionali, gli Stati membri possono prevedere che tale/tali firma/e non debba/no essere rese pubbliche, qualora il fatto di renderle pubbliche possa comportare una minaccia grave e imminente per la sicurezza personale di qualsiasi persona. In ogni caso, il/i nome/i della/delle persona/e interessata/e è/sono reso/i noto/i alle autorità competenti.</p> <p>3. La relazione di revisione sui bilanci consolidati rispetta gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2. Nel giudicare la concordanza della relazione sulla gestione con il bilancio, come prescritto dal paragrafo 1, lettera e), il revisore legale o la società di revisione contabile considerano il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata. Qualora il bilancio d'esercizio dell'impresa madre sia allegato al bilancio consolidato, le relazioni di revisione prescritte dal presente articolo possono essere combinate.</p>	<p>2. La relazione è firmata e datata dal revisore legale.</p>	<p>4. Qualora i conti annuali dell'impresa madre siano allegati ai conti consolidati, la relazione del revisore legale prescritta dal presente articolo può essere combinata con qualsiasi relazione del revisore legale sui conti annuali dell'impresa madre prescritta dall'articolo 51 della direttiva 78/660/CEE.</p>

Per comprendere appieno la portata delle modifiche introdotte dagli articoli sopra riportati, è innanzitutto indispensabile chiarire l'approccio che la Direttiva 2013/34/UE ha assunto con riferimento ai soggetti obbligati alla revisione legale, approccio efficacemente riepilogato nel “considerando” (43) della Direttiva stessa:

“I bilanci d’esercizio e i bilanci consolidati dovrebbero essere sottoposti a revisione contabile. Il requisito secondo il quale il giudizio sul bilancio dovrebbe indicare chiaramente se i bilanci d’esercizio o i bilanci consolidati diano o meno una rappresentazione veritiera e corretta secondo lo schema di regole dell’informativa di bilancio applicato non dovrebbe essere inteso come una restrizione della portata di tale giudizio, ma come elemento che chiarisce il contesto in cui esso è espresso. I bilanci d’esercizio delle piccole imprese non dovrebbero essere sottoposti a questo obbligo di revisione, in quanto esso può rappresentare un notevole onere amministrativo per tale categoria di imprese, mentre nel caso di molte piccole imprese le stesse persone sono a un tempo azionisti e amministratori e hanno quindi un più ridotto bisogno di rassicurazioni sul bilancio destinate a terzi. Tuttavia la presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di imporre l’obbligo di revisione contabile alle loro piccole imprese, tenendo conto delle specifiche condizioni ed esigenze delle piccole imprese e degli utilizzatori dei loro bilanci. Inoltre, è più appropriato definire il contenuto della relazione di revisione di cui alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Pertanto, tale direttiva dovrebbe essere modificata di conseguenza.”

Coerentemente con il “considerando (43)”, la Direttiva 2013/34/UE ha specificamente previsto che siano assoggettati a revisione legale i bilanci degli Enti di Interesse Pubblico, delle medie e grandi imprese/gruppi, escludendo le piccole imprese dai soggetti destinatari dell’obbligo di revisione legale.

A differenza del passato, quindi, quando l’articolo 51, comma 2 della Direttiva 78/660/CEE, a fronte di un obbligo generalizzato di sottoporre a revisione i conti delle imprese, concedeva agli Stati membri la possibilità di esentare da tale obbligo le società di piccole dimensioni, possibilità concessa, in Italia, soltanto per le S.r.l. rientranti nei limiti e parametri stabiliti dall’art. 2477 del codice civile, la nuova Direttiva contabile, ritenendo la revisione un “notevole onere amministrativo”, lascia libera scelta agli stati membri per le piccole imprese. In altri termini, gli Stati membri potrebbero, nel rispetto della nuova disposizione comunitaria, non prevedere alcun obbligo aggiuntivo di revisione legale a carico delle piccole imprese.

Con riferimento all’implementazione locale di tali disposizioni normative, è opportuno sottolineare, a parere della scrivente, le potenziali conseguenze sul corretto funzionamento del sistema finanziario correlate

al venir meno dell'obbligo di revisione legale per tutte le società di piccole dimensioni, indipendentemente dalla forma giuridica e dalla correlata responsabilità e poteri dei soci/azionisti. Nel contesto del tessuto imprenditoriale nazionale, caratterizzato da una rilevante presenza di piccole imprese, il principio dichiarato dalla Direttiva e cioè l'identificazione della revisione legale con un onere amministrativo evitabile in talune circostanze, porterebbe ad ignorare le necessità informative di soggetti quali, ad esempio, banche, fornitori, pubbliche autorità che risulterebbero significativamente inficiate da un siffatto principio.

Fra le altre novità introdotte dalla Direttiva, vi è quella riguardante la relazione sulla gestione. In aggiunta all'espressione del giudizio di coerenza della relazione sulla gestione, già previsto dalla precedente normativa, l'art. 34 e l'art. 35 della Direttiva richiedono anche che:

- i revisori esprimano un giudizio “se la relazione sulla gestione è stata preparata in conformità dei requisiti di legge applicabili”;
- i revisori dichiarino “se, in base a ciò che hanno conosciuto e compreso dell'impresa e relativo contesto nel corso della revisione, hanno individuato rilevanti dichiarazioni errate nella relazione sulla gestione e forniscono un'indicazione sulla natura di tali dichiarazioni errate”.

In considerazione delle novità delle disposizioni introdotte, è opportuno sottolineare la necessità di individuare specifici principi professionali che guidino il revisore nell'espressione del giudizio e della dichiarazione sopra riportati. È opportuno per ultimo rammentare che l'art. 1, comma 23 della recente Direttiva 2014/56/UE ha modificato l'art. 28 in materia di “Relazione di revisione” delle Direttiva 2006/43/CE in coerenza con le modifiche operate al testo della relazione di revisione dalla Direttiva 2013/34/UE, come segue:

“Relazione di revisione

1) I revisori legali o le imprese di revisione contabile illustrano i risultati della revisione legale dei conti in una relazione di revisione. La relazione è predisposta conformemente alle regole poste con i principi di revisione adottati dall'Unione o dallo Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 26.

2) La relazione di revisione si presenta in forma scritta e:

a) identifica l'ente il cui bilancio d'esercizio o consolidato è sottoposto alla revisione legale dei conti, specifica il bilancio d'esercizio o consolidato nonché la data e il periodo a cui si riferisce e indica il quadro di informativa finanziaria applicato alla loro redazione;

b) include una descrizione della portata della revisione legale dei conti che comprende, come minimo, l'indicazione dei principi di revisione in base ai quali tale revisione è stata effettuata;

c) include un giudizio di revisione, con o senza rilievi o negativo, che indica chiaramente se, a parere del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile:

i) il bilancio d'esercizio fornisce o meno una rappresentazione veritiera e corretta secondo il quadro normativo sull'informativa finanziaria applicato; e

ii) se del caso, il bilancio d'esercizio rispetti o meno gli obblighi di legge. Se il revisore legale o l'impresa di revisione contabile si trova nell'impossibilità di esprimere un giudizio di revisione, la relazione contiene una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio;

d) indica le eventuali altre questioni su cui il revisore legale o l'impresa di revisione contabile richiama l'attenzione, senza che ciò comporti un giudizio con rilievi;

e) include un giudizio e una dichiarazione, entrambi basati sul lavoro svolto durante la revisione contabile, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/34/UE;

f) contiene una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità dell'ente di mantenere la continuità aziendale;

g) indica la sede dei revisori legali o dell'impresa di revisione contabile. Gli Stati membri possono stabilire requisiti supplementari con riferimento al contenuto della relazione di revisione.

3) Qualora la revisione legale dei conti sia stata effettuata da più revisori legali o imprese di revisione contabile, tali revisori o imprese raggiungono un accordo sui risultati della revisione legale dei conti e presentano una relazione e un giudizio congiunti. In caso di disaccordo, ogni revisore legale o impresa di revisione contabile presenta il proprio giudizio in un paragrafo distinto della relazione di revisione, indicando i motivi del disaccordo.

4) La relazione di revisione è firmata e datata dal revisore legale. Quando la revisione legale dei conti è effettuata da un'impresa di revisione contabile, la relazione di revisione reca almeno la firma dei revisori legali che effettuano la revisione legale per conto dell'impresa medesima. Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a più revisori legali o imprese di revisione contabile, la relazione di revisione è firmata da tutti i revisori legali o almeno dai revisori legali che hanno effettuato la revisione

legale per conto di ogni impresa di revisione contabile. In circostanze eccezionali, gli Stati membri possono stabilire che tali firme non debbano essere rese pubbliche, qualora il fatto di renderle pubbliche possa comportare una minaccia grave e imminente per la sicurezza personale di qualsiasi persona. In ogni caso, i nomi delle persone interessate sono noti alle autorità competenti interessate.

5) La relazione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile sul bilancio consolidato rispetta i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4. Nel giudicare la coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come prescritto dal paragrafo 2, lettera e), il revisore legale o l'impresa di revisione contabile considerano il bilancio consolidato e la relazione consolidata sulla gestione. Qualora il bilancio d'esercizio dell'impresa madre sia allegato al bilancio consolidato, le relazioni dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile prescritte dal presente articolo possono essere combinate.»

14. LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESENZIONI PER LE MICROIMPRESE^(*)

La Direttiva 2013/34/UE dedica il Capo IX alle esenzioni in materia di informativa di bilancio ed oneri amministrativi.

Relativamente a tale Capo, sono di particolare interesse le semplificazioni previste per le microimprese⁽⁹⁹⁾ in termini di predisposizione dei prospetti di bilancio, redazione della nota integrativa e della relazione sulla gestione e obblighi di pubblicazione (v. art. 36). Si noti come non si tratti, in realtà, di disposizioni introdotte *ex novo* dalla Direttiva in quanto già disciplinate dalla precedente Direttiva 78/660/CEE sui conti annuali delle società (v. art. 1-*bis*), così come emendata dalla Direttiva 2012/6/UE.

Con riferimento alla predisposizione dello stato patrimoniale, la Direttiva 2013/34/UE consente agli Stati membri di esonerare le microimprese dall'obbligo di presentare le voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi". Qualora tale opzione sia esercitata, è data facoltà agli Stati membri di derogare al principio della competenza (v. art. 6, par. 1, lett. d) relativamente alla rilevazione di tali voci, a condizione che ciò sia indicato nella nota integrativa o in calce allo stato patrimoniale. Si evidenzia come tale esonero non sia generalizzato bensì limitato alla voce "altri oneri" di cui al par. 2, lett. b), punto vi), dell'art. 36.

La nuova Direttiva contabile prevede inoltre (v. art. 36, par. 2) che gli Stati membri possano consentire alle microimprese:

^(*) A cura di Alessandro Saini, Commissione Principi Contabili ODCEC Milano.

⁽⁹⁹⁾ Ai sensi dell'art. 3, par. 1, della Direttiva 2013/34/UE, si considerano microimprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 350 000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 700 000 EUR; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10.

1) di redigere uno stato patrimoniale in forma abbreviata, in cui siano iscritte separatamente almeno le voci precedute da lettere e, quindi, come segue:

Struttura orizzontale dello Stato Patrimoniale

(v. Allegato III della Direttiva)

Attivo

- A. Capitale sottoscritto non versato
- B. Costi di impianto e di ampliamento
- C. Immobilizzazioni
- D. Attivo circolante
- E. Ratei e risconti

Patrimonio netto e Passività

- A. Patrimonio netto
- B. Fondi
- C. Debiti
- D. Ratei e risconti

Struttura verticale dello Stato Patrimoniale

(v. Allegato IV della Direttiva)

- A. Capitale sottoscritto non versato
- B. Costi di impianto e di ampliamento
- C. Immobilizzazioni
- D. Attivo circolante
- E. Ratei e risconti
- F. Debiti la cui durata residua non è superiore a un anno
- G. Attivo circolante
- H. Totale delle attività previa deduzione delle passività correnti
- I. Debiti la cui durata residua è superiore a un anno
- J. Fondi
- K. Ratei e risconti
- L. Patrimonio netto

Le voci relative ai ratei e risconti non figurano ove gli Stati membri abbiano optato per l'esonero previsto dall'art. 36, par. 1, lett. a) della Direttiva (vedi *supra*).

2) di redigere un conto economico in forma abbreviata in cui siano iscritte separatamente almeno le seguenti voci:

- i) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni
- ii) altri proventi
- iii) materie prime e sussidiarie
- iv) costi del personale
- v) rettifiche di valore

- vi) altri oneri
- vii) imposte
- viii) utili/perdite

La Direttiva consente inoltre (v. art. 36, par. 1, lett. b e lett. c) agli Stati membri di disporre l'esonero dalla predisposizione della nota integrativa e della relazione sulla gestione per le microimprese, a condizione che siano soddisfatti determinati obblighi di informativa.

In particolare, l'esonero dalla predisposizione della nota integrativa è consentito laddove siano indicate in calce allo stato patrimoniale informazioni:

- 1) sull'importo complessivo degli impegni finanziari, garanzie o passività potenziali, nonché degli impegni nei riguardi di imprese affiliate o collegate⁽¹⁰⁰⁾;
- 2) sull'importo delle anticipazioni e dei crediti concessi ai membri di organi di amministrazione, direzione o controllo, nonché degli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate⁽¹⁰¹⁾;
- 3) sulle azioni proprie acquistate e detenute in portafoglio (i.e. motivi delle acquisizioni, numero e valore nominale o, in mancanza, valore contabile, relativo corrispettivo, ecc.)⁽¹⁰²⁾.

Qualora l'informativa sulle azioni proprie prevista dall'art. 24, par. 2, della Direttiva 2012/30/UE sia fornita nella nota integrativa ovvero in calce allo stato patrimoniale (vedi *supra*), la nuova Direttiva contabile consente agli Stati membri di disporre anche l'esonero dalla predisposizione della relazione sulla gestione.

Consistenti semplificazioni sono poi previste per le microimprese relativamente agli obblighi di pubblicazione dei bilanci. È, infatti, previsto (v. art. 36, par. 1, lett. d) che gli Stati membri possano esentare le microimprese da tale obbligo, ma solo qualora le informazioni sullo stato patrimoniale del bilancio da queste redatto siano depositate, conformemente alla legislazione nazionale, presso almeno un'autorità competente designata dallo Stato membro interessato. Tuttavia, allorché l'autorità competente non sia il registro delle imprese è previsto che sia la stessa autorità competente a dover comunicare al registro delle imprese le informazioni depositate.

⁽¹⁰⁰⁾ Cfr. art. 16, par. 1, lett. d) della Direttiva 2013/34/UE.

⁽¹⁰¹⁾ Cfr. art. 16, par. 1, lett. e) della Direttiva 2013/34/UE.

⁽¹⁰²⁾ Cfr. art. 24, par. 2, della Direttiva 2012/30/UE.

Con riferimento alle semplificazioni di cui sopra in tema di redazione e pubblicazione del bilancio e della relazione sulla gestione, si segnala che, ai sensi dell'art. 36, par. 3, qualora le microimprese si avvalgano (in quanto, ovviamente, ciò sia stato previsto dallo Stato membro in sede di recepimento della Direttiva) di dette semplificazioni, le stesse non possono applicare il principio del valore equo (“*fair value*”) di cui all'art. 8 della medesima Direttiva 2013/34/UE (naturalmente, anche in questo caso, se previsto dallo Stato membro in sede di recepimento di questa). Dal tenore della disposizione in questione, sembrerebbe invece possibile valutare le immobilizzazioni secondo il metodo della rideterminazione dei valori di cui all'art. 7 della Direttiva (ovviamente, ove previsto dallo Stato membro in sede di recepimento della Direttiva). Si noti, peraltro, come l'art. 7, par. 1, della Direttiva, ai fini della determinazione del contenuto, dei limiti e delle modalità di applicazione del metodo della rideterminazione dei valori, rimandi alla legislazione di ciascuno Stato membro, senza prevedere un automatico collegamento con la disciplina del “*fair value*” di cui al successivo art. 8 della Direttiva.

Le semplificazioni illustrate e previste per le microimprese, ai sensi dell'art. 36, par. 7, non sono mai applicabili alle “imprese di investimento” o alle “imprese di partecipazione finanziaria”.

Ancora, dette semplificazioni, ai sensi dell'art. 40, non sono applicabili agli “enti di interesse pubblico” in quanto “**un ente di interesse pubblico è considerato una grande impresa indipendentemente dai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, dal totale dello stato patrimoniale e dal numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio**”.

Fatte salve le disposizioni previste dall'art. 36 sopra illustrate, le microimprese sono per il resto considerate piccole imprese (v. par. 6 del medesimo art. 36). Le disposizioni della nuova Direttiva contabile riferite alle piccole imprese sono, pertanto, generalmente applicabili anche alle microimprese.

Avuto riguardo agli effetti delle disposizioni comunitarie *de quibus* sulla disciplina nazionale, è ragionevole ritenere che le semplificazioni previste dalla Direttiva 2013/34/UE saranno fatte proprie dal legislatore nazionale, in particolar modo per quanto concerne l'esonero dalla predisposizione della nota integrativa e relazione sulla gestione e la deroga al principio della competenza consentita, relativamente agli “altri oneri” del conto economico, per la rilevazione delle voci “ratei e risconti” dell'attivo e del passivo.

In merito a tale ultimo aspetto, si rileva come l'attuale disciplina fiscale (v. art. 66, co. 3, del TUIR) già preveda una deroga al principio della

competenza per le imprese minori⁽¹⁰³⁾, in relazione ai costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta e di importo, indicato dal documento di spesa, non superiore a euro 1.000. Tali costi possono infatti essere dedotti nell'esercizio in cui è registrato il documento probatorio, anziché alla data di maturazione dei corrispettivi, come previsto dall'art. 109, co. 2, lett. b), del TUIR.

⁽¹⁰³⁾ Imprese con ricavi non superiori a euro 400.000, qualora aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero euro 700.000, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV. (a cura di A. Jorio), *Il progetto italiano di attuazione della IV Direttiva CEE*, Giuffrè, Quaderni di giurisprudenza commerciale (n. 97), 1988
- ASSONIME, *La proposta di Direttiva comunitaria in materia di conti annuali e consolidati: osservazioni e proposte*, Note e studi 5/2012
- ASSONIME, Circolare 70/1986, in *Rivista delle Società*, Giuffrè, 1986
- CARATTOZZOLO M., *Proposta di nuova Direttiva che sostituisce le direttive IV e VII*, *Contabilità finanza e controllo*, Il sole 24 Ore, n. 8-9/2012
- COLOMBO G.E., *La formazione del bilancio*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, UTET, 1994, Volume 7, Tomo I, Bilancio d'esercizio e consolidato
- COLOMBO G.E., *I principi in tema di redazione del bilancio*, in *Il nuovo diritto delle società*, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, UTET, 2007
- COLOMBO G.E., *Dalla chiarezza e precisione alla rappresentazione veritiera e corretta*, in AA.VV. (a cura di A. Palma), *Il bilancio di esercizio*, Giuffrè, IV edizione, 2008
- COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, *Comunicazione della Commissione su una semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile*, 2007
- COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, *Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - "una corsia preferenziale per la piccola impresa" alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa (un "Small Business Act" per l'Europa)*, 2008
- CNDCEC, AGENZIA PER LE ONLUS E OIC, *Principi contabili per gli enti non profit - Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit, Principio n. 1*, maggio 2011
- CNDCEC, *Osservazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori*

- Commercialisti e degli Esperti Contabili al documento di consultazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro – Direzione IV – Ufficio IV*, 24 luglio 2014
- DEZZANI F., PISONI P., PUDDU L., *Il bilancio*, Giuffrè, Seconda edizione, 1996
- EUROPEAN COMMISSION, *Working document of the commission services (dg internal market) - Consultation paper on review of the accounting directives*, 2009
- EUROPEAN COMMISSION, *Consultation on the International Financial Reporting Standard for small and medium-sized entities*, 2009
- EUROPEAN COMMISSION, *Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings*, 2011
- EUROPEAN COMMISSION, *Commission Staff Working Paper – Impact assessment*, Part I and Part II, 2011
- FEDERATION OF EUROPEAN ACCOUNTANTS, *The New June 2013 Accounting Directive, Factsheets*, 1/2014
- FONDAZIONE LUCA PACIOLI - Osservatorio principi contabili internazionali, *Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio*, Documento n. 11 del 27 maggio 2003
- FRATTINI G., *I principi di redazione del bilancio di esercizio nello schema di legge per l'attuazione della IV Direttiva comunitaria*, in A. Provasoli (a cura di), *La IV e la VII Direttiva CEE nel progetto di attuazione*, supplemento al n. 5 della Riv. Dott. Comm., 1988
- LAMANNA DI SALVO D., *Il principio di materiality. Un'analisi comparativa del concetto e della sua effettiva portata nella disciplina del bilancio d'esercizio*, Editrice Uni Service, 2006
- LAMANNA DI SALVO D., *Il concetto di Materiality nella redazione e nella revisione del bilancio d'esercizio*, in *Rivista on line della Scuola superiore dell'economia e delle finanze*, anno VII, numero 2, Aprile-Settembre 2010
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. Dipartimento del Tesoro. Direzione IV – Ufficio IV, *Consultazione pubblica per l'attuazione della direttiva 2013/34/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese*, 19 giugno 2014
- ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, *Ipotesi di attuazione della direttiva 2003/51/CE e della direttiva 2006/46/CE per i bilanci consolidati* – bozza di articolato e relazione illustrativa, 2008

- ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, *Ipotesi di attuazione delle direttive UE 2001/65, 2003/51 e 2006/46 con modifiche al c.c. – bozza di articolato e relazione illustrativa*, 2008
- ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, *bozza per la consultazione dell'aggiornamento dell'OIC 13 "Rimanenze di magazzino"*, 27 aprile 2012
- ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, *bozza per la consultazione dell'aggiornamento dello stesso OIC 24 "Immobilizzazioni materiali"*, 12 febbraio 2013
- ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, *Principi contabili, Doc. n. 9 "Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali"*, agosto 2014
- ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, *Principi contabili, Doc. n. 12 "Composizione e schemi del bilancio di esercizio"*, agosto 2014
- ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, *Principi contabili, Doc. n. 13 "Rimanenze di magazzino"*, agosto 2014
- ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, *Principi contabili, Doc. n. 24 "Immobilizzazioni materiali"*, maggio 2005
- PALMA A., *La formazione del bilancio di esercizio: aspetti aziendali e disciplina normativa*, in AA.VV. (a cura di A. Palma), *Il bilancio di esercizio*, Giuffrè, IV edizione, 2008
- PONTANI F., *La clausola generale ed i principi di redazione del bilancio di esercizio*, Cedam, 2005
- PONTANI F., *Il bilancio di esercizio delle società di capitali. Accounting philosophy e conceptual framework*, Cedam, 2011
- PONTANI F., *Auditing. Storia, tecnica, scienza. Un'evoluzione involutiva?*, G. Giappichelli Editore, 2011
- PONTANI F., *Il bilancio di esercizio delle società di capitali non quotate nei mercati regolamentati*, Cedam, 2013
- PROVASOLI A. (a cura di), *La IV e la VII direttiva CEE nel progetto di attuazione*, Giuffrè, 1988
- PROVASOLI A., VERMIGLIO F. (a cura di), *Le modifiche della disciplina codicistica del bilancio di esercizio: il progetto OIC di attuazione delle direttive nn. 51/2003 e 65/2001. Atti del Convegno (2007)*, 2008
- SANTESSO E., SOSTERO U., *I principi contabili per il bilancio di esercizio*, Il Sole 24 Ore, V edizione, 2011
- SUPERI FURGA F., *Il significato conoscitivo della nozione di "verità" nel linguaggio dei bilanci. Una proposta di definizione operativa*, in *Giurisprudenza Commerciale*, Giuffrè, 1985
- TEDESCHI G.A. (a cura di), *Caratteristiche generali del decreto legislativo*,

- L'attuazione della IV Direttiva CEE*, Quaderni dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, Giuffrè, 1992
- UNIONE EUROPEA, *Trattati Consolidati. Carta dei Diritti Fondamentali*, 2010
- VENUTI M., *The Proposal For Updating The EU Accounting Directives: The Adequacy Of The Proposal Versus The Legislative Targets*, Financial Reporting 412012
- VENUTI M., *Il bilancio d'esercizio secondo la nuova direttiva contabile europea*, Rivista dei Dottori Commercialisti, Giuffrè, n. 1/2014

ALLEGATO A: "MODIFICHE ALLA IV E VII DIRETTIVA CEE"^(*)

Direttiva di modifica	Modifiche introdotte dalla Direttiva	Decreto legislativo di attuazione	Disposizioni recepite a livello nazionale
Direttiva 84/569/CEE	La Direttiva aggiorna (secondo quanto previsto dall'art. 53 par. 2 della Direttiva 78/660/ce) gli importi relativi al "totale dello stato patrimoniale" ed all'"importo netto del volume d'affari" previsti quali parametri per la classificazione delle società in piccole e medie imprese.	---	Disposizione anteriore al D.Lgs. 1991/127 di recepimento della IV Direttiva.
Direttiva 89/666/CEE	La Direttiva espone la disciplina in ambito di succursali create in uno Stato membro da talune tipologie di società soggette al diritto di un altro Stato membro. La normativa prevede che in tali casi venga previsto l'obbligo della pubblicazione degli atti e delle indicazioni delle succursali (tra i quali è prevista altresì la divulgazione dei documenti contabili in conformità alla IV e VII Direttiva). E' altresì previsto che vengano resa nota, nella relazione sulla gestione, l'eventuale esistenza di succursali.	---	Disposizione anteriore al D.Lgs. 1991/127 di recepimento della IV Direttiva.
Direttiva 90/604/CEE	La Direttiva in particolare: - aggiorna (secondo quanto previsto dall'art. 53 par. 2 della Direttiva 78/660/ce) gli importi relativi al "totale dello stato patrimoniale" ed all'"importo netto del volume d'affari" previsti quali parametri per la classificazione delle società in piccole e medie imprese; - consente agli Stati membri di non fornire informazioni riguardanti le retribuzioni corrisposte ai membri degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza nel caso in cui permettano di identificare la situazione di tali organi;	---	Disposizione anteriore al D.Lgs. 1991/127 di recepimento della IV Direttiva.

^(*) A cura di Luca Magnano San Lio, Commissione Principi Contabili ODCEC Milano.

Direttiva di modifica	Modifiche introdotte dalla Direttiva	Decreto legislativo di attuazione	Disposizioni recepite a livello nazionale
Direttiva 90/604/CEE <i>segue</i>	<p>- prevede delle esenzioni per le piccole imprese. Nello specifico, se previsto dagli Stati membri, esse potranno redigere la nota integrativa in forma abbreviata (riducendo il numero di informazioni fornite) e potranno non essere tenute a redigere la relazione sulla gestione (salvo indicare nella nota integrativa le informazioni concernenti le azioni proprie);</p> <p>- prevede la possibilità di pubblicare in conti annuali e consolidati sia nella moneta nazionale sia in ECU.</p>	---	Disposizione anteriore al D.Lgs. 1991/127 di recepimento della IV Direttiva.
Direttiva 90/605/CEE	La Direttiva specifica l'ambito di applicazione della Direttiva 78/660/CEE, integra il contenuto della nota integrativa (disponendo che venga comunicato nella nota integrativa il nome, la sede e la forma giuridica di imprese per le quali la società è socio illimitatamente responsabile). Vengono inoltre specificate alcune disposizioni in materia di pubblicazione.	---	Disposizione anteriore al D.Lgs. 1991/127 di recepimento della IV Direttiva.
Direttiva 94/8/CEE	La Direttiva aggiorna (secondo quanto previsto dall'art. 53 par. 2 della Direttiva 78/660/ce) gli importi relativi al "totale dello stato patrimoniale" ed all'"importo netto del volume d'affari" previsti quali parametri per la classificazione delle società in piccole e medie imprese.	---	Non recepita
Direttiva 1999/60/CE	La Direttiva aggiorna (secondo quanto previsto dall'art. 53 par. 2 della Direttiva 78/660/ce) gli importi relativi al "totale dello stato patrimoniale" ed all'"importo netto del volume d'affari" previsti quali parametri per la classificazione delle società in piccole e medie imprese. E' stato sostituito inoltre il termine "ECU" con "EURO".	D.Lgs. 2001/203	Modifiche art. 2435-bis e D.Lgs. 1991/27: aggiornamento del valore degli importi.
Direttiva 2001/65/CE	La principale innovazione apportata alla Direttiva 78/660/CEE attiene all'introduzione della possibilità, in capo agli Stati membri, di prevedere per tutte le società o per talune tipologie delle stesse, la valutazione degli strumenti finanziari secondo il metodo del valore equo. In particolare la Direttiva prevede l'inserimento di un'apposita sezione (la cd. "7-bis) nella quale è disciplinata nel dettaglio l'applicazione di tale metodologia di valutazione, fornendo l'indicazione degli strumenti finanziari a cui è consentita tale valorizzazione, le regole di determinazione del valore equo e la classificazione in bilancio di eventuali variazioni di valore.	D.Lgs. 2003/394	Inserito nel c.c l'art. 2427-bis: previsto l'informativa sul fair value per gli strumenti finanziari. Modificato l'art. 2435-bis c.c: esentate le piccole imprese dall'indicazione in nota integrativa di informazioni in merito agli strumenti derivati.

Direttiva di modifica	Modifiche introdotte dalla Direttiva	Decreto legislativo di attuazione	Disposizioni recepite a livello nazionale
Direttiva 2001/65/CE <i>segue</i>	Sono inoltre state previste delle integrazioni all'informativa prevista in nota integrativa, nel caso di applicazione del tale metodo. Un'ulteriore innovazione introdotta dalla Direttiva 2001/65/CE riguarda l'opzione prevista per gli Stati membri di consentire alle piccole imprese la redazione di una nota integrativa in forma abbreviata. La disciplina della valutazione degli strumenti finanziari secondo il valore equo è altresì prevista per i conti consolidati. La Direttiva del 2001 integra il contenuto della nota integrativa e della relazione sulla gestione per renderlo adeguato alle nuove disposizioni in materia di valutazione degli strumenti finanziari.	D.Lgs. 2003/394	Modificato l'art. 2428 c.c.: adattamento della relazione sulla gestione alle disposizioni sul fair value. Analoghe modifiche previste nell'ambito del bilancio consolidato.
Direttiva 2003/38/CE	La Direttiva aggiorna (secondo quanto previsto dall'art. 53 par. 2 della Direttiva 78/660/ce) gli importi relativi al "totale dello stato patrimoniale" ed all'"importo netto del volume d'affari" previsti quali parametri per la classificazione delle società in piccole e medie imprese.	D.Lgs. 2006/285	Receptio l'aggiornamento dei valori.
Direttiva 2003/51/CE	La Direttiva modifica sia la IV Direttiva sia la VII Direttiva. Le principali variazioni apportate alla Direttiva 78/660/CEE riguardano: - la facoltà fornita in capo agli Stati membri di prescrivere/autorizzare l'inclusione nei conti annuali di altri documenti in aggiunta allo stato patrimoniale, al conto economico ed agli allegati; - la possibilità di adottare, in alternativa agli schemi di stato patrimoniale illustrati agli art. 9 e 10, un prospetto basato sulla distinzione tra voci di carattere corrente o non corrente; - la possibilità di adottare, in alternativa agli schemi di conto economico illustrati agli art. dal 23 al 26, un rendiconto delle prestazioni; - la possibilità di valutazione al valore equo di altre attività diverse dagli strumenti finanziari. Tale autorizzazione può essere limitata ai conti consolidati e eventuali variazioni di valore devono essere registrate a conto economico; - indicazioni aggiuntive per la redazione della relazione sulla gestione (utilizzo di indicatori sia finanziari che non finanziari, deve contenere un'analisi equilibrata, esauriente della situazione della società e deve avere un contenuto coerente con l'entità e la complessità degli affari); - la facoltà in capo agli Stati membri di esonerare le medie imprese dall'inserimenti nella relazione sulla gestione di informazioni di carattere non finanziario;	D.Lgs. 2007/32	Modificato l'art. 2428 c.c.: indicazioni in merito al contenuto della relazione sulla gestione. Essa dovrà fornire un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società, descrivere i rischi e le incertezze a cui la società è esposta e contenere indicatori finanziari e non. Inserito l'art. 2409-ter c.c.: recepite le indicazioni in merito agli elementi che formeranno il contenuto della relazione di revisione.

Direttiva di modifica	Modifiche introdotte dalla Direttiva	Decreto legislativo di attuazione	Disposizioni recepite a livello nazionale
Direttiva 2003/51/CE <i>segue</i>	<p>- inserire indicazioni in merito al contenuto della relazione di revisione;</p> <p>- l'obbligo in capo agli Stati membri di precludere la possibilità alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, di usufruire delle esenzioni previste agli articoli 11, 27, 46, 47, 51 (relativi rispettivamente alle piccole imprese, alle medie imprese, alla relazione sulla gestione, alla pubblicità ed alla relazione di revisione);</p> <p>Le modifiche apportate alla Direttiva 83/349/CEE risultano in linea con quelle adottate nell'ambito della IV Direttiva, in particolare esse trattano di indicazioni aggiuntive nell'ambito della relazione sulla gestione e della relazione di revisione.</p>	D.Lgs. 2007/32	Modificato l'art. 2429 c.c. ("Relazione dei sindaci e deposito del bilancio"): recepito l'obbligo per i sindaci, nel caso in cui esercitino il controllo contabile di redigere una relazione secondo l'art. 2409-ter c.c.
Direttiva 2006/43/CE	<p>La Direttiva è stata redatta con l'obiettivo di uniformare la disciplina in materia di revisione legale dei conti all'interno dell'Unione europea. La Direttiva 2006/43/ce impone l'osservanza di norme rigorose in tema di indipendenza, deontologia, formazione e controllo qualità. I revisori saranno tenuti a rispettare i principi di deontologia professionale, di indipendenza e di svolgere la loro attività di revisione secondo i principi di revisione redatti da associazioni ed ordini professionali. E' inoltre previsto che debba essere mantenuto un livello di qualità elevato nello svolgimento dell'attività di revisione.</p>	D.Lgs. 2010/39	Recepite a livello nazionale la disciplina attinente agli adempimenti da assolvere in materia di abilitazione e formazione continua, di tenuta del registro dei revisori legali e di svolgimento del controllo qualità. Sono inoltre definite le modalità generali di svolgimento della revisione legale.
Direttiva 2006/46/CE	<p>La Direttiva apporta modifiche sia alla IV Direttiva, sia alla VII Direttiva.</p> <p>Le principali modifiche alla Direttiva 78/660/CEE riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'adeguamento dei valori monetari delle soglie relative al totale dello stato patrimoniale ed all'importo netto del volume d'affari, sia nel caso di piccole imprese, sia nel caso di imprese di medie dimensioni; - la facoltà attribuita agli Stati membri di consentire o esigere la valutazione degli strumenti finanziari secondo quanto previsto dai principi contabili internazionali; - l'integrazione del contenuto della nota integrativa attraverso l'indicazione di informazioni in merito alle operazioni fuori bilancio ed alle operazioni realizzate dalla società con parti correlate. 	D.Lgs. 2008/173	Integrazioni all'art. 2427 c.c.: inclusione nella nota integrativa delle informazioni in merito alle operazioni con parti correlate ed agli accordi fuori bilancio. Modifiche all'art. 2435-bis: recepiti gli adeguamenti monetari.

Direttiva di modifica	Modifiche introdotte dalla Direttiva	Decreto legislativo di attuazione	Disposizioni recepite a livello nazionale
<p>Direttiva 2006/46/CE <i>segue</i></p>	<p>E' introdotta inoltre la facoltà per gli Stati membri di consentire alle medie imprese di omettere tali informazioni limitandone il contenuto da divulgare;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'obbligo, per le società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, di includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione sul governo societario; - la responsabilità degli Stati membri nell'assicurare che i conti annuali e la relazione sulla gestione siano stati redatti e pubblicati dalle imprese nazionali. <p>Le principali modifiche alla Direttiva 83/349/CEE riguardano;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'integrazione del contenuto della nota integrativa attraverso l'indicazione di informazioni in merito alle disposizioni fuori bilancio consolidato ed alle operazioni realizzate dalla società con parti correlate; - l'integrazione del contenuto della relazione sulla gestione con l'indicazione delle caratteristiche principali dei sistemi interni di controllo e di gestione dei rischi del gruppo, qualora l'impresa abbia valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; - la responsabilità degli Stati membri nell'assicurare che i conti consolidati e la relazione consolidata sulla gestione siano stati redatti e pubblicati dalle imprese nazionali. 	<p>D.Lgs. 2007/32</p>	<p>Modifiche al D.Lgs. 1998/58: le società emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione i mercati regolamentati sono tenute a redigere una relazione sul governo societario. Sono inoltre recepite alcune integrazioni al contenuto della nota integrativa.</p>
<p>Direttiva 2009/49/CE</p>	<p>La Direttiva presenta due modifiche, rispettivamente alla IV ed alla VII Direttiva.</p> <p>E' posta in capo agli Stati membri la possibilità di esonerare le imprese di medie dimensioni dall'indicazione in nota integrativa degli elementi della voce "Spese di impianto ed ampliamento" e dall'indicazione del volume d'affari suddiviso per categoria d'attività e per mercato geografico. (Modifica alla Direttiva 78/660/CEE).</p> <p>E' inoltre prevista l'esenzione alla redazione del bilancio consolidato, nel caso di gruppo composto da un'impresa madre che abbia esclusivamente imprese figlie che presentino individualmente un interesse irrilevante alla rappresentazione fedele della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società. (Modifica alla Direttiva 83/349/CEE).</p>	<p>D.Lgs. 2011/56</p>	<p>Modificato i D.Lgs. 1991/127 e 1992/87: introdotto l'esonero dalla redazione del bilancio consolidato nel caso di gruppi in cui le imprese figlie influiscano in modo irrilevante nella rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.</p>

Direttiva di modifica	Modifiche introdotte dalla Direttiva	Decreto legislativo di attuazione	Disposizioni recepite a livello nazionale
Direttiva 2012/6/UE	<p>La Direttiva introduce, nell'ambito della IV Direttiva, la categoria delle cd. "microimprese" (imprese che non superano due dei tre criteri seguenti: totale stato patrimoniale: 350.000 €; importo netto volume d'affari: 700.000 €; numero medio di dipendenti occupati: 10. Gli Stati membri possono esonerare le "microimprese" da taluni obblighi, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentazione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi"; - redazione della nota integrativa (fatta salva l'illustrazione, in calce allo stato patrimoniale delle anticipazioni/crediti concessi ai membri degli organi societari, degli impegni assunti per garanzie, delle informazioni in materia di azioni proprie) - redazione della relazione sulla gestione; - particolari obblighi di pubblicità. <p>Inoltre è consentita a tale categoria di imprese la redazione di uno schema abbreviato di stato patrimoniale e di conto economico.</p> <p>La Direttiva di modifica prevede altresì, nel caso di società di investimento e di partecipazione finanziaria l'opzione per gli Stati membri di prescrivere specifici schemi per i conti annuali.</p>	---	Attualmente non recepita nella disciplina italiana.

NUMERI PUBBLICATI

Anno 2007

- n nr. 1 L'amministrazione nelle S.r.l. • *Simone Alodi*
- n nr. 2 Lo Statuto dei diritti del contribuente • *Alessandro Turchi*
- n nr. 3 Finanziamento dei Soci • *Giorgio Zanetti*
- n nr. 4 Le norme del codice di procedura civile applicabili al Processo Tributario • *Paolo Brecciaroli*
- n nr. 5 Bilancio e misurazione della performance delle organizzazioni non profit: principi e strumenti • *Marco Grumo*
- n nr. 6 La normativa Antiriciclaggio. Profili normativi, obblighi ed adempimenti a carico dei dottori commercialisti • *Gian Gaetano Bellavia*
- n nr. 7 Limiti dell'informativa societaria e controllo dei bilanci infrannuali • *Roberta Provasi, Daniele Bernardi, Claudio Sottoriva*
- n nr. 8 La previdenza nella professione di Dottore Commercialista • *Ernersto Franco Carella*
- n nr. 9 L'introduzione dei Principi contabili internazionali e il coordinamento con le norme fiscali • *Mario Difino*
- n nr. 10 La governance delle società a partecipazione pubblica e il processo di esternalizzazione dei servizi pubblici locali • *Ciro D'Aries*
- n nr. 11 Il Consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR e DM 9 giugno 2004) • *Ambrogio Piccoli*
- n nr. 12 Il bilancio sociale nelle piccole e medie imprese • a cura di *Adriano Propersi*
- n nr. 13 Le parti e la loro assistenza in giudizio • *Mariacarla Giorgetti*

Anno 2008

- n nr. 14 Il nuovo ordinamento professionale: guida alla lettura del d.lgs n. 139 del 28 giugno 2005 • a cura della Commissione *Albo, Tutela e Ordinamento α 2005-2007*
- n nr. 15 Carta Europea dei diritti del contribuente • a cura della Commissione *Normative Comunitarie 2005-2007*
- n nr. 16 Elementi di procedura civile applicati alle impugnazioni del processo tributario • *Mariacarla Giorgetti*
- n nr. 17 Il processo di quotazione delle PMI tra presente e futuro: il ruolo del dottore commercialista in questa fase di cambiamento • *Carlo Arlotta*

- n nr. 18 Controlled Foreign Companies Legislation: Analisi comparata negli stati comunitari • *Sebastiano Garufi*
- n nr. 19 Il codice di condotta EU: Finalità e analisi comparativa a livello europeo • *Paola Sesana*
- n nr. 20 Il dottore commercialista e la pianificazione e il controllo nella PMI • *Aldo Camagni, Riccardo Co da, Riccardo Sclavi*
- n nr. 21 La nuova relazione di controllo contabile (art. 2409 ter del Codice Civile) • *Daniele Bernardi, Gaspare Insaudo, Maria Luisa Mesiano*

Anno 2009

- n nr. 22 L'azionariato dei dipendenti come forma di incentivazione: ascesa e declino delle stock option? • *Vito Marraffa*
- n nr. 23 Norme ed orientamenti rilevanti della Revisione Contabile • *Maria Luisa Mesiano, Mario Tamborini*
- n nr. 24 Gli accordi giudiziali nella crisi d'impresa • *Cesare Zafarana, Mariacarla Giorgetti, Aldo Stesuri*
- n nr. 25 Il bilancio consolidato e le scritture di consolidamento • *Francesco Grasso, Paolo Terazzi*
- n nr. 26 Conciliazione e mediazione: attualità legislative e profili operativi • *Aldo Stesuri*

Anno 2010

- n nr. 27 La crisi d'impresa - L'attestazione di ragionevolezza dei piani di ristrutturazione ex art. 67, 3° comma, lettera d) L.F. • *Commissione Gestione Crisi d'Impresa e Procedure Concorsuali*
- n nr. 28 Il Consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR e DM 9 giugno 2004) seconda edizione • *Ambrogio Picolli*
- n nr. 29 L'arbitrato - Analisi e commenti dalla recente prassi • *Commissione Arbitrato - a cura di Alessandro Augusto*
- n nr. 30 Il bilancio di sostenibilità delle multiutilities: esperienze a confronto • *Commissione Bilancio Sociale - a cura di Francesco Randazzo, Cristiana Scenna, Gabriele Badalotti, Eros A. Tavernar*
- n nr. 31 La riforma della revisione legale in Italia: una prima analisi del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010 • *Commissione Controllo Societario - Gruppo di lavoro: Daniele Bernardi, Antonella Bisestile, Alessandro Carturani, Annamaria Casasco, Gaspare Insaudo, Luca Mariani, Giorgio Morettini, Marco Moroni, Gianluca Officio, Massimiliano Pergami, Roberta Provasi, Marco Rescigno, Claudio Sottoriva, Mario Tamborini*
- n nr. 32 Obbligo P.E.C. - Opportunità e problematiche per gli studi professionali • *Commissione Informatica e C.C.I.A.A. - Gruppo di lavoro: Fabrizio Baudo, Davide Campolunghi, Filippo Caravati, Alberto De Giorgi, Gianluca De Vecchi, Pietro Longhi, Daniele Tumietto*
- n nr. 33 Nuova tariffa professionale - Commento alle modifiche intervenute • *Mario Tracanella*

Anno 2011

- n nr. 34 Perdite di valore e avviamento secondo i principi IFRS • *Riccardo Bauer, Claudia Mezzabotta*
- n nr. 35 Patrimonializzare e sostenere la competitività delle PMI italiane: la quotazione su AIM Italia • *Commissione Finanza e Controllo di Gestione - Gruppo di lavoro: Carlo Arlotta, Franco Bertolotti, Elisabetta Co da Negozio, Carlo Pesaro, Giorgio Venturini*
- n nr. 36 La mediazione civile – Novità normative e contesto operativo • *Gruppo di studio Commissione Mediazione e Conciliazione - a cura di Maria Rita Astorina e Claudia Mezzabotta*
- n nr. 37 La mediazione civile – Le tecniche di gestione dei conflitti • *Gruppo di studio Commissione Mediazione e Conciliazione - a cura di Maria Rita Astorina e Claudia Mezzabotta*
- n nr. 38 Caratteri e disciplina del concordato fallimentare • *Carlo Bianco, Mariacarla Giorgetti, Patrizia Riva, Aldo Stesuri, Cesare Zafarana*
- n nr. 39 Remunerare gli amministratori - Compensi incentivi e governance • *Gianluigi Boffelli*

Anno 2012

- n nr. 40 Scritti di Luigi Martino • *Comitato Editoriale - a cura di Gianbattista Stoppani e Dario Vêlo*
- n nr. 41 Aspetti fiscali delle operazioni straordinarie per i soggetti IAS/IFRS • *Commissione Diritto Tributario Nazionale - a cura di Emanuela Fusa*
- n nr. 42 L'accertamento tecnico dell'usura per le aperture di credito in conto corrente • *Commissione Banche, Intermediari Finanziari e Assicurazioni - a cura di Marco Capra, Roberto Capra*
- n nr. 43 Il nuovo concordato preventivo a seguito della riforma • *Commissione Gestione Crisi di Impresa e Procedure Concorsuali*
- n nr. 44 Introduzione all'Istituto del Trust • *Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni*
- n nr. 45 Ambiti di applicazione del Trust • *Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni*

Anno 2013

- n nr. 46 Arbitro Bancario Finanziario • *Commissione Metodi ADR*
- n nr. 47 Il rischio di continuità aziendale nel bilancio IAS ed in quello OIC • *Commissione Principi Contabili - a cura di Girolamo Matranga*
- n nr. 48 La mediazione civile nelle liti fra soci: profili giuridici ed efficacia negoziale • *Commissione Metodi ADR - a cura di Maria Rita Astorina, Marcella Caradonna*
- n nr. 49 La fiscalità della produzione nelle fonti di energie rinnovabili • *Commissione Diritto Tributario Nazionale - a cura di Federica Fiorani*
- n nr. 50 Il modello GBS 2013: lo standard italiano per la redazione del Bilancio Sociale • *Commissione Bilancio Integrato - a cura di Claudio Badalotti, Dario Vêlo, Gabriele Badalotti*

Anno 2014

- n nr. 51 I regolamenti applicativi del D.Lgs. 39/2010 sulla revisione legale dei conti emanati dal MEF • *Commissione Controllo Societario*
- n nr. 52 La previdenza nella professione di Dottore Commercialista • *Commissione Cassa Previdenza Dottori Commercialisti - a cura di Ernesto Carella*
- n nr. 53 Comunicare con Investitori e Finanziatori: il ruolo del Business Plan • *Commissione Finanza e Controllo di Gestione - a cura di Francesco Aldo De Luca e Alessandra Tami*

finito di stampare
nel mese di agosto 2014

3LB srl
Osnago (LC)

nr. 54.

La Direttiva 2013/34/UE, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 20 luglio 2015 ed applicabile a partire dai bilanci 2016, rappresenta l'esito del confronto e della consultazione attivati ormai da qualche anno dalla Commissione Europea con l'obiettivo di sostituire le precedenti direttive in materia contabile 78/660/CEE e 83/349/CEE (le c.d. IV e VII Direttiva CEE) e che, sebbene modificate ed estese nel corso degli anni, risalgono nell'impianto originale al 1978 per il bilancio d'esercizio, ed al 1983 per il bilancio consolidato, e quindi ormai, per taluni aspetti, non più adeguate per riflettere le attuali tematiche ed esigenze contabili delle società di capitali.

Scopo del presente lavoro, per il mezzo del contributo personale ed autonomo di ciascun autore, è quello di rappresentare le potenziali implicazioni derivanti dal futuro recepimento della Direttiva 2013/34/UE attraverso l'analisi di alcuni degli elementi che appaiono maggiormente di interesse rispetto a quanto attualmente previsto dalla disciplina sia comunitaria, sia nazionale che governa la redazione, presentazione e pubblicazione dei bilanci d'esercizio e consolidati.

Tiziano Sesana, Dottore Commercialista e Revisore Legale, esperto in *forensic accounting e litigation support*, è Vice Presidente della Commissione Principi contabili di ODCEC di Milano e Professore a contratto presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per gli insegnamenti di "Economia aziendale" e "Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda".